



Comune di Domusnovas

Assessorato ai Lavori Pubblici

Ufficio tecnico

Regolamento di polizia mortuaria comunale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Capo 1 - GENERALITA', COMPETENZE E RESPONSABILITA'	6
Art. 1 Oggetto	6
Art. 2 Normativa di riferimento nazionale e regionale	7
Art. 3 Integrazione normativa.....	8
Art. 4 Funzioni di polizia mortuaria.....	9
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico	9
Art. 6 Rapporti con l'Autorità Sanitaria Locale	10
Art. 7 Responsabili e competenze	10
Art. 8 Responsabilità e modalità di comportamento.....	11
Art. 9 Imprese di pompe funebri - delega.....	12
Capo 2 - TARIFFE CIMITERIALI	13
Art. 10 Servizi gratuiti ed a pagamento – tariffario	13
Art. 11 Tariffa per servizi.....	13
Art. 12 Condizioni e modalità agevolative del Tariffario	14
Capo 3 - DICHIARAZIONE, DENUNCIA O AVVISO DI MORTE	16
Art. 13 Denuncia delle cause di morte e accertamento di morte	16
Art. 14 Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile	17
Art. 15 Morte sul suolo pubblico	17
Art. 16 Rinvenimento di cadavere o parte.....	17
Art. 17 Nati morti e prodotti abortivi	17
Capo 4 - ATTIVITA' NECROSCOPICA E DEPOSITI SALME E CADAVERI .	18
Art. 18 Attività necroscopica	18
Art. 19 Intervento del medico necroscopo	19
Art. 20 Periodo di osservazione, depositi di osservazione e obitori	19
Art. 21 Cappelle cimiteriali e Camere mortuarie	21
Art. 22 Struttura del commiato	22
Art. 23 Cadaveri a disposizione della scienza	22
Art. 24 Facoltà di disporre della salma e dei funerali	23
Art. 25 Tanatoprassi e imbalsamazione.....	23
Capo 5 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	24
Art. 26 Deposizione del cadavere nel feretro	24
Capo 6 - AVVIO ALLA SEPOLTURA	25
Art. 27 Autorizzazione al seppellimento.....	25
Art. 28 Piastrina di riconoscimento	25
Capo 7 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI	25
Art. 29 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	25
Art. 30 Contenitori dei resti mortali	27
Capo 8 - TRASPORTI FUNEBRI	28
Art. 31 Norme generali sul trasporto funebre.....	28
Art. 32 Autorizzazione al trasporto funebre.....	28
Art. 33 Vigilanza, controlli e coordinamento.....	30
Art. 34 Trasporto di salma e adempimenti conseguenti	30
Art. 35 Trasporto funebre in ambito comunale.....	30
Art. 36 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	32
Art. 37 Trasporti all'estero o dall'estero.....	34
Art. 38 Trasporto di ceneri e resti	34

Art. 39	Trasporti gratuiti a carico del comune	35
Art. 40	Orario dei trasporti	35
Art. 41	Rimessa delle auto funebri e sosta autofunebri di passaggio	36
Art. 42	Riti religiosi.....	36
Art. 43	Trasferimento di cadaveri senza funerale	37
Art. 44	Trasporto di feti, parti anatomiche riconoscibili e cremazione	37
Art. 45	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	37
Art. 46	Trasporto di cadaveri per ragioni scientifiche e di studio – Prelievo per trapianto terapeutico.....	38
Capo 9 -	IMPRESE POMPE FUNEBRI.....	38
Art. 47	Attività funebre	38
Art. 48	Divieti	39
Art. 49	Sospensione e revoca dell'attività funebre	40
TITOLO II -	AREA CIMITERIALE	41
Capo 1 -	DISPOSIZIONI GENERALI	41
Art. 50	Disposizioni generali – Gestione - Vigilanza	41
Art. 51	Reparti speciali nei cimiteri.....	42
Art. 52	Ammissione nei cimiteri	42
Capo 2 -	PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE.....	43
Art. 53	Piano regolatore cimiteriale.....	43
Art. 54	Ampliamenti cimiteriali	44
Art. 55	Norme Tecniche di Attuazione	44
Art. 56	Organizzazione del cimitero	48
Art. 57	Soppressione del cimitero	49
Art. 58	Cimitero per animali d'affezione	49
Capo 3 -	POLIZIA MORTUARIA	50
Art. 59	Orario	50
Art. 60	Disciplina dell'ingresso	50
Art. 61	Divieti speciali	51
Art. 62	Cura ed ornamento delle tombe.....	52
Art. 63	Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali	54
Art. 64	Rinvenimento di resti ossei ed oggetti.....	55
TITOLO III -	OPERAZIONI CIMITERIALI	56
Capo 1 -	DISPOSIZIONI GENERALI	56
Art. 65	Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni ..	56
Art. 66	Disponibilità dei materiali	57
Capo 2 -	INUMAZIONE	58
Art. 67	Inumazione.....	58
Art. 68	Cippo.....	59
Art. 69	Lapide	59
Art. 70	Esumazione ordinaria	60
Art. 71	Esumazione straordinaria	60
Capo 3 -	TUMULAZIONE.....	61
Art. 72	Tumulazione.....	61
Art. 73	Estumulazione ordinaria.....	62
Art. 74	Estumulazione straordinaria.....	62
Capo 4 -	MOVIMENTAZIONE.....	63
Art. 75	Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri	63
Art. 76	Trasferimento di cadaveri.....	64

Capo 5 -	CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE CENERI	64
Art. 77	Cremazione.....	64
Art. 78	Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.	64
Art. 79	Termini per la cremazione / deposito in celle frigorifere	65
Art. 80	Modalità operative per la cremazione	66
Art. 81	Caratteristiche e trasporto delle urne cinerarie.....	66
Art. 82	Conservazione delle ceneri nei cimiteri.....	67
Art. 83	Affidamento delle ceneri.....	68
Art. 84	Dispersione delle ceneri	70
Art. 85	Targhe e cippi alla memoria.....	71
Capo 6 -	OSSARIO E SEPOLTURE SPECIALI	72
Art. 86	Raccolta delle ossa	72
Art. 87	Deposito provvisorio.....	72
Art. 88	Sepulture per cittadini illustri o benemeriti (famedio).....	73
TITOLO IV -	CONCESSIONI CIMITERIALI	74
Capo 1 -	DISPOSIZIONI GENERALI	74
Art. 89	Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali	74
Art. 90	Atto per la concessione cimiteriale.....	75
Art. 91	Durata delle concessioni	76
Art. 92	Riuso di posto salma a tumulazione.....	76
Art. 93	Sepoltura multiple in loculo in colombari e tombe di famiglia	77
Art. 94	Gradi di parentela.....	78
Capo 2 -	TOMBE DI FAMIGLIA	78
Art. 95	Ammissibilità della richiesta di concessione di Tombe di famiglia.....	78
Art. 96	Condizioni generali.....	79
Art. 97	Modalità	80
Art. 98	Modifiche.....	81
Art. 99	Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme	81
Art. 100	Diritto d'uso delle concessioni	82
Art. 101	Benemerenza	83
Art. 102	Assegnazioni nel cimitero giardino	84
Capo 3 -	LOCULI E OSSARI/CINERARI.....	84
Art. 103	Ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari, cinerari in colombari e tombe a terra.....	84
Art. 104	Loculi	84
Art. 105	Loculi aerati	85
Art. 106	Concessione in vita	86
Art. 107	Cellette ossario.....	86
Capo 4 -	MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	87
Art. 108	Obblighi in ordine alla manutenzione delle tombe	87
Capo 5 -	SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA, RETROCESSIONE, RINNOVO.....	88
Art. 109	Subentro	88
Art. 110	Scadenze.....	89
Art. 111	Dichiarazione di abbandono per incuria	90
Art. 112	Decadenza	90
Art. 113	Estinzione	92
Art. 114	Rinuncia.....	92

Art. 115	Retrocessione.....	93
Art. 116	Revoca per iniziativa comunale.....	94
Art. 117	Rinnovo - Proroga	94
Art. 118	Concessioni provvisorie.....	95
TITOLO V -	LAVORI NEL CIMITERO	97
Capo 1 -	Orari, Accessi ed autorizzazioni	97
Art. 119	Autorizzazioni ed accesso al cimitero.....	97
Art. 120	Orario di lavoro	98
Art. 121	Piccoli lavori.....	98
Art. 122	Permessi di costruzione e progetti.....	99
Capo 2 -	Lapidi, copritomba ed epigrafi.....	102
Art. 123	Posa a terra di copritomba.....	102
Art. 124	Epigrafi	102
Art. 125	Posa di lapidi	103
Art. 126	Posa di cippi nel campo comune e nel cimitero giardino	104
Art. 127	Posa di ornamenti mobili, fiori e piante	104
Capo 3 -	Modalità di svolgimento dei lavori.....	105
Art. 128	Disposizioni di carattere generale.....	105
Art. 129	Introduzione e deposito di materiali	105
Art. 130	Sepolture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/1975: Ristrutturazione, riuso, restauro	106
Art. 131	Demolizione.....	106
Art. 132	Recinzione aree - Materiali di scavo - murature	107
Art. 133	Vigilanza e accertamento dei lavori	107
TITOLO VI -	ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	108
Capo 1 -	DISPOSIZIONI VARIE.....	108
Art. 134	Gestione del servizio	108
Art. 135	Campo di applicazione	108
Art. 136	Tariffe e revisione del canone.....	109
Art. 137	Domanda di abbonamento, durata, scadenza, reclami	109
Art. 138	Modalità di versamento	110
Art. 139	Orario del servizio – sospensione del servizio.....	111
Art. 140	Esecuzione dell'impianto	111
Art. 141	Lavori di manutenzione	111
Art. 142	Divieti.....	112
TITOLO VII -	DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI.....	113
Capo 1 -	GESTIONE DEI DATI.....	113
Art. 143	Gestione integrata dei dati cimiteriali.....	113
Capo 2 -	SANZIONI.....	113
Art. 144	Generalità e Sanzioni	113
Art. 145	Ambito di applicazione.....	114
Art. 146	Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri.....	115
Capo 3 -	DISPOSIZIONI FINALI	116
Art. 147	Cautele	116
Art. 148	Costi dei servizi cimiteriali.....	116
Art. 149	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	116
ALLEGATO A -	GLOSSARIO.....	117

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1 - GENERALITA', COMPETENZE E RESPONSABILITA'

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento armonizza le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici, nonché da enti e da imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, in relazione al decesso di persone al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di pietà e di memoria.

In osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione (di seguito denominata P.A.), intese a:

- prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone,
- disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi,
- disciplinare i trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi,
- disciplinare la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza,
- disciplinare la costruzione di sepolcri privati,
- disciplinare la cremazione,
- disciplinare infine tutte le diverse attività connesse con la destinazione, la custodia dei cadaveri e dei resti.

2. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse, compreso successive modifiche ed integrazioni, rimarranno in vigore.

3. E' inoltre prevista l'attività di sepoltura di animali di affezione e del trasporto delle spoglie animali, congruentemente ai disposti:

- del Testo Unico delle leggi sanitarie, L. 1265/34,
- della L. n. 281 del 14/08/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),

la cui disciplina sarà attuata con uno specifico Regolamento comunale.

4. Il presente Regolamento è integrato:

- dal Piano Cimiteriale o Piano Cimiteriale Comunale (di seguito denominato PRC),
- dalle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regolatore Cimiteriale,
- dal Tariffario cimiteriale,

la cui approvazione specifica è oggetto di altri provvedimenti della P.A., nonché dalla Normativa di riferimento nazionale e regionale.

5. Nell'uso comune la dizione "salma" (corpo non ancora dichiarato morto) è utilizzata per indicare in realtà il "cadavere" (corpo dopo la dichiarazione di morte), e tale uso viene mantenuto nel testo, salvo mantenere anche il suo significato vero nel caso.

Art. 2 Normativa di riferimento nazionale e regionale

1. La normativa di riferimento è la seguente:

Normativa nazionale:

- [Titolo VI, della polizia mortuaria, del T.U.II.ss. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.,](#)
- [D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., Regolamento nazionale di polizia mortuaria,](#)
- [Circolare del Ministero della Salute n. 24/93,](#)
- [Circolare del Ministero della Salute n. 10/98,](#)
- [Legge 28/02/2001 n. 26 comma 7-bis dell'art. 1 di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.12.2000 n. 392¹,](#)
- [L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri,](#)
- [Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco,](#)
- [D.P.R. 15/07/2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179](#)

Normativa regionale

- [D.G.R. del 17/11/2009 n.51/24, Regolamento di polizia mortuaria, autorizzazioni](#)
- [Allegato al D.G.R. del 17/11/2009 n.51/24, Regolamento di polizia mortuaria, autorizzazioni](#)
- [L.R. 13/10/1998 n.30, norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanità pubblica](#)
- [L.R. 22/02/2012 n.4 art.4, norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie](#)
- [Linee Guida della Regione sulla Pianificazione Cimiteriale, la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di cimiteri esistenti](#)

Altra normativa nazionale

- [D.P.R. n. 396/2000, Regolamento di Stato Civile,](#)
- [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 \(artt. 7 bis e 113\) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,](#)

¹ TESTO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2000, n.392

Art. 1 - Disposizioni in materia di finanza locale

... omissis ...

7-bis. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuita' del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonche' del servizio di inumazione in campo comune, e' limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.

L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuita' del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990.

... omissis...

- [D.Lgs. n. 42/2004, Codice Beni Culturali e paesaggio,](#)
- [D.Lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale,](#)
- [D.P.R. n. 503/1996 Regolamento norme per eliminazione barriere architettoniche](#)
- [D.Lgs n. 81/2008, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,](#)
- [D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 \(art. 3, comma 1, punto 8\) Nuovo codice della strada](#)
- [Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo](#)

Ogni disposizione normativa o direttiva emanata dalle competenti autorità successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento, che sarà recepita nel presente Regolamento senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo espresso.

2. Le norme elencate, e i link relativi, sono quelle vigenti al momento della stesura del Regolamento. Occorre pertanto verificare le successive modificazioni ed integrazioni delle norme, come pure il testo riportato, nelle stesure ufficiali prima di fare affidamento sul testo stesso.

3. In caso di contrasto, ha valore in ordine di prevalenza:

- la normativa nazionale,
- la normativa regionale,
- la normativa comunale.

Art. 3 Integrazione normativa

1. Il Sindaco con apposite ordinanze detta disposizioni per la salute pubblica e la corretta gestione dei cimiteri, in particolare relativamente a:

orario di apertura dei cimiteri e delle strutture cimiteriali:

- disciplina di ingresso nei cimiteri e modalità di circolazione con i veicoli;
- disciplina dei riti funebri;

operazioni cimiteriali:

- esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- recupero di tombe dismesse;
- inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano molestie esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati
- demolizione o rimozione di lapidi, ricordi, piante, in violazione alle norme del regolamento o all'autorizzazione concessa o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati

gestione cimiteriale e funeraria:

- apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali, cippi, lapidi e copritomba se non regolamentate dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale;
- lavori e opere funerarie private se non regolamentate dalle Norme Tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale;
- ogni altra norma relativa alla gestione.

concessioni:

- revoca di concessione e rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata a carico del Comune,

quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale o esigenze organizzative dei cimiteri

2. Il Sindaco esercita la vigilanza sul cimitero e sulle sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso in particolare per le sepolture di famiglia. La vigilanza riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso di cui al successivo [Titolo IV](#) -del presente Regolamento.

3. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dal cimitero, ad esclusione delle cappelle gentilizie regolate dall'art. 101 del DPR 285/90, della dispersione in natura delle ceneri come è successivamente definito, nonché la collocazione delle ceneri contenute nell'urna cineraria sigillata, affidata al familiare/avente titolo, che potrà essere custodita come successivamente è definito.

Art. 4 Funzioni di polizia mortuaria

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale. L'ordine la vigilanza, la manutenzione, la custodia e gli altri servizi nei cimiteri spettano parimente al Sindaco.

2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, ai sensi dell'art. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000, di dirigenti espressamente delegati.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'Art. 30 e 113-bis del D. Lgs. 267/2000 o tramite concessione, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

4. Quando la gestione tecnica dei cimiteri è affidata a Gestore esterno al Comune le rispettive competenze sono definite nell'apposito capitolato/contratto di affidamento del servizio stesso, restando in capo al Comune la funzione del Responsabile Unico del Procedimento ed anche l'onere di individuare il collaudatore.

5. I diversi servizi connessi alla gestione dei cimiteri sono affidati a soggetti pubblici o imprese private specializzate nella gestione dei cimiteri. L'affidamento a privato imprenditore, deve avvenire mediante procedura concorsuale previa la predisposizione di apposito capitolato. A tale procedura non potranno partecipare le imprese che svolgono anche attività funebre.

6. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 892 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui

² Articolo 89 - Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

... omissis ...

all'art.52 del D.P.R. n.285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico negli uffici di cui al comma precedente oltre che nei cimiteri in apposite bacheche poste in prossimità dell'ingresso/i principali:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento (solo negli uffici);
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n.241 e s.m.i..

Art. 6 Rapporti con l'Autorità Sanitaria Locale

1. La competente A.S.L. vigila e controlla le attività di polizia mortuaria, che includono anche il trasporto funebre, impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari e propongono al Comune provvedimenti finalizzati a una migliore efficacia igienico-sanitaria delle attività e dei servizi di competenza comunale.

Art. 7 Responsabili e competenze

1. Si individuano due Responsabili nell'ambito della gestione dei servizi cimiteriali:

- Responsabile Amministrativo
- Responsabile Tecnico

Che possono anche coincidere nella stessa persona. Inoltre possono delegare funzioni e responsabilità ad altri, previa accettazione degli stessi, in particolare nel caso di gestione esternalizzata.

2. Fatte salve future diverse disposizioni in materia di gestione dei cimitero, concorrono all'espletamento del servizio di polizia mortuaria:

- a) per la parte amministrativa quale:
 - adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebri
 - Polizia Mortuaria e Cimiteriale, concessioni,il Responsabile Amministrativo
- b) per la parte tecnica, quali:
 - il rilascio delle autorizzazioni edilizie e la vigilanza edilizia sulla parte tecnica, sia sulle opere del Comune che dei privati
 - la manutenzione ed eventuale progettazione delle infrastrutture cimiteriali
 - le opere edilizie interne al cimitero e precisamente sui manufatti cimiteriali anche edilizi, quando realizzati dai privati concessionari e per la posa di monumenti,
 - la supervisione sulla gestione delle operazioni cimiteriali se affidata in appalto esterno, ovvero affidata in house
 - la gestione delle operazioni cimiteriali nel caso di conduzione in economia diretta
 - per la gestione e revisione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, e Piani attuativi
 - gestione e custodia

- vigilanza sulla parte tecnica, sia sulle opere del Comune che dei privati
il Responsabile Tecnico
 - c) per la parte sanitaria l'A.S.L., competente per territorio;
 - d) per la gestione operativa e la custodia:
 - il Responsabile Tecnico nel caso di gestione in economia
 - il Concessionario nel caso di concessione o appalto su supervisione del Responsabile Tecnico.
3. Ai sensi dell' art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del competente settore, espressamente delegato, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 48, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 8 Responsabilità e modalità di comportamento

1. Il Responsabile Tecnico, e l'eventuale sostituto nel caso di assenza o di impedimento, è responsabile del servizio nel suo complesso. A tale scopo si giova di collaboratori interni o svolge l'alta sorveglianza in caso di gestori esterni. Anche mediante delega a personale del Comune, come il Custode o il Capo Operaio, o ancora a Gestore esterno:

- a) ha l'obbligo della sorveglianza del cimitero
- b) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295;
- c) verifica all'arrivo del feretro al cimitero, la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture.
- d) verifica l'integrità del feretro;
- e) ritira e conserva (con deposito successivo al Comune) l'autorizzazione per la sepoltura (ex art. 6 del DPR 285/1990);
- f) tiene aggiornato l'apposito registro anche in forma digitale (ex art. 52 del DPR 285/1990);
- g) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- h) vigila sull'apertura e sulla chiusura dei cancelli e degli orari di servizio;
- i) Verifica che i monumenti e le decorazioni siano rispondenti alle prescrizioni del Regolamento e delle Norme Tecniche;
- j) si accerta che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non si assume la responsabilità:
 - per mezzi e/o attrezzature e/o strumenti posti a disposizione del pubblico ma da questi utilizzati in modo improprio;
 - per atti commessi da persone estranee dal servizio cimiteriale predisposto;
 - per furto di arredi funebri.

Chiunque causi danni ne risponde secondo legge (da Codice Civile ovvero Codice Penale).

- k) ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico una copia del presente regolamento ed una copia dei regolamenti disciplinanti tutti i servizi cimiteriali
2. Il custode, il capo operaio e gli operatori cimiteriali, nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno idonei abiti da lavoro o la divisa con i relativi cartellini identificativi e i dispositivi di protezione individuale previsti dal responsabile comunale ovvero dal responsabile dalla gestione tecnica a cui è stato affidato il servizio.
3. Al personale adetto al cimitero
- è fatto obbligo di:
 - a) tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso;
 - c) fornire al pubblico ogni informazione possibile, per quanto di competenza;
 - d) vigilare al fine di far rispettare il presente Regolamento.
 - è fatto rigoroso divieto di:
 - e) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, anche a titolo gratuito
 - f) di accettare mance sotto qualsiasi forma, e specialmente di sollecitarle;
 - g) di asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie
 - h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
 - i) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - j) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti, e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

4. Tutto il personale deve adottare in occasioni delle cerimonie funebri comportamenti idonei alla delicatezza delle circostanze in termini di professionalità e di decoro.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. L'inosservanza dei commi precedenti, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce:
- a) infrazione disciplinare per i dipendenti comunali
 - b) applicazione di penale in caso di soggetti gestori esterni al Comune
 - c) applicazione di sanzione molto grave o gravissima di cui al successivo [Titolo VII -Capo 2 -](#), nel caso di addetti ai servizi funebri privati

Nel caso in cui il fatto costituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 9 Imprese di pompe funebri - delega

1. L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile del deposito mortuario, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

Capo 2 - TARIFFE CIMITERIALI

Art. 10 Servizi gratuiti ed a pagamento – tariffario

1. Tutte le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni, le diverse registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, svolgimento pratiche e stesura contratti, svolgimento sopralluoghi, sono subordinate al pagamento di apposita tariffa/contributo.
2. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari d'interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e/o specificati dal presente Regolamento.
3. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato/ti dal Sindaco in accordo con il Responsabile della A.S.L. competente per territorio;
 - c) i trasporti in ambito comunale di persone defunte sole o con famiglia aventi titolo di "indigenti";
 - d) l'inumazione in campo comune, con esclusione dell'operazione di seppellimento ed esumazione ordinaria/straordinaria;
 - e) la dispersione delle ceneri all'interno del cinerario comune;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di cadaveri di persone indigenti ovvero se esistenti, con familiari/aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa ai sensi del successivo [Art. 12](#) (qualificati "indigenti"), sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico;

tutti gli altri servizi/operazioni/forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono definite nel Tariffario Cimiteriale.

4. Il Tariffario Cimiteriale è un documento unico composto da diverse categorie tariffarie per concessioni cimiteriali, servizi e diritti, anche per consentire una pratica revisione parziale delle stesse;
5. I servizi gratuiti o a pagamento individuati ed indicati dal presente Regolamento, possono essere modificati solo dal Consiglio Comunale.
6. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie ossari cinerari o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 11 Tariffa per servizi

1. Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (inumazione, estumulazione e le varie operazioni cimiteriali, forniture ecc..) s'intende agisca nei rapporti con il Comune a nome e per conto di tutti gli aventi titolo e con il loro previo consenso.
2. Il cittadino che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni, è tenuto ad effettuare il pagamento delle previste tariffe nei modi disciplinati dall'Amministrazione comunale. In caso di mancato pagamento, l'importo dovuto verrà messo a ruolo.

3. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni sono assicurate dal gestore del servizio, previo versamento del corrispettivo dovuto.
4. Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie sono eseguite a pagamento anche nel caso di rinuncia da parte dei familiari a qualsiasi disposizione sui resti (indecomposti). Parimenti è soggetta a pagamento la cremazione dei resti (indecomposti), ove non venga disposto diversamente dai familiari. Parimenti sono a pagamento le operazioni di reinumazione o cremazione dei resti.
5. Le esumazioni ordinarie sia da campo comune che da campo privato (in tal caso vuol dire effettuate allo scadere del periodo di concessione), sono a carico del Comune per le persone indigenti, in ogni altro caso sono a pagamento della relativa tariffa.
6. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della tariffa vigente.
7. Le operazioni cimiteriali straordinarie sono sempre sottoposte al pagamento delle relative tariffe, anche nel caso di rinuncia da parte dei familiari a qualsiasi disposizione sui resti (indecomposti). Parimenti è soggetta a pagamento la cremazione dei resti (indecomposti), ove non venga disposto diversamente dai familiari.
8. Per quelle richieste dall' autorità giudiziaria, poiché tali operazioni non rientrando più nelle spese di giustizia dopo l'abrogazione del R.D. 23.12.1865, le spese relative devono essere corrisposte, preventivamente, dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'esumazione.

Art. 12 Condizioni e modalità agevolative del Tariffario

1. Lo stato di indigenza è determinato quando la persona/nucleo familiare che richiede i servizi oggetto delle presenti disposizioni non possiede mezzi per far fronte al pagamento dei servizi di cui trattasi. L'appartenenza del cadavere a nucleo familiare bisognoso si ha quando è accertato, da parte dei competenti uffici comunali, mediante l'attestazione ISEE per la definizione di condizioni agevolate per l'accesso ai servizi oggetto delle presenti disposizioni.
2. L'Amministrazione comunale applica, su richiesta e dietro presentazione dell'attestazione ISEE della situazione economica equivalente, condizioni agevolate per l'accesso ai servizi cimiteriali, secondo parametri che vengono stabiliti annualmente assieme all'aggiornamento delle tariffe con atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. Gli accertamenti sulla situazione economica per le condizioni agevolate per l'accesso vengono effettuati sul nucleo familiare della persona richiedente uno dei servizi oggetto delle presenti disposizioni.
4. Qualora il cittadino intenda beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni previste, al momento della richiesta del servizio, dovrà presentare una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari impegnandosi a presentare entro 60 giorni la documentazione attestante tale requisiti.

5. A seguito di tale accertamento il Comune fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione in campo comune, esumazione ordinaria del cadavere e/o la cremazione:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune sole e prive di rete familiare;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare.
- d) Per le salme di persone residenti nel Comune per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.

6. Nel caso di cadavere per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, ovvero nessuno faccia richiesta per la sepoltura, il Comune ha la facoltà di disporre, secondo necessità organizzative cimiteriali:

- a) la inumazione con oneri a proprio carico anche relativi alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura,
- b) la cremazione con oneri a proprio carico, inclusa la operazione di dispersione nel cinerario comune.

7. Nel caso si fosse in presenza di espressa volontà scritta da parte del defunto di non essere cremato, il cadavere verrà obbligatoriamente inumato in campo comune.

8. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme o beni appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

9. Nel caso di persone di cui alla lettera d) del comma 5, qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

10. In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale. Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

11. Per i funerali effettuati dal Comune per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune potrà rivalersi sul Comune di residenza.

12. E' comunque facoltà del comune di derogare dall'applicazione di queste agevolazioni, con adeguata motivazione, qualora esigenze di bilancio lo imponessero.

Capo 3 - DICHIARAZIONE, DENUNCIA O AVVISO DI MORTE

Art. 13 Denuncia delle cause di morte e accertamento di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta all'Ufficiale dello Stato Civile:

- in caso di morte in casa, da uno dei congiunti o da una persona convivente o loro delegato,
- in caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o suo delegato

entro 24 ore dal decesso, secondo l'art.72 del Regolamento dello Stato Civile approvato con il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

2. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni, secondo il modello ISTAT ed entro 24 ore dal decesso. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte secondo modello ISTAT è affidata, ai sensi dell'art. 1, c. 4 del D.P.R. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione di riscontro diagnostico. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

3. L'accertamento di morte è effettuato:

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'A.S.L. territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.

L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

4. Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Giunta regionale. Se la malattia infettiva è compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. competente per territorio dove è avvenuto il decesso.

5. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve essere fatta con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

6. Nel caso di cadaveri, portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 14 Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio di Stato Civile, al momento del recepimento della denuncia di morte o della richiesta di seppellimento, informa il cittadino, o chi da lui delegato, sugli adempimenti preliminari alla esecuzione dei servizi cimiteriali.
2. Nel ricevere la scheda di morte, provvede affinché i dati ivi contenuti siano posti a conoscenza del medico necroscopo incaricato dell'accertamento, ovvero può in via generale, di concerto con le A.S.L. e secondo le direttive di organizzazione eventualmente emanate dalla Regione, delegare il medesimo alla sua ricezione.
3. Ricevuta la dichiarazione di morte, la denuncia di causa di morte ISTAT, il certificato per il trasporto, il certificato necroscopico, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio promuove gli accertamenti necroscopici e, se del caso, la denuncia del medico curante. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.
4. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 Ordinamento dello stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc...

Art. 15 Morte sul suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi presunta, il corpo sarà trasportato alla camera di osservazione.
2. Se vi è sospetto di reato il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.
3. Per il riscontro diagnostico e le autopsie si osservano le disposizioni del presente Regolamento e degli artt.37 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e s.m.i..

Art. 16 Rinvenimento di cadavere o parte

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve darne subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, o a quella di Pubblica Sicurezza o alla A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. competente per territorio incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.
3. L'autorizzazione per la sepoltura nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 17 Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. n.285/1990. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento dello stato civile), viene rilasciata specifica certificazione medica (che serve per l'atto di nascita) da inviarsi al Comune ove è avvenuta la nascita, che provvede al rilascio delle successive autorizzazioni per il trasporto e la sepoltura o la cremazione su istanza.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati nell'art.7, 2° e 3° comma del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. competente per territorio, accompagnata da apposito certificato medico.

3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, come pure per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane (art. 7 del D.P.R. n. 285/1990):

- i genitori sono informati dalla Direzione sanitaria della possibilità di richiedere la sepoltura ed esprimono alla medesima Direzione l'eventuale volontà di avvalersene;
- la Direzione sanitaria inoltra all'A.S.L. certificazione circa la richiesta pervenuta, indicando la presunta età del feto o prodotto abortivo;
- l'A.S.L. rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l'evento;

qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili avviandole alla cremazione.

Capo 4 - ATTIVITA' NECROSCOPICA E DEPOSITI SALME E CADAVERI

Art. 18 Attività necroscopica

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.Lgs. n. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.³

2. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, Le A.S.L. individuano i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del Codice Penale.

4. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte viene autorizzata dal medico necroscopo secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua valutazione.

³ D.P.R.. 285/90 - Articolo 14

I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.

5. I riscontri diagnostici sui cadaveri e le rettifiche alla scheda di morte sono disciplinate dalla legge. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
6. Della esecuzione del riscontro diagnostico si dà preventiva notizia al Comune, il quale procede alla conseguente modificazione delle autorizzazioni rilasciate.
7. Gli oneri derivanti da riscontro diagnostico e autopsia sono a carico dell'A.S.L. o dell'Amministrazione che li richiede.
8. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra pubblica autorità, dispongano l'avvio del cadavere verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
9. La pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue una copia dell'atto da far pervenire al Servizio Cimiteriale.
10. Prima che siano trascorsi i termini del periodo di osservazione, il trasferimento eccezionale della salma dal luogo del decesso in camera ardente appositamente allestita per la celebrazione di esequie particolari è autorizzato dal Comune previo parere della Autorità sanitaria.

Art. 19 Intervento del medico necroscopo

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel Comune, il Sindaco o il Suo delegato richiede all'A.S.L. competente per territorio l'intervento del medico necroscopo.
2. Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.
3. La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post mortali. La relativa certificazione resta allegata al registro degli atti di morte.
4. Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 74 comma 2 del D.P.R. n. 396/2000.

Art. 20 Periodo di osservazione, depositi di osservazione e obitori

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 del D.P.R. 285/90.
2. Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (L. 91/1999 e s.m.i.).
3. Il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporre la variazione del periodo di osservazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.

4. Si richiama inoltre la specifica normativa nazionale di cui al Capo II del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i. relativamente a morte improvvisa, o per malattie infettive e manifestazioni di vita
5. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio adotta Le misure necessarie, nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Salute, sono adottate dall'A.S.L. competente secondo la vigente normativa.
6. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richieste dei famigliari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria/ il deposito mortuario della struttura stessa, qualora esistente.
7. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'A.S.L. territorialmente competente ha certificato l'anti-igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
8. Il deposito delle salme di cui al comma 6, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
9. Gli aventi diritto possono far trasportare, a loro spese, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria/ al deposito mortuario di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - c) all'obitorio;
 - d) all'abitazione propria o dei familiari;
 - e) ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990;
10. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della A.S.L. territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.
11. Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato di trasporto salma, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.
12. La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia del certificato di trasporto salma.
13. Il deposito di osservazione è destinato a ricevere e tenere in osservazione le salme di persone:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D.P.R. n. 285/1990 artt. 12,13,14,15 e il D.Lgs. n. 267/2000.

14. Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

Art. 21 Cappelle cimiteriali e Camere mortuarie

1. I cimiteri devono essere dotati di Camera Mortuaria, destinata all'accoglimento temporaneo dei cadaveri in attesa di sepoltura e/o per consentire lo svolgimento dell'esequie nel caso sia richiesto, o nei casi di avversità meteorologica (pioggia, ecc.), oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale, per le camere mortuarie.

2. Qualora si presentasse la necessità di sosta del feretro in ambito cimiteriale:

- per il prolungarsi dei tempi di pompa funebre e/o seppellimento,
- a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura dei cimiteri e quindi delle attività lavorative connesse,
- perché non è stato possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi,

questa potrà avvenire nel deposito mortuario del Cimitero.

3. Nel caso in cui il feretro non dovesse essere ritirato e destinato alla prevista sepoltura da parte dei familiari, in seguito all'idonea attivazione di tempestivo avviso indirizzato ai familiari/aventi titolo del defunto, vige quanto disposto dal successivo [Art. 79](#).

4. I feretri in transito su autofunebri, nel caso in cui dovessero interrompere il viaggio di trasferimento per breve sosta d'itinerario o per sosta connessa al tardo arrivo del feretro dal luogo di decesso, autofunebre con feretro o solo feretro, dovranno/à obbligatoriamente sostare all'interno di idoneo spazio nel Cimitero per massimo 24 ore, attuando condizioni di decoro e sorveglianza, oppure consentendo la traslazione del feretro all'interno del deposito mortuario stessa, per il solo periodo della sosta breve (massimo 24 ore).

5. La camera mortuaria può essere organizzata anche in modo da poter essere suddivisa in più salette adeguate anche per lo svolgimento complessivo o parziale a camere ardente, garantendo sempre l'uso di legge.

6. In caso di necessità e quanto l'ampiezza del deposito mortuario lo consente, ovvero vi sia la possibilità di suddivisione in due vani, uno dei due vani potrà essere destinato alla conservazione temporanea di urne cinerarie o cassette resti ossei anche per 15 mesi consecutivi, purché il vano attrezzato sia dotato di ventilazione naturale, illuminazione naturale o elettrica adeguata, scaffalatura idonea per il ricovero di urne e cassette ceneri/resti, organizzata in modo da poter perfettamente individuare e distinguere un posto di ricovero dall'altro. Tale vano dovrà essere dotato anche di idonea porta di accesso e condizioni generali tali da impedire trafugazioni di resti ricoverati.

7. La Cappella Cimiteriale è quella costruzione, non obbligatoria per legge, destinata all'uso collettivo per lo svolgimento sia del rito funebre religioso che per la celebrazione di riti e preghiere religiose dedicate principalmente ai defunti (es. anche

la Sala del Commiato). Il loro uso pertanto è principalmente votato alla commemorazione dei defunti.

8. All'interno della Cappella Cimiteriale potranno essere collocate Lapidi alla Memoria di richiedenti e defunti previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 22 Struttura del commiato

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale può prevedere che nell'ambito cimiteriale venga attuata una "struttura per il commiato". Tale struttura è atta a consentire una dignità a tutti i riti di commiato, quindi sia religiosi che non religiosi, nell'ambito della quale, su richiesta del familiare del defunto, si possono tenere i riti e/o le cerimonie per la commemorazione e/o per il commiato.

2. Tale struttura può essere realizzata e gestita o direttamente dal Comune o mediante Concessione di LL. PP. o appalto dei servizi cimiteriali; può essere utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme solo se realizzata nell'area di rispetto cimiteriale. I reparti di vestizione e tanatoprassi, qualora previsti, sono utilizzabili anche dalle imprese di pompe funebri con modalità dettate da ordinanza del Sindaco, che dovrà garantire la "par condicio" fra tutte le imprese di pompe funebri che volessero utilizzare tale struttura.

3. Nella struttura potranno essere svolti piccoli uffici funebri, veglie, cerimonie laiche o di altre religioni, mettendo tutte le componenti di cui al comma 2 a disposizione di tutti i cittadini e tutti i soggetti che svolgono attività in ambito funerario sia locali che esterni (di altri comuni o paesi nel caso in cui si trovino a svolgere un servizio di pompa funebre nel territorio comunale).

4. La funzione è di qualificare il servizio funebre e parificarlo offrendo opportunità di commiati diversi, senza sovrapporsi alla tradizionale prassi dell'ufficio religioso svolto in genere presso la chiesa parrocchiale di residenza del defunto.

5. Il Comune controlla il funzionamento del servizio per il commiato anche avvalendosi dell'A.S.L. per gli aspetti igienico-sanitari. Il controllo è esercitato anche sotto l'aspetto sanzionatorio da prevedersi nel disciplinare tecnico-prestazionale che sarà parte integrante della eventuale convenzione da stipulare tra Comune e Gestore.

Art. 23 Cadaveri a disposizione della scienza

1. I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'art. 32 del Regio Decreto 1592/19334, nelle sale settarie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia. L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settarie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.

2. L'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa

⁴ T.U. 1592/1933 estratto: art. 32.

Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico. I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.

3. Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a totale carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.

4. I cadaveri, di cui al comma 1, devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.

5. È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio.

Art. 24 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i congiunti possono disporre in base al grado di parentela all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, equiparata al coniuge, purché non si oppongano altri aventi pari grado di parentela. L'ordine su esposto vale anche per collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti ecc...Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre del cadavere e dei funerali e da successivi provvedimenti in ordine alla salma e alla sepoltura.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Art. 25 Tanatoprassi e imbalsamazione

1. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

2. La pratica della tanatoprassi⁵ è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente

3. I trattamenti per l'imbalsamazione⁶ del cadavere sono richiesti dai familiari e possono iniziare solo dopo l'accertamento della morte.

⁵ Tanatoprassi: è un trattamento "post-mortem" che consiste nella cura igienica di conservazione del corpo. Ma soprattutto è un trattamento che ha lo scopo di realizzare un processo altamente igienico nel settore funerario e cimiteriale. La tanatoprassi prevede un'iniezione nel sistema arterioso di un fluido conservante e una serie di cure estetiche che consentono di mantenere un'immagine integra del defunto, eliminando per alcune settimane il processo di decomposizione. Inoltre, viene garantito il naturale processo di scheletrizzazione del cadavere nel tempo massimo di 10 anni. La tanatoprassi si distingue dall'imbalsamazione in quanto metodo di conservazione temporanea.

4. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo dell'A.S.L. competente per territorio, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 30 settembre 1990 n. 285.
5. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a. dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
6. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Capo 5 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

Art. 26 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Salvo l'eventuale il nulla osta dell'autorità giudiziaria, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.
2. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo [Art. 29](#) e trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli artt. 9,10,11 del D.P.R. 285/1990.
3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
4. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Sono da evitare i tessuti sintetici in quanto ostacolano il processo di mineralizzazione.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, tra scorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

⁶ L'imbalsamazione è un'operazione intesa a conservare inalterato, dopo la morte, il corpo dell'uomo e degli animali. Le pratiche d'imbalsamazione, si basano essenzialmente su due operazioni: sottrarre forti quantità di acqua al cadavere e impedire o ritardare la putrefazione.

Capo 6 - AVVIO ALLA SEPOLTURA

Art. 27 Autorizzazione al seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'Ufficiale di Stato Civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dal Responsabile dell'A.S.L. .
4. Imprese e privati, nello svolgimento delle pratiche presso gli uffici comunali, hanno parità di trattamento.

Art. 28 Piastrina di riconoscimento

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepolture in concessione, ritirare dal competente ufficio comunale, una targhetta metallica portante un numero di riferimento al registro dei seppellimenti e l'anno del decesso.
2. Sul coperchio di ogni feretro, da chiudersi a viti a cura dei necrofori, ammesso nel cimitero è sempre d'obbligo:
 - apporre una targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
 - apporre una targhetta metallica, con il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo 7 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

Art. 29 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento.
2. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli artt. 30, 31, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990. In particolare si evidenzia che sia la cassa di legno che quella in metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 - a) Per inumazione:

- la bara⁷ deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;
- b) Per tumulazione:
- il cadavere⁸ deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
- e) Per la cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere, in ogni altro caso, deve essere racchiuso in cassa rivestimento esterno in zinco.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche in caso di sepoltura provvisoria/temporanea.

3. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili negli addobbi e imbottiture delle casse.

4. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da assorbire qualsiasi gocciolamento di liquidi. Dovrà pure essere posizionato un prodotto che favorisca la putrefazione.

5. La rispondenza alle caratteristiche previste dovrà essere dimostrata dalle imprese di Pompe Funebri tempestivamente a richiesta del Responsabile del servizio.

⁷ Le parole Feretro, Bara e Cassa da morto sono tra loro sinonimi. In genere però alla parola feretro si attribuisce un'accezione particolare ovvero quella della cassa o bara allestita con la deposizione del cadavere, ovvero bara + cadavere.

⁸ Circ. Min. della Salute 24/1993, 15. SOSTANZE E MATERIALI CHE SI RINVENGONO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI.

(...) Si premette che:

Per comune nozione si definisce come cadavere il corpo dell'uomo dopo che ne sia stata accertata la morte. Per salma si intende il corpo umano esanime, ma prima che sia trascorso il periodo d'osservazione, dopo il quale la spoglia mortale sarà considerata cadavere.

La tutela penale del cadavere si estende anche alle singole parti anatomiche, qualunque esse siano, purché sia riconoscibile la loro originaria appartenenza al corpo umano.

6. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente oppure utilizzando materiale biodegradabile diverso dal legno autorizzato con Decreto del Ministero della Salute sentito il Consiglio Superiore della Salute.

7. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, salvo prescrizione, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L., di nuovo feretro o di rivestimento totale (esterno) con lamiera metallica in zinco⁹ di spessore comunque non inferiore a mm. 0,660 ovvero si raccomanda sia prescritta, secondo condizioni del resto mortale, lo spessore mm. 0,740 in quanto meglio performante alle sollecitazioni dovute ai vari spostamenti e traslazioni dei contenitori, per il tipo di trasferimento richiesto.

8. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempre ch  non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento   stato impiegato il doppio feretro e il cadavere   destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione, nonch  praticate aperture sul fondo della cassa metallica esterna, ovvero sempre quando possibile, si dovr  provvedere alla eliminazione totale della controcassa in zinco. Il rifiuto metallico, dopo il trattamento idoneo potr  essere indirizzato allo smaltimento/recupero.

9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione: la cassa deve riportare impresso e ben visibile sulla parte esterna del coperchio il marchio di fabbrica del dispositivo impiegato ed estremi del modello con indicazione degli estremi della sua certificazione.

10. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necrofori, sar  collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porter  ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Art. 30 Contenitori dei resti mortali¹⁰

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto.

2. Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli)   sufficiente l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di

⁹ La legge italiana consente alle industrie funerarie di lavorare lo zinco con spessori molto ridotti, nell'ordine di 0,66 millimetri (solo nella tumulazione "in deroga" ex Art. 106 DPR n.285/1990 e conseguente allegato di cui al paragrafo 16 Circ. Min. n.24/1993,   richiesto uno zinco rinforzato di 0,74 mm, corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI).

¹⁰ Circ. Min. della Salute 10/1998 art. 1 Definizione.

In sintesi: si definisce "resto mortale" l'esito della trasformazione di un cadavere: per un cadavere inumato, dopo 10 anni dalla inumazione, e per un cadavere tumulato, dopo 20 anni dalla tumulazione.

contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:

- a) l'uso dell'originario feretro, ove possenga ancora tali caratteristiche;
 - b) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm. casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
3. È obbligatorio che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
4. Solo nel caso in cui il Responsabile delle operazioni cimiteriali / appaltatore dei Servizi cimiteriali o suo delegato (caposquadra) come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le esumazioni e/o le estumulazioni abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere ovvero risulti idoneo l'impiego del lenzuolino biodegradabile di cui al DM 09/07/2002.

Capo 8 - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 31 Norme generali sul trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme o dei cadaveri.
2. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
3. Nella nozione di trasporto di salma o di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
6. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990.
7. Previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, si procede alla esumazione/estumulazione e il rappresentante dell'A.S.L. verifica che le condizioni igienico sanitarie siano adeguate all'operazione di trasferimento; nel caso prescrive gli adeguamenti necessari da fare prima di procedere. Alla operazione devono sempre assistere il custode/capo operaio e due testimoni.

Art. 32 Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri, congruente con l'orario di apertura;

- c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) percorsi consentiti
- f) luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito
- g) Modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale

2. L'autorizzazione al trasporto di cadavere compete al Dirigente competente del Comune di decesso, o al Dirigente competente del Comune di sepoltura in caso di trasferimento di cadaveri, resti ossei o ceneri.

3. Il Sindaco o suo delegato, è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

4. Fanno eccezione alla competenza di cui al comma 1:

- a) i trasporti di prodotti abortivi di cui all'art.7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente l' A.S.L. competente per territorio;
- b) i trasporti di cadaveri di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/1990, per i quali è competente la pubblica Autorità che ha disposto il trasporto.

5. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;

- a) esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- b) elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

6. L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica richiesta, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro.

7. Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile Amministrativo può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale. Tale trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica, salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

9. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica. Sindaco può disporre con provvedimento motivato l'assunzione degli oneri relativamente alla fornitura del feretro, del trasporto e della sepoltura nei cimiteri cittadini secondo tariffe di Tariffa Cimiteriale

Art. 33 Vigilanza, controlli e coordinamento

1. I trasporti di salme nonché i trasporti di ceneri, resti mortali di cui al Capo IV del D.P.R. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio comunale devono necessariamente essere effettuati dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.
3. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso ai cimiteri cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso ai cimiteri ed alla disponibilità di sepolture.

Art. 34 Trasporto di salma e adempimenti conseguenti

1. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.
2. Per i trasporti di salma, il medico curante o comunque appartenente al Servizio sanitario nazionale, compila apposita attestazione.
3. Il trasporto ha luogo in condizioni tali da non ostacolare eventuali, manifestazioni di vita e senza pregiudizio per la salute pubblica, a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione del cadavere dall'esterno.
4. Se le strutture di cui al comma 1 sono situate nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette il certificato di trasporto salma alla A.S.L. competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa A.S.L..
5. Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo il certificato di trasporto salma alla A.S.L. ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla A.S.L. ed al Comune sede della struttura ricevente. Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla A.S.L. competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione

Art. 35 Trasporto funebre in ambito comunale

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è svolto dalle Imprese di Pompa Funebre e non è assoggettato al diritto di privativa di cui al punto 8 dell'art. 1

del R.D. 2578/1925¹¹ per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. 267/2000. Le Imprese di Pompa Funebre che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento ovvero da uno specifico eventuale, in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purché in possesso della prescritta autorizzazione. L'autorizzazione al trasporto e all'accesso al cimitero delle Imprese può essere sospesa in caso di gravi infrazioni al presente Regolamento.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.
4. È incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli artt. precedenti o da un ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui alla L. 267/2000.
5. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art.358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990 n.86¹².
6. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
7. I trasporti funebri si effettuano con carro funebre + n°4 necrofori/autisti;
8. Il trasporto, eseguito con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza¹³, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il

¹¹ R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, T.U. sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

Capo I - Costituzione ed amministrazione delle aziende speciali.

Art.1 (art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047)

1. I comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

... omissis ...

8) trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;

... omissis ...

¹² Estratto della Legge 86/1990 "Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", Art. 18:

1. L'art. 358 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 358. (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). - Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

¹³ R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

... omissis ...

Art. 27 (art. 26 T.U. 1926).

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di Salute pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

... omissis ...

rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

9. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompa Funebre al Responsabile Amministrativo del Comune che rilascerà entro 24 ore apposita autorizzazione ovvero scaduto tale termine l'autorizzazione stessa si riterrà rilasciata ai sensi dell'istituto del "silenzio/assenso". Non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. È vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre. Dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

10. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o dalla camera ardente al luogo di culto (o luogo della commemorazione) e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

11. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

12. E' consentito il trasferimento della salma a cassa chiusa, dai luoghi di cura o altro sino all'abitazione da intendersi come porta di ingresso pedonale all'alloggio di qualunque abitazione (condominio, villetta, casa a più piani ecc.) e comunque ove trovasi la camera ardente organizzata all'accoglimento del feretro, così come da essa ha inizio il trasporto funebre con o senza corteo.

13. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

14. In assenza di richieste di cui al comma precedente da parte di chi dispone del funerale a chi esegue il trasporto, il feretro verrà trasportato direttamente al luogo di sepoltura.

15. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile Amministrativo prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

16. Per le salme destinate al cimitero, il servizio terminerà con la collocazione del feretro, a cura dell'impresa funebre, nella sepoltura (tumulazione o inumazione) in assistenza al necroforo in servizio;

Art. 36 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato con ordinanza sindacale a seguito di domanda degli interessati.

2. Per il trasporto di salme da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

3. Il trasporto di cadaveri nel cimitero di altri Comuni a richiesta degli interessati, previa autorizzazione del Responsabile Amministrativo è correlato dai seguenti documenti:

- a) Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione

dei dati anagrafici del defunto in caso di impossibilità a reperire il permesso di seppellimento.

- b) Comunicazione del trasporto indirizzata al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o del deposito mortuario del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare il feretro finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.
6. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri allegati in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
7. Chi riceve il feretro accerterà la regolarità dei documenti e la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura cui è destinato, quindi compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia: una verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile dei servizi cimiteriali. L'ufficio competente, dovrà compilare e firmare il verbale di presa in consegna del cadavere che dovrà essere spedito all'Ufficio del Comune di provenienza del defunto.
8. Il feretro proveniente da altro Comune:
- deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento;
 - salvo diversa autorizzazione, è trasportato direttamente al cimitero, ove, da parte del gestore, sono accertate sia la regolarità dei documenti che le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato, ai sensi dell'Art. 29, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
 - per giustificati motivi, e sempre che si tratti di salme contenute in casse regolamentari, il responsabile del servizio può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private, da dove seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
9. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'Art. 29; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, occorre praticare al cadavere il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stato imbalsamato. I trattamenti conservativi sono svolti a cura della impresa di pompe funebri interessata e sono eseguiti secondo quanto previsto dalla norma nazionale vigente e quanto eventualmente prescritto dall'A.S.L. competente per territorio.
10. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, si effettua, dalla partenza all'arrivo, con lo stesso carro, sempre che non vi sia sosta fino al luogo di

sepoltura o che non si tratti di sosta limitata al tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile.

11. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti di cadaveri destinati alla cremazione.

Art. 37 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Le prescrizioni di cui all'art. 27 D.P.R. 10.9.1990 n. 285 si applicano per il trasporto di salme per o da altro Stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R. D. 1.7.1937, n. 1379. In questo caso, in conformità a quanto disposto dall'art.27 del D.P.R. 285/1990, il cadavere deve essere accompagnato dal passaporto mortuario rilasciato dal Sindaco, per i cadaveri da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale.

2. Per gli Stati non aderenti a tale Convenzione si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

3. Per l'introduzione nel territorio nazionale di un cadavere, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art.28 del D.P.R. 285/1990

4. Per l'estradizione di un cadavere verso Stato non aderente alla convenzione, la domanda deve rivolgersi Sindaco del Comune in cui si trova il cadavere in conformità all'art.29 del D.P.R. 285/1990.

5. Si applicano in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 38 Trasporto di ceneri e resti

1. Con il comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 254/2003 è stata introdotta norma dettante la definizione di resto mortale: è considerato resto mortale ogni cadavere inumato da oltre 10 anni ovvero tumulato da oltre 20 anni.

2. Per l'autorizzazione al trasporto di resti mortali e di ceneri è competente il Comune di partenza, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 285/1990:

- a) Se il trasporto avviene dentro il cimitero è sufficiente la sola registrazione di cui a all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
- b) Se il trasporto avviene entro il Comune è sufficiente l'autorizzazione del competente ufficio comunale.

3. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per Stato estero non opera la convenzione internazionale di Berlino, che vale solo per i cadaveri, e la competenza circa l'autorizzazione spetta:

- al Sindaco;
- all'Autorità Consolare italiana all'estero

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e/o di ossa umane e di resti mortali assimilabili.

5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di caratteristiche ai sensi dell'[Art. 86](#) del presente Regolamento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate di caratteristiche ai sensi dell'[Art. 81](#) del presente Regolamento.

Art. 39 Trasporti gratuiti a carico del comune

1. Sono a Carico del Comune, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:

- a) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
- b) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria;
- c) salme di persone nel caso in cui non sia possibile accertare l'identità
- d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
- e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del Centro Servizi Sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.
- f) Salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
- g) Cadaveri destinati allo studio e alla ricerca
- h) Parti anatomiche riconoscibili, feti, nati morti, ossa o resti mortali rinvenuti sul territorio comunale

2. Sono invece a pagamento tutti gli altri trasporti e servizi funebri di salma o cadavere. Il trasporto può essere fatto a cura e spese della famiglia con servizi e trattamenti speciali

3. E' a carico del Comune e a tariffa agevolata il trasporto di cadaveri di "indigenti" ovvero di defunti di famiglia/avente titolo indigente il quale stato di bisogno è dichiarato dal Responsabile del Settore Servizi Sociali comunali, quando trattasi di cittadini deceduti e/o residenti a Comune, per i quali venga fornita la cassa ad onere del Comune ai sensi dell'Art. 10; tale trasporto sarà svolto con carro chiuso ed il tragitto dal luogo di decesso o obitorio al cimitero include anche la sosta (con scarico e carico del cadavere) per lo svolgimento delle esequie in chiesa o altro luogo di culto che sarà indicato dai familiari/aventi titolo.

4. E' compito del Comune il recupero delle salme su richiesta di una pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Autorità Giudiziaria, ecc.), dal luogo di decesso (pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato) al deposito di osservazione o all'obitorio. Nel caso la pubblica Autorità disponga il trasferimento in locali diversi da quelli indicati, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali verrà ugualmente eseguito, ma con oneri a carico della pubblica Autorità che lo ha disposto.

5. Il Comune svolge il servizio di cui al comma precedente anche mediante convenzione con privati. Le tariffe sono comprese nel Tariffario cimiteriale.

Art. 40 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane; il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenuto conto delle disposizioni riportate nel presente regolamento.

2. L'ufficio comunale fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con le modalità di cui al comma 1°, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

Art. 41 Rimessa delle auto funebri e sosta autofunebri di passaggio

1. I trasporti funebri sono eseguiti a mezzo di autofunebri idonee e conformi alle norme del D.P.R. 285/1990, Regolamento di polizia mortuaria, e del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento.

2. All'interno della vettura può essere collocato sul feretro un mazzo o cuscino di fiori, purché non trapelante umidità.

3. Per i trasporti fuori Comune è vietato collocare all'esterno del carro fiori o altro.

4. Le autofunebri devono essere tenute sempre in perfetto stato di funzionamento e decoro. Devono essere disinfettate almeno una volta al mese e in particolare ogni volta che si verifichi una perdita dal feretro, e ogni qual volta siano state trasportati cadaveri di persone decedute per malattie infettive. Le autofunebri destinate al trasporto dei cadaveri su strada sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto.

5. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la sanificazione delle auto funebri. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

6. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

7. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di quanto disposto all' [Art. 21](#).

Art. 42 Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, sono richiesti direttamente dai familiari del defunto e intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa, o in altro luogo di culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

4. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione richiesta per le commemorazioni tradizionali.

5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 43 Trasferimento di cadaveri senza funerale

1. Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 44 Trasporto di feti, parti anatomiche riconoscibili e cremazione

1. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al Cimitero.

2. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15/7/2003 n. 254.

3. Per la cremazione dei prodotti abortivi di cui all'Art. 17, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni al trasporto sono rilasciate dall'A.S.L. competente per territorio.

4. Le spese di trasporto, di cremazione e di dispersione delle ceneri nel cinerario Comunale sono a carico della struttura sanitaria di degenza.

Art. 45 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Per i morti di malattie infettive-diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco previa osservanza delle prescrizioni dell'autorità sanitaria come previsto dall'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990.

2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo

due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

5. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il responsabile A.S.L. detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

6. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

7. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere sia portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

8. Nel caso sia ritenuto necessario, su istruzione dell'autorità sanitaria di cui ai commi precedenti, le salme possono essere trasportate anche prima del termine di 24 ore dal decesso in locali di osservazione, e di qui, dopo il termine prescritto, direttamente al luogo di inumazione, tumulazione, cremazione.

Art. 46 Trasporto di cadaveri per ragioni scientifiche e di studio – Prelievo per trapianto terapeutico

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, giusto quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90.

2. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della Legge 91/1999.

Capo 9 - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 47 Attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;
- b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di salme.

2. Le imprese di pompe funebri per poter svolgere la loro attività dovranno ottenere l'autorizzazione dal Comune e dalla Questura.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. Chiunque effettui il trasporto di salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n.86.
5. A richiesta dei dolenti, le imprese di cui al comma 1 possono svolgere attività di tanatoprassi.
6. Le imprese, fermo restando il possesso della licenza di cui all' art. 115 del T. U. della legge di Pubblica Sicurezza¹⁴, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.
7. Le imprese di pompe funebri, a richiesta e per conto delle famiglie in lutto, quando e se munite di delega, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici comunali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario.

Art. 48 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di svolgere attività di onoranze funebri e di gestire contemporaneamente servizi cimiteriali
 - b) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - e) offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - f) di svolgere attività commerciali o di accaparramento all'interno dei cimiteri;
 - g) trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nel cimitero oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni
 - h) evitare di esporre i prezzi di vendita di beni e servizi offerti nei negozi di vendita, sale espositive e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri;

¹⁴ T.U. Della Legge di Pubblica Sicurezza, estratto: CAPO IV - Delle agenzie pubbliche Art. 115. (art. 116 T.U. 1926). Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. E' ammessa la rappresentanza.

- dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita con la relativa tabella descrittiva;
- i) utilizzare la forma dell'appalto per la gestione delle camere mortuarie o obitori, nonché per trasferire le salme dai piani dei vari istituti di cura o dalle abitazioni private o dall'ospedale fino al luogo di osservazione;
 - j) utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.
 - k) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare il cadavere lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - l) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per lo svolgimento dei funerali e per l'arrivo del cadavere al cimitero;
2. Ogni violazione a tali disposti comporta sanzione gravissima. L'inosservanza del punto e), compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre alla applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni ecc....

Art. 49 Sospensione e revoca dell'attività funebre

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.
2. La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
3. La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'[Art. 48](#) comma 1, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione di accesso al cimitero.

Titolo II - AREA CIMITERIALE

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50 Disposizioni generali – Gestione - Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/1990. Inoltre nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 396/2000¹⁵ Regolamento di Stato Civile e secondo l'Art. 27 del presente Regolamento; nessuna salma potrà essere tolta da una sepoltura per essere trasferita in un'altra, se non con le prescritte autorizzazioni.
2. Il Comune gestisce i cimiteri secondo le forme previste dall'Ordinamento degli Enti locali, ex legge D.Lgs. 267/2000 e secondo modalità individuate negli Art. 4 l'Art. 6 del presente Regolamento.
3. Il sistema cimiteriale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le sepolture in tali campi sono gratuite e sono eseguite in campi separati per adulti e bambini. I posti vengono di regola assegnati in ordine progressivo.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi i cimiteri possono avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari. Tali sepolture sono soggette a concessione amministrativa a pagamento.

¹⁵ DPR n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" (estratto):

... omissis ...

Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi di cui all'articolo 10.

... omissis ...

5. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento sia all'interno che ad altro o da altro cimitero di cadaveri, di resti, di ceneri - dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale o formato digitale, di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, conservando i relativi atti ad essa riferiti.
6. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 267/2000.
7. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
8. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990.

Art. 51 Reparti speciali nei cimiteri

1. Possono essere riservati campi speciali da destinare al seppellimento dei cadaveri, alla conservazione dei resti ossei, o ceneri di persone professanti culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla realizzazione e gestione di tali reparti saranno inseriti nel Tariffario Cimiteriale.
3. E' da individuarsi, in ogni cimitero comunale, un campo speciale per cadaveri inconsunti da destinare all'inumazione dei resti mortali quando provenienti dalle estumulazioni, in quanto il tempo di permanenza per tali resti in seppellimento in terra è a ciclo ridotto ad 5 anni ovvero ad anni 2, nel caso di utilizzo di particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione come determinato dalla Circolare del Ministro della Salute 10/1998.
4. Gli arti, le altre parti anatomiche ed i feti vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai suoi familiari; in tal caso, in via transitoria, vengono inumati in campo speciale per cadaveri inconsunti assieme ai nati morti di cui all'Art. 17. Tale campo può coincidere con quello per cadaveri inconsunti. Per queste tipologie non è prescritta la denuncia di morte, ma dovranno essere registrati nei registri cimiteriali.

Art. 52 Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione secondo l'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Inoltre, nel Cimitero del Comune possono essere sepolti:

- f) i cadaveri delle persone nate nel Comune;
 - g) i cadaveri delle persone non residenti ma avente il coniuge sepolto nel Cimitero;
 - h) i parenti dei residenti entro il 2° grado;
 - i) i cadaveri delle persone residenti nel Comune prima del loro ricevimento in strutture socio-assistenziali pubbliche o private di altri Comuni ed ivi decedute;
 - j) i resti mortali delle persone sopra indicate, nelle lettere f,g,h,i;
 - k) limitatamente per sepoltura in campo comune, i cadaveri delle persone sole, non residenti aventi i seguenti requisiti;
 - 1) parenti entro il 2° grado sepolti nel Cimitero;
 - 2) parenti in vita entro il 3° grado residenti nel Comune
3. Possono essere sepolti nel Cimitero comunale anche i defunti non rientranti nelle categorie di cui ai commi 1 e 2, compatibilmente con la disponibilità e con precedenza alle categorie di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel cimitero comunale possono essere accolti i resti ossei e le ceneri delle persone ovunque residenti ed ovunque decedute, purché in vita avessero espresso la volontà di essere sepolte nei cimiteri del Comune. Tale volontà va dichiarata dall'avente diritto.
5. La ricezione dei resti ossei e delle ceneri è subordinata alla disponibilità di spazi e viene autorizzata in via secondaria e residuale rispetto alle esigenze, anche di previsione, degli aventi diritto di cui al comma 1, lettere da a) a e), e secondo tariffe come da Tariffa Cimiteriale.
6. Nei modi previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale, possono essere disperse in apposita area riservata le ceneri di persone ovunque decedute, ovunque residenti, purché, nel caso della dispersione delle ceneri, avessero espressa volontà in vita di tale pratica secondo l'Art. 84.
7. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute i cadaveri, le ceneri i resti ossei nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi, ossari, cinerari o sepolture private oggetto di concessione cimiteriale ai sensi dell' Art. 95 e dell' Art. 103.
8. E' data facoltà, altresì, ai coniugi superstiti residenti da almeno 10 anni, richiedere il trasferimento in un cimitero cittadino del cadavere del coniuge defunto.

Capo 2 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE COMUNALE

Art. 53 Piano regolatore cimiteriale

1. Il piano cimiteriale ha lo scopo di prevedere le necessità di sepolture future e conseguenti interventi relativi alle aree cimiteriali, e di individuare le prescrizioni tecniche relative ad ogni intervento nel cimitero. Il piano cimiteriale, adottato in conformità alle norme di legge, integrato dalle norme tecniche, ed in particolare dal documento Norme Tecniche di Attuazione, che ne fa parte integrale, è il piano di settore in ambito urbanistico che regola la gestione del servizio cimiteriale assieme al Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Piano Cimiteriale sarà composto da:
 - a) una relazione geologica-geotecnica

- b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali;
 - c) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali
 - d) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
 - e) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
 - f) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
 - g) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.
 - h) Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.
 - i) I documenti possono essere presentati anche in formato elettronico.
3. La redazione, revisione e aggiornamento del Piano Cimiteriale è approvata dal Consiglio Comunale. Il Piano ha validità di anni 20 dalla data della sua approvazione.
4. Il piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si verificano variazioni rilevanti.

Art. 54 Ampliamenti cimiteriali

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri (nuove costruzioni di loculi, destinazione di aree previste alla realizzazione di tombe private, ampliamenti in superficie, organizzazione di nuovi campi all'interno degli esistenti cimiteri, opere di ristrutturazione/recupero/restauro) sono deliberati dalla Giunta Comunale in quanto il PRC è già da considerare come schema tecnico delle necessità del progetto di fattibilità che sarà necessario predisporre per l'inserimento dell'investimento nel programma triennale delle Opere Pubbliche.
2. Il "progetto di fattibilità" avrà pertanto il compito principale di individuare lo stralcio di ampliamento e il perimetro (dimensione), quantificare la risorsa finanziaria occorrente, stabilire l'anno (nel triennio di programmazione) di realizzazione e la data entro cui dovrà essere possibile l'utilizzazione dello stralcio stesso, evidenziare le peculiarità dello stralcio per definire un presuntivo piano finanziario (nr. di posti salma a tariffa e ipotesi di recupero finanziario) e quindi agevolare la progettazione preliminare stabilendo le modalità di appalto (ad es. se appalto integrato).

Art. 55 Norme Tecniche di Attuazione

1. La documentazione tecnica è integrata dalle Norme Tecniche di Attuazione, che stabiliscono le specifiche tecniche a cui devono adeguarsi i manufatti cimiteriali e gli interventi nelle aree cimiteriali. Documenti parziali, adeguamenti tecnici e varianti non essenziali vengono emanati con determinazione da parte del Responsabile Tecnico dei servizi cimiteriali.

2. Adeguamento normativo:

Sono lavori di adeguamento normativo le opere e gli interventi necessari a migliorare la funzionalità dei manufatti esistenti e/o di quelli non conformi alle normative vigenti.

Tale intervento comprende:

- a. l'adeguamento delle sepolture alla normativa nazionale e regionale;
- b. l'adeguamento normativo per l'abbattimento delle barriere architettoniche da realizzare con materiali e soluzioni tecniche conformi al decoro generale del luogo;
- c. l'ampliamento delle aperture delle cripte (botole), per facilitare le operazioni di tumulazione;
- d. la realizzazione o l'inserimento di dispositivi per la fuoriuscita di gas.

Gli interventi di ripristino tipologico e adeguamento normativo sono di competenza del Comune e dei privati.

Tali interventi devono essere eseguiti con materiali uguali a quelli originali e congrui alla qualità ambientale delle parti monumentali, recuperando per quanto possibile gli elementi originali.

3. Manutenzione ordinaria

Sono lavori di manutenzione ordinaria gli interventi di:

- a. ripristino e riparazione parziale (inferiore al 30% della superficie complessiva dell'elemento) di pavimenti, intonaci, tinteggi, rivestimenti, opere in ferro;
- b. impermeabilizzazione parziale delle coperture;
- c. riparazione e integrazione delle lattonerie esistenti;
- d. integrazioni e riparazioni dell'impianto elettrico;
- e. riparazione e sostituzione di lapidi e arredi funerari esistenti (iscrizioni, portafoto, portafiori, luci votive);
- f. pulitura eccezionale delle superfici lapidee e marmoree degli elementi ornamentali;
- g. operazioni ricorrenti di pulizia;
- h. potatura di alberi, siepi e altri arbusti.

Gli interventi di manutenzione ordinaria

- sono eseguiti dagli aventi titolo sui manufatti riprendendo materiali, lavorazioni, forme e colori dell'esistente.
- sui manufatti devono essere realizzati in modo conforme alle presenti norme, in caso contrario sarà imposto il ripristino a carico del concessionario.
- tutti gli interventi edilizi direttamente connessi all'uso funerario: posa di lapidi, iscrizioni, scavo di fosse e piccoli manufatti sopra le inumazioni.
- sono inoltre la piantumazione di essenze vegetali, consentita ai privati esclusivamente in vasche integrate nell'architettura dei manufatti privati, nonché la posa di vasi in metallo, pietra naturale o artificiale e laterizio sulle tombe e davanti alle edicole di sepoltura privata, rigorosamente all'interno del terreno in concessione.
- e' considerata manutenzione ordinaria la copertura delle inumazioni con la piantumazione di essenze erbacee, esclusivamente sulla proiezione verticale della sepoltura.

Non è ammesso l'uso di vasi in materiale plastico e resina senza coprivaso in altro materiale, né l'ostruzione del pubblico passaggio con vasi, vasche e altri arredi.

Tali interventi devono essere progettati da professionisti abilitati e richiedono la presentazione di elaborati che visualizzino l'inserimento ambientale del progetto.

4. Manutenzione straordinaria

Sono lavori di manutenzione straordinaria:

- a. il tinteggio dei manufatti non soggetti a tutela;
- b. il rifacimento totale o per percentuali uguali o superiori al 30% di coperture intonaci, rivestimenti verticali, cornici, pavimenti dei manufatti non soggetti a tutela;
- c. il consolidamento strutturale;
- d. il ripristino, l'integrazione e la sostituzione parziale di elementi ornamentali;
- e. la sostituzione di serramenti;
- f. la realizzazione, integrazione e messa a norma di impianti tecnologici;
- g. gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
- h. la posa di corpi illuminanti e segnaletica;
- i. il taglio, la piantumazione e la sostituzione di alberi, siepi, e arbusti;
- j. la posa o realizzazione di vasche fioriera prefabbricate o in opera;
- k. il rifacimento delle pavimentazioni dei percorsi e il loro arredo;
- l. inserimento di nuovi arredi funebri.

Gli interventi di pertinenza pubblica sono eseguiti dagli aventi titolo nel rispetto di materiali, colori, lavorazioni e forme esistenti e secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico.

Gli interventi di iniziativa privata sono eseguibili previa SCIA o DIA indirizzata al Comune.

Gli interventi ammessi devono essere eseguiti nel rispetto della qualità ambientale, mantenendo o ripristinando colori, materiali e lavorazioni originarie.

È sempre vietato, anche quando preesistente, l'uso di:

- a. rivestimenti e tinteggi plastici;
- b. serramenti in PVC, alluminio anodizzato e profilati industriali prefabbricati;
- c. elementi ornamentali in resina e plastica;
- d. tubi e lattennerie a vista in PVC e lamiera,
- e. lastre di copertura a vista in fibrocemento, resine, guaine bituminose;
- f. marmi e graniti lucidati a piombo;
- g. arredi esterni in legno.

Tali interventi devono essere progettati da professionisti abilitati e richiedono la presentazione di elaborati che visualizzino l'inserimento ambientale del progetto.

5. Restauro e risanamento conservativo

Sono lavori di restauro e risanamento conservativo le gli interventi che riguardano:

- a. il consolidamento e il ripristino strutturale qualora opere di competenza della Soprintendenza;
- b. la rimozione delle superfetazioni;
- c. il rifacimento delle coperture, con i materiali originali;
- d. il ripristino dell'immagine originaria o di sedimentazione storica delle finiture di superficie;
- e. il ripristino e l'integrazione degli elementi incongrui;
- f. la sostituzione e il rifacimento filologico degli elementi e delle parti mancanti o non recuperabili.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo interessano i manufatti di sepoltura di pregio esistenti all'interno del cimitero che sono soggetti a conservazione.

Gli interventi devono essere eseguiti previa presentazione di progetto firmato da un tecnico abilitato e devono essere conformi a quanto previsto dalle presenti norme e prescrizioni.

Negli interventi di restauro e risanamento conservativo è ammessa la sostituzione di parti ed elementi strutturali o di rivestimento e l'inserimento di elementi ornamentali nuovi purché stilisticamente consoni, il rifacimento delle coperture, dei serramenti e

dei rivestimenti interni con materiali e tecniche di lavorazione conformi a quelli originali.

All'esterno del manufatto devono essere mantenuti o ripristinati materiali e tecniche di lavorazione e i colori dei tinteggi originali.

Non è consentito alterare la forma del manufatto, i materiali di rivestimento, le finiture esterne e il disegno dell'ornamento.

È vietato l'uso di profilati metallici industriali per serramenti e l'alluminio anodizzato.

Tali interventi devono essere progettati da professionisti abilitati e richiedono la presentazione di elaborati che visualizzino l'inserimento ambientale del progetto.

6. Ristrutturazione edilizia

Possono essere soggetti a ristrutturazione edilizia i manufatti funerari che, pur non presentando particolari caratteristiche storiche o tipologiche, sono compatibili con l'organizzazione dell'impianto cimiteriale.

Il tipo di intervento consente:

- a. il rifacimento totale o parziale delle strutture con il mantenimento del volume originario, nonché con cambio di forma a parità di volume;
- b. il rifacimento del manufatto con tipologia differente a volume esterno minore o uguale;
- c. il rifacimento dei rivestimenti esterni con materiali diversi;
- d. l'inserimento all'esterno dei manufatti di nuovi elementi ornamentali e opere scultoree;
- e. l'aumento di capacità di sepoltura senza aumento del volume esterno.

L'aumento di capacità di sepoltura che si configura come ristrutturazione è comunque soggetto a concessione onerosa.

Gli interventi di ristrutturazione possono prevedere il rifacimento integrale dei fronti e dei rivestimenti esterni, l'inserimento di nuovi elementi ornamentali, artistici o di arredo, la demolizione e ricostruzione con altra forma e volume minore a parità di capacità di sepoltura, senza aumenti di volume del manufatto esterno.

Negli interventi di iniziativa privata è sempre vietato, anche quando preesistente, l'uso di:

- a. rivestimenti e tinteggi plastici;
- b. serramenti in PVC, alluminio anodizzato e profilati industriali prefabbricati;
- c. elementi ornamentali in resina e plastica;
- d. tubi e lattonerie a vista in PVC e lamiera;
- e. lastre di copertura a vista in fibrocemento, resine, guaine bituminose;
- f. marmi e graniti lucidati a piombo;
- g. arredi esterni in legno.

Gli elementi esistenti, realizzati nei materiali di cui sopra devono essere sostituiti con altri congrui secondo quanto disposto dalle presenti norme.

Tali interventi devono essere progettati da professionisti abilitati e richiedono la presentazione di elaborati che visualizzino l'inserimento ambientale del progetto.

7. Norme comuni ai monumenti

- I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni.
- Gli elementi verticali di pietra o in marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a 1/10 della loro altezza.
- Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm. 10.

- Tuttavia per le costruzioni dei monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene, è consentito l'uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm. 5.
- E' prescritto l'impiego di chiavello per il collegamento delle pietre.
- Quando il monumento non occupi per intero lo spazio assegnato questo dovrà essere contornato da cordonatura di sezione non inferiore a cm. 10 x 15.
- E' fatto divieto di delimitare e arredare lo spazio sovrastante il vestibolo dei giardini singoli novantanovenali, delle Tombe di Famiglia.
- Gli elementi scultorei o decorativi nelle sepolture novantanovenali o sepolture precedentemente concesse a perpetuità non devono essere opere di scarso valore artistico.
- I monumenti per sepolture e le lapidi per colombari ed ossari devono recare il numero progressivo della sepoltura.

8. Monumento unico su più sepolture

Potrà essere concesso di collocare un monumento unico su due o più sepolture contermini, se trattasi di parenti in linea retta fino al 2° grado, come indicato nella tabella di cui all'Art. 94 e se le concessioni hanno scadenza nello stesso anno.

Il diritto di sepolcro e tutto ciò che è posto sulla tomba stessa (come edicole, monumenti, lapidi, segni funebri di qualsiasi genere, scarti, detriti, materiale ecc.) viene acquisito dal Comune alla scadenza della concessione.

9. Fondamenta

Tutti i monumenti, indistintamente, dovranno poggiare su solide fondamenta di calcestruzzo, dell'altezza di almeno mt. 0.25.

I pilastri, i cordoni, i supporti dei cancelli, dovranno pure avere fondamenta dell'altezza di non meno di mt. 0,15.

Non si potranno erigere monumenti o mettere altri segni senza che il terreno di fondazione sia convenientemente consolidato.

10. Materiali

I materiali da impiegare nella costruzione dei monumenti dovranno essere di provata durabilità ed il loro impiego dovrà essere subordinato al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le chiavelle di collegamento delle pietre saranno di metallo che non comporti inconvenienti di macchie di ruggine od altro e quindi di bronzo, rame, ottone, alluminio ed acciaio inox, escluso il ferro.

E' vietato l'uso dello zolfo per il fissaggio delle parti metalliche alle pietre.

Art. 56 Organizzazione del cimitero

1. Il cimitero tradizionale è generalmente costituito da:
 - a) Area cimiteriale propriamente detta, definita dal perimetro cimiteriale costituito da recinzione atta ad evitare il trafugamento di cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri o suppellettili e ad evitare l'ingresso ad animali che possano determinare deturpamento o violazione di tombe,
 - b) Parcheggio e relativa viabilità di accesso al cimitero,
 - c) Area destinata ad attività a servizio del cimitero, quali chioschi per fioristi
 - d) Campi di inumazione per cadaveri (per adulti e per bambini),
 - e) Campi speciali per inumazione di resti mortali
 - f) Campo speciale (eventuale) da destinare al seppellimento di cadaveri, ceneri e resti ossei di persone professanti culti o religioni diverse dalla cattolica,

- g) Aree per le sepolture in loculi individuali o colombario di cadaveri, resti ossei o ceneri,
 - h) Aree per la sepoltura in tombe di famiglia per cadaveri, resti ossei o ceneri,
 - i) Camera mortuaria,
 - l) Ossario e cinerario comuni, uno o più, in cui conferire ossa e ceneri per le quali i famigliari non abbiano disposto altrimenti o ossa rinvenute
 - m) Servizi igienici,
 - n) Locali per gli addetti alla gestione dei servizi cimiteriali, guardiania, depositi, rimesse, spogliatoi e servizi,
 - p) Struttura per il commiato,
 - q) Cappella per lo svolgimento di esequie e commemorazioni
 - r) Famedio (eventuale), ovvero luogo per le sepolture di cadaveri, resti o ceneri di cittadini illustri o benemeriti alla città,
 - s) Aree per la dispersione delle ceneri.
2. Il cimitero giardino è una struttura principalmente destinata alla conservazione di ceneri od ossa in ambiente prettamente a verde.
E' costituito dai punti del comma 1: a), b), c), h) ma solo per ceneri e resti ossei, i), l), o), q), ed è caratterizzato dai seguenti reparti per le sepolture:
- 2.1 aree per la sepoltura in nicchie a terra di urne cinerarie o resti ossei in forma individuale o di famiglia
 - 2.2 aree o percorsi per la collocazione di cippi della memoria
 - 2.3 area botanica; sviluppo di area con messa a dimora di essenze arboree ed arbustive peculiari del territorio e relativa segnaletica identificativa.
- Le varie tipologie che caratterizzano i reparti in cui è organizzato un cimitero sono descritte nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.
3. Le caratteristiche del suolo per i campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Art. 57 Soppressione del cimitero

1. La soppressione del cimitero puo' essere effettuata secondo quanto disposto dagli artt. 96,97,98 e 99 del D.P.R. n. 285/90

Art. 58 Cimitero per animali d'affezione

1. Non vi sono alla data di approvazione del presente regolamento cimiteri per animali nel territorio comunale. E' comunque possibile la costruzione di tali cimiteri,
2. I Cimiteri per animali d'affezione sono strutture principalmente a verde, preferibilmente ubicate in aderenza con le strutture Cimiteriali comunali.
3. Nei cimiteri per animali d'affezione e' consentito l'interramento delle spoglie di tali animali o delle loro ceneri ovvero la dispersione di quest'ultime ma non la tumulazione.
4. L'Amministrazione Comunale può decidere la fondazione e/o realizzazione di uno o più cimitero/i per animali d'affezione che potranno essere sia di istituzione privata che pubblica (comunale). Le disposizioni normative principali, relative a tale

particolare cimitero, verranno definite in un apposito Regolamento comunale per cimiteri per animali d'affezione.

5. Le caratteristiche tecniche e tipologiche caratterizzanti tale cimitero saranno descritte e integrate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.

Capo 3 - POLIZIA MORTUARIA

Art. 59 Orario

1. L'apertura e chiusura dei Cimiteri e' regolata da apposita ordinanza sindacale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, con congruo anticipo sulla scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta. A detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 60 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri i visitatori non possono entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile del servizio o suo delegato non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
 - d) alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - e) ai cani o altri animali, escluso nell'eventuale cimitero per animali d'affezione;
 - f) alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa senza la preventiva autorizzazione da parte del personale incaricato;
 - g) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - h) a chiunque, quando il Sindaco o l'eventuale responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria, ravvisi l'opportunità del divieto.
 - i) a qualsiasi veicolo nelle giornate di sabato, domenica, nelle giornate prefestive e di ricorrenza dei defunti.
3. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte della custodia del cimitero.
4. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati di cui al comma 1, e quelli utilizzati per il trasporto di feretri, resti mortali, e i mezzi di servizio cimiteriali e di materiali da utilizzare nel cimitero.
5. Le Ditte autorizzate che accedono per servizio specifico ai Cimiteri dovranno esclusivamente fare uso dell'ingresso secondario, laddove esistente.

6. Gli automezzi di ditte private autorizzate all'esecuzione di opere di manutenzione del cimitero devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

7. I fioristi, per lo svolgimento del loro servizio, potranno accedere al Cimitero previa richiesta riportante l'elenco del personale addetto, dei mezzi utilizzati e limitatamente durante l'apertura mattutina.

8. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina le modalità di rilascio e rinnovo annuale dei permessi specifici di accesso con automezzo di privati e ditte o marmisti o artigiani funerari che eseguono lavori nei cimiteri. L'ordinanza stabilirà l'importo pecuniario di sanzioni e le condizioni per il ritiro del permesso nel caso di infrazioni al Regolamento.

Art. 61 Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmiare;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- accedere con automezzi tali da ostacolare la visione di ciò che viene trasportato. Tutti gli automezzi sono comunque assoggettati a possibile verifica da parte del personale preposto;
- introdurre oggetti irriverenti;
- introdurre armi, cani o altri animali;
- appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- accumulare neve sui tumuli;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli;
- chiedere elemosina od offerte; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi e, peggio, rubarli per riutilizzarli;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), fare pubblicità sotto qualsiasi forma diretta o indiretta;
- appendere ed affiggere avvisi, quadri e qualsiasi segno di annuncio,
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, e comunque eseguire lavori senza la relativa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio;
- disturbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non vi siano debite autorizzazioni.
 3. In occasione di particolari ricorrenze e quando si preveda un notevole afflusso di persone e veicoli, le attività di commercio ambulante saranno autorizzate dal competente Ufficio Comunale in aree appositamente individuate con specifico provvedimento.
 4. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
 5. I comportamenti non conformi di cui al comma 1 saranno sanzionati ai sensi dell'[Art. 144](#) e seguenti, considerati come sanzione grave, assoggettati a sanzione pecuniaria.

Art. 62 Cura ed ornamento delle tombe

1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.
2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate o sostituite se non in seguito a nulla osta dell'Autorità Comunale.
3. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimento e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
4. Qualora per il tempo e per le intemperie le lapidi, le croci, i cippi ecc. venissero a cadere e non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale incaricato ritirarli per essere distrutti od usati ai fini cimiteriali.
5. Sono tollerati vasi di piante floreali solamente nei periodi di commemorazione dei defunti (15 giorni prima e 15 giorni dopo la data di commemorazione) purché la loro deposizione in prossimità delle sepolture non determini intralcio, pericolo e comunque sia assicurato il decoro.
6. E' vietata la posa delle decorazioni fuori dai limiti oggetto di concessione e la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide più di 15 centimetri e di ricordi e decorazioni facilmente deperibili nonché l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
7. Nelle tombe a terra e nelle tombe di famiglia è consentito il collocamento di arredi funebri decorativi, iscrizioni e lampade votive, nelle modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.
8. E' permesso a favore dei concessionari, previo espletamento delle formalità di cui al presente regolamento, il reimpiego di materiali in caso di spostamento di

sepoltura, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

9. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito degli addetti. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All' infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

10. E' vietata la posa da parte del concessionario, di piante e arbusti al di fuori dell'area concessa.

11. Sulle sepolture individuali e' consentita la coltivazione di fiori ed arbusti purché le radici non si diramino nel terreno e questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o a recare danno allo spazio destinato ad altre sepolture.

12. L'altezza per ogni piantumazione arborea non deve superare i mt. 1,50

13. Sulle fosse, nel Cimitero giardino, sui loculi, ossari e cinerari in colombari è consentito, a richiesta degli interessati, collocare a proprie spese manufatti, materiali ornamentali o fiori o piante solamente secondo le modalità di cui Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.

14. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così come pure per eventuali modifiche.

15. Ogni coltivazione da parte di privati che non sia espressamente autorizzata è vietata in tutta l'estensione del cimitero, fatte salve le prescrizioni relative al Cimitero Giardino.

16. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, o quando sporgano dai lati della concessione così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o ostacolino il passaggio o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero, il personale comunale provvederà alla rimozione e alla loro distruzione addebitando le spese ai concessionari interessati.

17. Il Comune ha diritto di far rimuovere le scritte e gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

18. Il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale alla acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica, le sepolture saranno mantenute nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Art. 63 Rifiuti e smaltimento dei materiali derivanti dalle attività cimiteriali

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (da esumazione ed estumulazione) sono equiparati a rifiuti urbani speciali, con l'eccezione dei materiali edili e lapidei; per entrambe le tipologie di tali rifiuti è disposta la raccolta e eventuale stoccaggio entro appositi contenitori (scarrabili autocompattanti o imballaggi a perdere flessibili) per conferire il rifiuto secondo la normativa vigente per lo smaltimento, D.P.R. 254/2003.
2. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo la normativa vigente in campo ambientale (d.Lgs. 152/2006). Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell' A.S.L., costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.
3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità: da cestini per raccolta rifiuti, residui di corone ed addobbi, esclusa la parte vegetale, spazzatura ecc...e i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali quali sfalci, patate e fiori secchi e residui di addobbi floreali sono classificati rifiuti urbani
4. I rifiuti metallici dovranno preferibilmente essere avviati a recupero, previa sanificazione qualora necessaria.
5. Fermo restando l'onere economico a carico del produttore:
 - Allo smaltimento dei rifiuti urbani deve provvedere la Pubblica Amministrazione
 - Al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali deve provvedere il produttore.Cassa e resti, essendo derivati da una produzione di mineralizzazione di salme, compito di istituto del comune e comunque essendo rifiuti preesistenti all'operazione di esumazione/estumulazione sono prodotti dal Comune, che deve curarne lo smaltimento, mentre i materiali derivanti da demolizione o scavo sono prodotti da chi fa l'operazione e, se impresa esterna al Comune, devono dalla stessa essere smaltiti.
6. Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con Circolare n.21/san.89 - Settore Salute ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica - limitatamente alle parti compatibili con la presente disciplina.
7. E' assolutamente vietato bruciare rifiuti entro il recinto cimiteriale.
8. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, e macerie edili in genere, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere rimossi dal Cimitero, a spese del concessionario, secondo la normativa vigente e sono avviati o a discarica o a riciclaggio previo trattamento.
9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Gestore dei servizi, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 64 Rinvenimento di resti ossei ed oggetti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, o all'apertura di un loculo, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario comune sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private in concessione, in tale caso i resti devono essere racchiusi in cassetta di zinco.
2. Nel caso di concessioni, prima della scadenza del termine di durata, gli aventi diritto possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Oggetti strettamente personali potranno essere, a richiesta, restituiti alle famiglie dopo che la Giunta Comunale, sentito il parere dell'ufficio Tecnico Comunale, avrà deliberato tale deroga.
4. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti o di oggetti rinvenuti, salvo disposizioni contenute in questo articolo, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
5. Qualora gli aventi titolo presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni cimiteriali oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
6. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia, di cui una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti e l'altra verrà depositata agli atti.
7. Le monete, gli oggetti preziosi ed in generale le cose di valore, e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi titolo ed in assenza di diverse disposizioni, nel caso disciplinate da apposito capitolato speciale d'appalto in materia di gestione dei servizi funebri e cimiteriali, essere consegnate al Responsabile del servizio che provvederà, nel caso di cose di valore, a darne avviso se possibile agli aventi titolo, e comunque a tenerli a disposizione per 6 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati a favore del Comune.
8. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto
9. Le sostanze ed i materiali rinvenuti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pacemaker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D.L.vo 152/2006

Titolo III - OPERAZIONI CIMITERIALI

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 65 Prescrizioni comuni a esumazioni, estumulazioni e movimentazioni

1. La scadenza delle sepolture (esumazioni/estumulazioni) è comunicata con l'affissione nella bacheca cimiteriale e, ove possibile, mediante raccomandata ai familiari. Ogni anno, entro il mese di settembre, il Responsabile del servizio cimiteriale o, in caso di affidamento esterno, il concessionario del servizio, provvederà alla stesura di elenchi, in cui verranno indicati i cadaveri per i quali è possibile procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria nell'anno successivo. Tali elenchi saranno esposti in apposita bacheca all'ingresso del cimitero almeno 90 giorni prima, e una palina segnaletica con dizione: "Campo di prossima esumazione" ovvero "Colombario di prossima estumulazione" verrà esposta nelle aree o nei colombari da esumare/estumulare
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione/estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
3. A tutte le esumazioni ed estumulazioni, nonché al collocamento delle ossa nelle cellette, presenzierà il custode o l'incaricato del Comune che dovrà redigere apposito verbale nel quale sarà fatta menzione degli oggetti che eventualmente venissero rinvenuti nella bara o sui resti. Possono altresì intervenire i parenti del defunto o loro incaricati.
4. E' compito dell'incaricato (caposquadra) dal Responsabile del servizio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione/estumulazione, salvo parere dell'Ufficiale sanitario, ove presente all'operazione.
5. I cadaveri esumati/estumulati che risultano indecomposti (resti mortali) sono destinati alla cremazione o, in caso di richiesta contraria, devono essere inumati in apposito campo speciale per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella cassa un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Possibile l'interramento mediante trasferimento dei resti in cassa di cartone o contenitore biodegradabile. Nel caso di utilizzo di idonee sostanze mineralizzanti, tale periodo può essere ridotto a 2 anni. La cassa in zinco non può essere interrata e va smaltita a norma di legge. Nel campo speciale non sarà concessa la posa di monumenti, ma solo la posa di lastra come definita nell'[Art. 125](#).
6. I cadaveri esumati/estumulati che risultano mineralizzati, ovvero le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del

cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

7. Gli aventi diritto potranno raccogliere oggetti e ricordi di loro spettanza. Trascorsi però 6 mesi dalla pubblicazione dell'avviso ogni cosa rinvenuta cadrà in proprietà del comune così come da [Art. 64](#).

8. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale, quali:

- a) Tuta a perdere
- b) Mascherina con doppio filtro
- c) Guanti antiperforanti e impermeabili
- d) Scarpe (o stivali se si lavora in terra) con puntale e suola antiforo e disporre di adeguata attrezzatura, fra cui importante
 - I. Carrelli portaferetri
 - II. Sacchi biodegradabili impermeabili

9. E' dovuto il rimborso spese per lo scavo e la chiusura della fossa.

10. Quando per inumare od esumare una salma fosse necessario manomettere i viali o gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno pagare al Comune o al gestore esterno una somma pari agli oneri derivanti dal ripristino di quanto manomesso.

Art. 66 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli nelle forme di legge, le croci, le lapidi ed i copritomba possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone indigenti che a tal fine ne facciano richiesta.

2. Le opere giudicate di pregio artistico e storico a giudizio dell' A.C. sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo (riferimento al D.lgs 42/2004).

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile Tecnico del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 4° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Capo 2 - INUMAZIONE

Art. 67 Inumazione

1. Le sepolture in terra si distinguono in:
 - a) sepolture in campo comune (inumazioni); rientrano in questa categoria:
 - a.1. campo adulti in cui vengono sepolti i cadaveri degli adulti; non vengono seppellite parti anatomiche, che vengono destinate alla cremazione;
 - a.2. campo angeli in cui vengono sepolti i cadaveri dei bambini di meno di 10 anni di età, i nati morti, i prodotti abortivi e del concepimento; non vengono seppellite parti anatomiche, che vengono destinate alla cremazione;
 - b) sepolture in campo speciale e/o reparto speciale (inumazioni); rientrano in questa categoria:
 - b.1. campo per resti mortali (cadavere inconsunto)
 - c) sepolture in area concessa a privati (tumulazioni); rientrano in questa categoria:
 - c.1. tombe a terra ad uno o due posti ovvero a più posti salma quando concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
 - c.2. sepolture individuali di ceneri e resti ossei in aree concesse a privati nelle parti a parco del cimitero
2. Le fosse possono contenere un solo feretro e non possono essere interrato nella stessa fossa anche urne cinerarie o cassette reti ossei..
3. Le sepolture di tipo a) tutte hanno durata ordinaria di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente, previo pagamento della tariffa per l'operazione dell'inumazione e/o esumazione ordinaria, salvo situazioni di indigenza, senza soluzione di continuità nella successione dello scavo delle fosse.
4. Le sepolture di tipo b.1) hanno durata massima di 5 anni decorrenti dal giorno del seppellimento; tale durata potrà essere ridotta a 2 anni, anche per singola sepoltura, nel caso di utilizzo di idonee sostanze mineralizzanti ai sensi della Circolare M. S. n.10/1998.
5. Le sepolture di tipo c) hanno una durata di 10 (dieci) anni o superiore e vengono assegnate in concessione previo pagamento di relativa tariffa, trattandosi a tutti gli effetti di tumulazione.
6. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
7. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
8. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

9. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

10. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

11. Dopo che vi sia stato deposto il feretro, la fossa deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

12. E' stretto dovere dei necrofori di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito dal responsabile del servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta in tal senso contraria a tale disposizione fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

13. Quando con tale ordine sia stato occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da almeno dieci anni.

14. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa in legno, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio. La cassa in zinco va smaltita completamente secondo normativa e non può essere interrata.

15. E' vietato spogliare i cadaveri o resti ed appropriarsi di abiti, oggetti, ornamenti preziosi ecc..., configurandosi in questo caso oltre al reato di furto anche quello di vilipendio di cadavere.

Art. 68 Cippo

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alle costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Su autorizzazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.

3. Tali cippi sono rimossi quando i familiari provvederanno al collocamento di lapidi, purché queste rechino inciso nel retro, lato destro all'altezza di cm.10 dal suolo, il numero progressivo portato dal cippo.

4. Le tariffe per i servizi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate nel Tariffario.

Art. 69 Lapide

1. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta

costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il concessionario cui è affidata la manutenzione del cimitero svolgerà ricognizioni circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture in genere ed in particolare delle inumazioni, provvedendo all'apposizione e all'invio di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione di pericoli riscontrati. E' a diretto carico ed onere dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di gg. 30 ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di situazione di pericolo imminente.

2. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 gg. costituirà presupposto sostanziale per:

- a) la immediata rimozione coattiva delle fonti di pericolo o dell'intero copritomba/lapide nel caso di condizione indecorosa (ad esempio: lapide spezzata, o sbrecciata, o sporca o con iscrizioni incomplete/indecifrabili o con sviluppo di muschi/licheni od erbacce ecc...);
- b) l'attivazione della procedura di decadenza del sepolcro nel caso di inumazioni per le quali sia stata rilasciata una concessione cimiteriale.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, condizione delle persone defunte, data di nascita e di morte ed eventuale dedica. Dietro domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Art. 70 Esumazione ordinaria

1. Per le esumazioni ordinarie si osservano le norme riportate nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 art. 82 e 85.

2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. L'esumazione dei nati morti può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno ad eccezione dal 1 Luglio al 31 Agosto, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'[Art. 65](#) del presente Regolamento.

Art. 71 Esumazione straordinaria

1. Per le esumazioni straordinarie si osservano le norme riportate nel Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 art. 83 e 84.

2. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

3. Sono parimenti esumazioni straordinarie quelle effettuate a richiesta degli aventi diritto/famigliari la cui finalità è lo spostamento del cadavere in altre sepolture o la cremazione. Queste esumazioni possono essere effettuate unicamente o entro i primi 2 anni dal seppellimento, o dopo il compimento del settimo anno dal seppellimento.

4. Come da art. 84 del D.P.R. 285/90, salvo nei casi in cui venga ordinata dall'autorità giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi da maggio a settembre compresi.
5. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
6. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva--diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica della A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizi per la pubblica salute.
7. Le esumazioni straordinarie per ordine dell' Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato. Salvo i parenti autorizzati, è vietato a chiunque non appartenga all'Autorità giudiziaria o sanitaria o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie. Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità
8. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco o Responsabile Tecnico del servizio. Devono essere eseguite alla presenza del Vigile Sanitario della A.S.L. e del custode del cimitero.

Capo 3 - TUMULAZIONE

Art. 72 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionarie di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste del presente regolamento.
3. Le tipologie edilizie destinate alla tumulazione di feretri, resti ossei e/o urne cinerarie, si distinguono in;
 - a) "Tomba a terra": sepoltura in terra con pareti laterali in muratura e chiusura del vano funerario con soletta in lastre di pietra o in laterizio e cls. Per uno o più posti salma affiancati.
 - b) "Loculo": vano funerario destinato ad accogliere un feretro, realizzato in fabbricato sia interrato che fuori terra.
 - c) "Celletta ossario" o ossario: vano funerario destinato ad accogliere una o più cassette di resti ossei, realizzato in tomba di famiglia o colombario
 - d) "Nicchia Cineraria" o cinerario: vano funerario destinato ad accogliere una o più urne cinerarie, realizzato in tomba di famiglia o colombario
4. Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche tecniche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e modalità di

chiusura del loculo o vano funerario, secondo quanto stabilito dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Cimiteriale.

Art. 73 Estumulazione ordinaria

1. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza osservando le norme di cui all'art. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni quando il concessionario ha necessità di riusare il posto salma ovvero per richiesta di proroga.
3. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria (estumulazione straordinaria), quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.
4. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
5. Si applicano le disposizioni previste dall'[Art. 65](#) del presente Regolamento.

Art. 74 Estumulazione straordinaria

1. Le estumulazioni straordinarie sono tutte quelle eseguite prima della scadenza della concessione. Si distinguono in:
 - a) estumulazioni effettuate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) estumulazioni effettuate, dietro richiesta dei famigliari/aventi titolo/concessionari trascorsi 20 anni dalla tumulazione.
 - d) estumulazioni effettuate, dietro richiesta dei famigliari/aventi titolo/concessionari, prima della scadenza della concessione ed entro i primi 20 anni dalla tumulazione, la cui finalità è lo spostamento del cadavere in altre sepolture o la cremazione, che devono però essere specificatamente autorizzate dal Responsabile Tecnico del servizio. Tale obbligo è tassativo per ottenere l'autorizzazione a procedere.
2. Il Responsabile del servizio su espressa delega del Sindaco ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile dell'A.S.L. o suo delegato, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e Salute, ad esempio per miasmi o fuoruscita di liquidi cadaverici. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati (ai titolari della concessione) una diffida a provvedere, entro il termine di 48 ore dalla ricezione, alla rimozione della lapide, in modo da poter procedere.
3. Decorso il termine suddetto senza che il concessionario abbia ottemperato, si considera la concessione in "cattivo stato di conservazione" ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del D. P. R. n.285/1990 e si provvederà direttamente, ad opera del Comune, all'immediata inumazione del feretro, con comunicazione ai sensi dello stesso art. 63 del D.P.R. 285/1990, comma 2, dell'attivazione della procedura di revoca della concessione.

4. Qualora il concessionario provveda nei termini previsti alla rimozione della lapide, le operazioni, che saranno poste tutte a carico del concessionario, consistono:
- a) nella smuratura,
 - b) estumulazione del feretro,
 - c) ricofanatura del feretro con nuova cassa metallica esterna,
 - d) igienizzazione e pulizia del loculo,
 - e) ritumulazione e muratura della sepoltura.
5. La ricollocazione della lapide sarà a carico e cura del concessionario e dovrà avvenire entro i 6 giorni successivi.

Capo 4 - MOVIMENTAZIONE

Art. 75 Movimentazione di cadaveri, resti e ceneri

1. Per movimentazione si intende lo spostamento del contenitore col suo contenuto da una collocazione all'altra all'interno di un sepolcro; per trasferimento la estrazione dalla collocazione attuale per spostamento in altra sepoltura. La movimentazione ha in genere l'obiettivo di mettere ordine e/o fare spazio in tombe di famiglia o loculi, il trasferimento l'avvicinamento di congiunti.
 2. Ogni spostamento deve essere riportato sul registro cimiteriale.
 3. Movimentazione di cadavere: se interrato occorre fare attenzione alla cassa, che presumibilmente avrà iniziato a sfondarsi o degradare. Se tumulato, la cassa di zinco potrebbe essersi gonfiata e aver fatto saltare la cassa di legno, con possibili schegge o viti che possono arrecare ferite.
 4. Movimentazione di resto mortale: oltre alle attenzioni di cui al comma precedente, si deve tener conto della trasformazione dei corpi che potranno richiedere interventi di rifacimento dei contenitori o trasferimento dei resti qualora questi non fossero più utilizzabili. Non si possono fare operazioni di riduzione dei resti, ma solo di raccolta degli stessi, ossa o resto corificato o ridotto a scheletro e cera.
 5. Movimentazione delle urne cinerarie: le modalità di movimentazione devono garantire l'integrità del sigillo dell'urna.
 6. La movimentazione dei resti ossei deve prevedere:
 - a) la verifica dell'integrità della cassetta e del sigillo,
 - b) eventuale sostituzione della cassetta se ossidata,
 - c) eventuale cremazione del resto osseo se richiesto dai famigliari/aventi diritto/concessionari,
 - d) La movimentazione delle urne cinerarie deve prevedere,
 - e) la verifica dell'integrità dell'urna e del sigillo,
 - f) eventuale sostituzione dell'urna se ossidata o degenerata.
- I requisiti delle cassette resti ossei / urne cinerarie sono quelli previsti dal D.P.R. 285/1990
7. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 76 Trasferimento di cadaveri

1. Per motivi di ordine tecnico non sono consentiti trasferimenti e/o avvicinamenti di ceneri ed ossa sepolti nel campo giardino.
2. Nel caso di richiesta di trasferimento e/o avvicinamento di salme provenienti da loculi, i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento dei diritti di servizio come stabilito dall'Amministrazione Comunale e non avrà diritto ad alcun rimborso in caso di avvicinamento del cadavere. I posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale ed inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione della lastra per il posto lasciato libero. In caso di trasferimento del cadavere ad altro Comune il concessionario ha diritto al rimborso del corrispettivo pagato, come da Tariffario.

Capo 5 - CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE CENERI**Art. 77 Cremazione**

1. Il servizio di cremazione è servizio pubblico oneroso, esercitato secondo i dettami e i principi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il servizio di cremazione è a pagamento, fatti salvi i casi di indigenza per i quali il pagamento del servizio è a carico del comune di residenza del defunto.
3. Le tariffe applicate dal concessionario di un impianto di cremazione sono quelle stabilite in ottemperanza alle direttive del Ministero dell'Interno.
4. Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto e deve riportare le sue generalità, la data di nascita e di morte.

Art. 78 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.

1. L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso che la rilascia a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta debitamente segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. Nel caso di ultima residenza diversa dal comune di decesso, l'ufficiale di stato civile del Comune di decesso inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.
2. L'autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento), dell'urna

cineraria. L'interramento avviene in una apposita area. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, compilata in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, la volontà manifestata in vita dal defunto potrà essere espressa, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

4. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pacemaker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pacemaker è attestata da idonea certificazione.

5. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, che dimostrino valida legittimazione e previo consenso della totalità degli interessati. In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione ovvero l'inumazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1.

6. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali. Per le ossa contenute nell'ossario comune, è il Sindaco a disporre per la cremazione.

7. Per la cremazione dei prodotti abortivi di cui all'Art. 17, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni alla cremazione sono rilasciate dall'A.S.L. competente per territorio.

8. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

Art. 79 Termini per la cremazione / deposito in celle frigorifere

1. I cadaveri in attesa di cremazione, trascorso il periodo massimo previsto al comma seguente, devono essere messi in deposito in idonea cella frigorifera, fino al momento della cremazione.

2. Il deposito di cadaveri destinati a sepoltura nei cimiteri cittadini per tumulazione o inumazione possono attendere fino ad un massimo di 5 giorni dal loro ricevimento in cimitero, quando già recapitati in cassa chiusa.
3. Stesso periodo massimo di tempo è previsto per la sosta del cadavere in Camera mortuaria ovvero nel deposito di osservazione, sia del Cimitero comunale che di attrezzature sanitarie (case di cura, ospedali, case di riposo, luoghi specificatamente previsti dall'A.S.L. competente).
4. Trascorso tale tempo massimo, prima o dopo l'espletamento del funerale, il feretro confezionato e chiuso, in cui è stato deposto il cadavere, essendo in attesa di sepoltura deve essere conservato in cella frigorifera adeguata per un tempo massimo di 15 gg. scaduto il quale avverrà la sepoltura d'Ufficio per inumazione in campo comune nel cimitero comunale.
5. La spesa per la conservazione del cadavere (cassa chiusa con cadavere) in cella frigorifera idonea è a carico dei familiari del defunto secondo apposita tariffa; nel caso di cadavere abbandonato sono a carico del Comune così come la sua sepoltura, salvo rivalsa eventuale.

Art. 80 Modalità operative per la cremazione

1. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio della autorizzazione, tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.
2. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (pacemaker od altro) presenti nel cadavere o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.
3. Il verbale di cremazione registra anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge.
4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali: uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
5. L'urna deve essere ritirata entro 15 giorni dalla data di cremazione, oltrepassato tale periodo il deposito sarà a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
6. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

Art. 81 Caratteristiche e trasporto delle urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in urna sigillata, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90 e dalla normativa vigente, per evitare profanazioni. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel caso di resti mortali ove tali

dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati i dati relativi indicati nelle autorizzazioni

2. Le ceneri derivanti dal processo di cremazione sono da considerarsi alla stregua di un cadavere e pertanto non sono divisibili . A questo fine le urne devono essere di capacità sufficiente a contenere le ceneri del defunto.
3. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
4. Per il trasporto delle ceneri vale quanto stabilito dall'[Art. 38](#) del presente Regolamento.

Art. 82 Conservazione delle ceneri nei cimiteri

1. A richiesta degli aventi titolo e in seguito a eventuale rilascio di concessione, la conservazione delle ceneri in urna si effettua nel cimitero in cinerari/ossari in terra o in colombari, o in loculi o in tombe di famiglia, e comunque, secondo le modalità ammesse dalla Legge 30.3.2001 n. 130.
2. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia presente o meno un feretro. Un loculo non può contenere che un solo feretro.
3. Le urne possono essere altresì tumulate in cellette appartenenti ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79 comma 3 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti . Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo.
4. Le urne cinerarie possono anche essere interrate, se poste in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 50 x 50. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato. Le fosse per la tumulazione nel terreno di urne cinerarie devono avere la identificazione della sepoltura con manufatto durevole e resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte e numero identificativo assegnato.

6. Il contenuto dell'urna cineraria può anche essere svuotato nel cinerario comune, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto, oppure disperso nel giardino per la dispersione delle ceneri all'interno del recinto cimiteriale.
7. Qualora gli aventi titolo non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 83 Affidamento delle ceneri

1. I soggetti interessati presentano al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere una dichiarazione da parte dell'avente titolo delegato (affidatario) che comprenda, fra l'altro:
 - a) i dati anagrafici, la residenza e il titolo legittimante dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) l'assunzione personale della responsabilità della custodia nel luogo di conservazione individuato; il luogo di abituale conservazione dell'urna coincide con la residenza legale dall'avente titolo delegato, salvo diversamente indicato;
 - c) la ragionevole garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate, che deve essere un luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore;
 - d) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'avente titolo delegato;
 - e) l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
 - f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - h) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - i) che al rilascio dell'autorizzazione e alla eventuale verifica di controllo si impegna a corrispondere la tariffa prevista dall'Amministrazione
2. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.
3. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.
4. La destinazione finale dell'urna e delle ceneri non può avvenire in un locale / edificio non custodito.
5. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza richiede l'autorizzazione

preventiva al trasporto dell'urna stessa ed informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. i dati anagrafici del defunto cremato;
- d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f. la data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri

6. I familiari possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, purché sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto, manifestata quest'ultima dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, maggioranza di essi, in conformità alla normativa vigente, legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i. (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

7. La consegna dell'urna cineraria può avvenire per ceneri non ancora sepolte o anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni,

8. L'affidatario delle ceneri sarà l'avente titolo delegato, ed è unico responsabile dal momento della consegna, della custodia delle ceneri. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

9. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, nel caso di urne non ancora sepolte, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia cineraria o celletta ossario, ovvero in loculo/tomba di famiglia nel cimitero, per il periodo previsto dal regolamento, previo pagamento della concessione. In mancanza di pagamento, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune. Nel caso di urne già sepolte, rimangono dove sono.

10. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Dalla consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale.

11. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta, assumendo le spese relative. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'ente gestore dei servizi cimiteriali per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, assumendo le spese relative.

12. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

Art. 84 Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è fatta su richiesta dell'avente titolo delegato.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero;
3. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione e della dispersione delle ceneri, ovvero i famigliari o aventi diritto dichiarino che tale volontà esisteva.
4. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.
5. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.
6. All'interno del Cimitero, la dispersione è possibile nei modi previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano Cimiteriale; possono essere disperse in apposita area riservata le ceneri di persone ovunque decedute, ovunque residenti. In tale area possono essere ricompresi i posizionamenti di cippo o targa alla memoria secondo tariffa.
7. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.
8. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto o da incaricato del comune qualora l'operazione si svolga nell'area cimiteriale. Nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa; in questo ultimo caso deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.
10. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito. Nell'area riservata all'interno del cimitero, la dispersione avverrà come da procedura individuata,
11. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare nel verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali, la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il terzo va consegnato al Servizio di Custodia.

12. In ogni caso il gestore del servizio iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cimitero o l'affidamento all'avente diritto.

13. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano :

- a) di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;
- b) che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

14. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

15. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

16. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

17. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna può essere riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo apposita normativa, oppure al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.

18. La dispersione può avvenire unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero;
- b) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti: in tali luoghi la dispersione è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti; .
- c) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale in assenza di specifica indicazione da parte del defunto o dei congiunti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire esclusivamente all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.
- f) La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c. 1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 85 Targhe e cippi alla memoria

1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, o nel caso di dispersione delle ceneri all'interno del cimitero o in natura, deve essere realizzata, a spese dell'avente titolo delegato, e collocata nel cimitero giardino o giardino delle rimembranze, apposita

targa o cippo, che riporta i dati anagrafici del defunto. Tale operazione è obbligatoria ma subordinata a rilascio di concessione cimiteriale e assoggettata a tariffa.

Capo 6 - OSSARIO E SEPOLTURE SPECIALI

Art. 86 Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. In caso di collocamento in sepoltura privata le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 87 Deposito provvisorio

1. Per esigenze particolari in cui non è possibile procedere immediatamente con l'inumazione o la tumulazione appena consegnato il feretro, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario della A.S.L., il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino a decisione della stessa A.S.L. . In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
2. E' ammesso il deposito provvisorio in mancanza di disponibilità di sepolture. I loculi destinati a ricevere le salme, durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal gestore del Cimitero.
3. E' ammesso il deposito provvisorio in altra concessione, per la durata massima di anni uno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui il cadavere è destinato, è effettivamente iniziata ma in corso di ultimazione.
4. Il cadavere deve essere in doppia cassa come previsto per le tumulazioni e sui loculi non sono ammesse decorazioni o ornamentazioni stabili.
5. Qualora alla scadenza non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della stessa in campo comune.
6. In condizioni contingibili ed urgenti il Sindaco può disporre alla tumulazione provvisoria in via diretta anche senza assenso dei familiari del defunto o familiare/avente titolo. Tale condizione attiva la procedura della preassegnazione di posto salma in loculo nei casi di cui al comma 3.
7. Il Comune può riservare alcuni loculi per uso di deposito provvisorio per casi di necessità dovuti a carenze di posti salma in loculo, purché in corso di realizzazione (inizio lavori già verbalizzato), oppure per casi di ristrutturazioni di sepoltura a tumulazione. La tumulazione provvisoria dei cadaveri in tali loculi è consentita:
 - a) in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento di uno del cimitero comunale;
 - b) nel caso in cui sia stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

- c) nel caso in cui sia stato stipulato regolare contratto di concessione di un'area o di un manufatto allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - d) per coloro che hanno la necessità di provvedere ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia o ripristino di tombe private e/o colombari;
8. La durata della provvisorietà è fissata dal Gestore del cimitero limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati di durata annuale e rinnovabile. La provvisorietà decade nel momento in cui il Comune sarà in grado di assegnare una concessione definitiva.
9. Il Gestore del cimitero potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma alla scadenza della concessione provvisoria come da comma 4 dell'[Art. 90](#).
10. L'autorizzazione al deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone stabilito in tariffa. Il canone di utilizzo è calcolato con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
11. La concessione della provvisorietà deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
12. La collocazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie è ammessa in un deposito cimiteriale anche al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, ovvero anche presso loculi, ossari, cinerari o sepolture private, e dietro pagamento della relativa tariffa. Qualora gli interessati non provvedano in conformità alla diffida, i resti e le ceneri verranno dispersi rispettivamente in ossario e cinerario comune.

Art. 88 Sepolture per cittadini illustri o benemeriti (famedio)

1. All'interno del cimitero potrà essere realizzato un famedio di cui il Sindaco ha facoltà di disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di uomini e donne che si siano distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla città.

Titolo IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 89 Oggetto e regime delle concessioni cimiteriali

1. Per le sepolture private, è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di:
 - a) aree nelle quali poter inumare i propri defunti
 - b) aree per edificare tombe private,
 - c) manufatti di varie tipologie costruiti dal Comune (Cappelle, Edicole, Sarcofagi, Colombari, ecc.).
2. Le aree possono essere concesse in uso per:
 - a) la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;
 - b) l'impianto, a cura e spese di privati od enti, di campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano generalmente:
 - a) sepolture individuali (loculi, a posto salma singolo e doppio, cellette ossario e cinerarie a posto singolo, doppio e quadruplo);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (cappelle, edicole, cripte, arcate, per cadaveri, campetti, cellette, tombe di famiglia per ceneri e resti ossei ecc.);
 - c) targhe e cippi alla memoria.
4. La concessione è predisposta dal Responsabile Amministrativo a seguito dell'assegnazione del manufatto o area da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
5. La concessione del diritto d'uso (di loculo, celletta ossario, cinerario, cippo e/o targa, tomba a terra, tomba di famiglia e/o di un area cimiteriale per l'inumazione privata o per la costruzione di tomba di famiglia secondo PRC), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.
6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto indica:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la decorrenza;
 - c) la/le persona/e, o nel caso di Enti il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;

- d) il diritto d'uso di una concessione, ovvero gli aventi diritto alla sepoltura e nomina di eventuale "benemerito";
 - e) gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di subentro, decadenza e/o revoca;
 - f) la distinzione dei loculi in caso di co-intestazione di due o più concessionari,
 - g) l'eventuale volontà assegnazione dei posti salma, della tomba, a identificati familiari.
7. Il rilascio della concessione è subordinato:
- alla richiesta di sepoltura privata,
 - alle condizioni di chi può presentare la richiesta di concessione,
 - alla condizione di "familiare appena defunto" o di "resti ossei o ceneri" derivanti da esumazione o estumulazione nel caso di sepoltura individuale (loculo, ossario, cinerario)
 - alla disponibilità di manufatti o aree ad uso privato,
 - all'accettazione del documento patti e condizioni della concessione,
 - al pagamento della tariffa vigente per la concessione, da dimostrarsi alla stipulazione della concessione.
8. Le concessioni hanno durata limitata e fissata nel documento di rilascio della concessione stessa.
9. L'ottenimento della concessione cimiteriale per tombe di famiglia e monumenti costruiti da privati è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto. Per quanto riguarda il progetto, le tempistiche, i permessi e l'esecuzione dei lavori, valgono le disposizioni di cui all'[Art. 122](#).
10. La Giunta Comunale può assegnare a Enti, o associazioni, anche gratuitamente, aree, purché previste dal Piano Regolatore comunale cimiteriale, per la realizzazione di sepolcri per sole ceneri e/o resti ossei o monumenti sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.
11. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, né può essere venduta o ceduta a terzi.
12. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali in concessione diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

Art. 90 Atto per la concessione cimiteriale

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concesso, le clausole e condizioni della medesima (Foglio Patti e Condizioni), nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
2. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le eventuali designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo secondo quanto previsto dall'[Art. 99](#) e dall'[Art. 101](#).
3. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro, fatto salvo il riuso dei posti salma secondo necessità e come disciplinato dal presente regolamento.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare quanto disposto dall'Art. 89 comma 6 ed il suo rilascio è subordinato al pagamento di tariffa di concessione.

Art. 91 Durata delle concessioni

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/1990.

2. Le concessioni hanno la seguente durata in funzione della tipologia:

a) Fosse composte da:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - fosse campi comuni, angeli | 10 anni |
| - fosse campo inconsulti | 5 anni (riducibili a 2) |

b) Avelli composti da:

- | | |
|---|---------|
| - loculo singolo | 30 anni |
| - loculo aerato | 10 anni |
| - loculo doppio (a 2 posti salma distinti) | 50 anni |
| - celletta ossario/cinerario singolo | 50 anni |
| - celletta ossario/cinerario doppio | 50 anni |
| - celletta ossario/cinerario 4 posti ed oltre | 50 anni |

c) Tombe private composte da:

- | | |
|--|---------|
| - tombe di famiglia fuori terra:
edicole e cappelle | 99 anni |
| - tombe di famiglia interrate: cripte | 99 anni |
| - sarcofagi fino a max 3 posti | 99 anni |
| - tombe a terra max 2 posti affiancati | 99 anni |

d) Cinerari, cippi e targhe:

- | | |
|----------------------------------|---------|
| - tomba cineraria fino a 9 posti | 99 anni |
| - cinerario singolo interrato | 50 anni |
| - cippo o targa alla memoria | 50 anni |

e) Aree

- | | |
|--|---------|
| - area per costruzione di manufatto
per tomba di famiglia | 99 anni |
|--|---------|

3. La decorrenza della concessione inizia dalla data di stipula del contratto, salvo che per le concessioni in vita per le quali inizia dal momento dell'introduzione del feretro nel loculo. In ogni caso il feretro deve essere introdotto nel loculo entro 60 giorni dalla data di morte dell'interessato.

4. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediata esumazione/estumulazione il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, per scadenza della concessione o se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto prescritto nell'atto di concessione. Le spese per tale trasferimento saranno poste a carico del concessionario.

Art. 92 Riutilizzo di posto salma a tumulazione

1. Passati:

- 20 anni dalla tumulazione nei loculi con concessione superiore a 10 anni

- 10 anni dalla tumulazione nei loculi aerati (durata 10 anni)

è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo.

2. Nel caso in cui il resto mortale/resto osseo estumulato in forma straordinaria fosse cremato, le sue ceneri, qualora non fossero collocate nel cinerario comune, dovranno essere obbligatoriamente ricollocate nel loculo originario.

3. Nel caso in cui il resto mortale estumulato in forma straordinaria fosse indirizzato alla inumazione a ciclo ridotto in campo speciale, al termine del ciclo di inumazione il resto osseo, qualora non fosse collocato nell'ossario comune, dovrà essere obbligatoriamente ricollocato nel loculo originario di sepoltura.

4. Il riuso del posto salma di cui al comma 1 è assoggettato a tariffa di "diritto di riutilizzo". Non sarà applicata la tariffa relativa alla reintroduzione del resto osseo o cenere del defunto originario.

Art. 93 Sepoltura multiple in loculo in colombari e tombe di famiglia

1. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi occupati da feretri, sia in colombario che in tomba di famiglia, di

- resti ossei o ceneri a capienza,
- un secondo feretro previa cremazione dei resti precedentemente occupanti il feretro ed introduzione dell'urna cineraria o cassetta resti ossei relativi dello stesso feretro, assieme ad eventuali urne/cassette già presenti nello stesso sepolcro, a capienza

di congiunti oppure con rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità di primo grado.

2. Nel caso di loculi con concessione di durata superiore a 10 anni:

- a. se si inseriscono urne o cassette resti ossei, dovrà essere corrisposto l'importo previsto in tariffa per diritti di utilizzazione e resta ferma la scadenza originaria del loculo
- b. se si inserisce un nuovo feretro e si provvede alla cremazione oppure alla raccolta delle ossa del precedente con l'inserimento dell'urna o della cassetta di tali resti nello stesso loculo con le condizioni:
 - b.1 l'operazione è possibile nei primi 3 anni solo previa dichiarazione degli aventi diritto che il defunto voleva essere cremato e in mancanza di espressione di volontà contraria fatta dal defunto
 - b.2 passati almeno 20 anni dalla tumulazione del feretro presente nel loculo
 - b.3 la scadenza della concessione dovrà essere eventualmente prorogata in modo da permettere la permanenza di almeno 20 anni del nuovo feretro nel loculo e dovrà essere corrisposto l'importo previsto in tariffa per diritto di utilizzazione

3. Nel caso di loculi aerati (concessione di durata 10 anni):

Vale quanto precedentemente detto per i loculi con concessione di durata superiore a 10 anni; con l'eccezione che devono essere passati almeno 10 anni dalla tumulazione del feretro presente nel loculo; inoltre la concessione deve essere rinnovata in modo da permettere la permanenza di almeno 10 anni del nuovo feretro aerato nel loculo. Introduzione di urne e cassette resti ossei è consentita affinché non siano in contatto con i liquami cadaverici. Dovrà essere corrisposto l'importo previsto in tariffa.

4. Nel caso di tomba di famiglia:
- a. se si inseriscono urne o cassette resti ossei, dovrà essere corrisposto l'importo previsto in tariffa per diritti di utilizzazione nel caso che questo tipo di operazione non fosse prevista nella concessione originaria
 - b. se si inserisce un nuovo feretro e si provvede alla cremazione oppure alla raccolta delle ossa del precedente, previa sussistenza delle condizioni b.1 e b.2 del comma 2 di cui sopra:
 1. con l'inserimento dell'urna o della cassetta di tali resti nello stesso loculo, dovrà essere corrisposto l'importo previsto in tariffa
 2. con l'inserimento dell'urna o della cassetta di tali resti nel cinerario/ossario della tomba (se presente), non è dovuto alcun corrispettivo relativo alla concessione

Art. 94 Gradi di parentela

I gradi di parentela stabiliti dal codice civile sono i seguenti:

GRADI	IN LINEA RETTA	IN LINEA COLLATERALE
1°	I genitori ed il figlio	-----
2°	L'avo e l'ava i nonni	I fratelli e le sorelle
3°	Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote	Lo zio la zia ed il nipote da fratello o sorella
4°	Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote)	Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado cioè figli di fratelli o sorelle
5°	Il quartarolo e il figlio del trinipote	I secondi cugini (figli di un fratello) con nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi.
6°	Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote	I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli; il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi.

Capo 2 - TOMBE DI FAMIGLIA

Art. 95 Ammissibilità della richiesta di concessione di Tombe di famiglia

1. La tomba di famiglia o monumentale può essere concessa:
 - a) ad uno o più concessionari ed ai loro familiari;
 - b) ad enti, corporazioni, fondazioni.

può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nella concessione le rispettive quote, ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione. Nei riguardi del Comune, nel caso di contestazioni relativi agli interventi, le due famiglie rispondono in solido.

2. Fra I familiari aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - il coniuge o convivente more uxorio
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - gli affini di primo e secondo grado
3. Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di eredità, di più tombe di famiglia.
4. Le sepolture private relative alle tombe di famiglia possono essere concesse a tutte le categorie previste nell'[Art. 52](#) del presente Regolamento.
5. Sono ammissibili le richieste di concessione per tombe private o di famiglia, sia da realizzare da parte del richiedente (solo se in area appositamente individuata dal Piano Cimiteriale) sia manufatti già realizzati a cura del Comune o ritornati in disponibilità dello stesso. L'importo relativo dovrà essere corrisposto secondo le modalità previste.

Art. 96 Condizioni generali

1. La concessione degli spazi e manufatti costruiti relativi a cappelle, cripte, e tombe di famiglia può essere rilasciata sia a residenti che a non residenti
2. La durata della concessione decorre dalla data del suo rilascio.
3. Alla scadenza della concessione, i resti mortali verranno d'ufficio traslati nell'ossario comune (previa eventuale mineralizzazione della salma) salvo richiesta di proroga della concessione, da inoltrare al Sindaco, sei mesi prima della scadenza, da parte degli Eredi o aventi diritto. Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei 20 anni di tumulazione, si può provvedere alla raccolta dei resti, che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.
4. E' consentito su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
5. Possono essere inserite, purché la capienza di ogni singola sepoltura di salma (loculo) lo consenta, insieme al feretro, delle cassetine o urne contenenti i resti ossei o le ceneri delle persone che abbiano titolo ad esservi sepolte.
6. Nella tombe di famiglia non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
7. Il diritto di chiedere di volta in volta, nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nella tomba, spetta al concessionario e dopo di lui ai suoi eredi. Di tale accoglimento dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Comunale competente il quale provvederà al rilascio del nulla osta.
8. Se più sono gli aventi diritto subentranti, dovranno entro un anno della morte del concessionario o del avente diritto precedente, ed in ogni modo prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designare uno di loro che assuma verso il comune l'esercizio del diritto e degli obblighi inerenti la concessione; se la scelta non viene fatta dagli eredi nel termine su indicato, vi provvederà il Comune rispettando un criterio di grado di parentela tra gli eredi, ferma la responsabilità solidale ed

indivisibile degli eredi per gli obblighi derivanti dalla concessione. In difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Comune.

9. La presa d'atto del trapasso di tomba è subordinata all'esecuzione di quei lavori od opere che risultassero necessari a giudizio del Responsabile Tecnico..

10. Tutte le spese di registrazione della nuova concessione sono a carico degli aventi diritto subentranti.

11. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare secondo gli usi del culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune; facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

12. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così come pure per eventuali modifiche.

13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private per collettività è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 97 Modalità

1. La concessione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. Può essere rilasciata anche concessione per l'uso di una tomba, congiuntamente ad un massimo di due famiglie con contratto cointestato a due distinti rappresentanti delle due famiglie.

3. Nel caso di più concessionari, in quanto originari e quindi "fondatori del sepolcro familiare", possono proporre anche in seguito, al Comune, la divisione fra loro dei posti salma, resti ossei/ceneri, pro quota parte, attraverso atto notarile, che avrà valore per se e i propri aventi diritto alla sepoltura. Tale suddivisione potrà avvenire anche all'atto di subentro. In quest'ultimo caso, con atto notarile prodotto da ciascun cointestatario.

4. Prima della stipula dell'atto il concessionario deve inoltre:

- nominare, nel caso di più cointestatori, l'avente diritto delegato che rappresenterà tutti i concessionari originari e/o aventi titolo di ogni famiglia nei rapporti con il Comune, ad eccezione della gestione dell'uso delle tombe, a cui provvederà il concessionario di ogni famiglia per la propria;
- eseguire il versamento o la presentazione dell'effetto (garanzia fideiussoria bancaria), quale deposito cauzionale, quando previsto, a garanzia dell'esecuzione delle opere di costruzione o finitura al fine del risarcimento di eventuali inadempienze o danni, nonché se prescritto alla copertura totale o parziale di sanzioni che il Comune potrà comminare allo stesso Concessionario.

5. Il deposito cauzionale o di garanzia di cui al precedente comma 4 è rimborsato dopo il rilascio del certificato di agibilità da parte del Comune.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal

presente regolamento: pertanto le Tombe di famiglia non sono ereditarie, ma solo soggette allo jus sepulchri.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo disponibilità.

8. Nel caso di Famiglia estinta, qualora l'eventuale erede testamentale non si fosse notificato nei termini previsti dall'[Art. 109](#), la Tomba di Famiglia rientra nella disponibilità del Comune.

9. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, anche informatico, tenuto dall'ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

Art. 98 Modifiche

1. Dopo la realizzazione delle tombe di famiglia è vietata di regola qualsiasi modificazione delle stesse o variazione del numero delle sepolture e delle speciali designazioni da parte dell'utenza.

2. A richiesta del concessionario, la Giunta Comunale potrà, eccezionalmente, autorizzare modifiche alle sepolture esistenti, anche in ampliamento da attuarsi solo ed esclusivamente in verticale e fino ad un massimo di n°3 piani sottoterra, purché siano osservate le disposizioni regolamentari vigenti e previo pagamento del corrispettivo stabilito nella tariffa di tombe individuali per ognuna delle sepolture risultanti alle modifiche richieste. Tale procedura comporta l'obbligo, da parte del concessionario di riacquistare integralmente l'area, alle condizioni, costi e durata previsti dalla norme vigenti.

3. Anche in questi casi il concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo per ottenere l'approvazione prevista dal presente regolamento.

Art. 99 Estumulazione - Vincolo di perpetuità delle salme

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se occorre disporre del loculo, per salma di altro avente diritto, quando siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette.

2. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme, cioè la integrale conservazione della salma nella tomba con divieto quindi di estumulazione. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può mutare, nella stessa tomba, per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. Inoltre la salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura di famiglia, di non minor decoro, purché sia mantenuto lo stesso vincolo.

3. Il vincolo di perpetuità delle salme può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati con detto vincolo

4. Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa con apposita scritta nella sepoltura indica tale vincolo.

Art. 100 Diritto d'uso delle concessioni

1. La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta jure sanguinis fra i il coniuge, i discendenti, esteso fino al secondo grado di parentela in senso diretto ascendente e fino al secondo grado di parentela in senso diretto discendente mentre in linea laterale fino al secondo grado del fondatore del sepolcro (primo concessionario) ed estesa alle salme degli affini di primo grado e dei benemeriti qualora dichiarati all'atto del rilascio della concessione. Pertanto l'uso delle sepolture private è riservato ai famigliari e parenti come sopra limitato. Inoltre solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
2. I casi di convivenza con i titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in base alla documentazione presentata, richiesta in base all'apposita dichiarazione sotto forma di istanza con sottoscrizione da presentarsi all'Ufficio cimiteriale. Il convivente equiparabile al coniuge, ai fini del presente regolamento è equivalente al coniuge.
3. Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune come all'[Art. 109](#).
4. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, i resti, le ceneri ed i feti delle persone che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi subentri.
5. Il diritto di seppellimento fra i titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.
6. Nei sepolcri gentilizi o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10/02/1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.
7. Se il concessionario è un ente o associazione, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o associazione deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
8. Il diritto di sepoltura relativo a loculi in colombario a posto salma singolo o doppio o tombe a terra a posto salma singolo o doppio, è riservato di norma alla persona per la quale viene stipulata la concessione e suoi famigliari in linea diretta:
 - fino al secondo grado di parentela in linea discendente
 - fino al primo grado di parentela in linea ascendente e collateraleNon può essere ceduto in alcun modo.
9. Ogni celletta ossario esistente raccoglie, di norma, i resti ossei (ed eventualmente le ceneri) di una sola persona; tuttavia per i parenti fino al 2° grado e per i coniugi, è ammesso l'abbinamento dei resti ossei e delle ceneri ove le dimensioni del vano lo consentano. In tal caso dovrà essere versata al Comune apposita tariffa prevista nel Tariffario,
10. Le cellette ossario possono essere concesse:
 - per la futura sepoltura di resti ossei di cadavere inumato da almeno 5 anni (o 2 nel caso previsto all'[Art. 51](#)) in campo inconsunti

- in presenza di resti ossei o ceneri provenienti da estumulazioni, esumazioni, trasferimenti o da altri comuni.

11. E' consentito al concessionario o avente titolo di una tomba di famiglia nominare anche dopo il primo anno dal rilascio o subentro della concessione una sepoltura o un posto per resti ossei o ceneri per un benemerito (vedi [Art. 101](#)). Tale nomina può riferirsi a persona in vita o appena deceduta (60 gg. max). Questa è assoggettata alla presentazione di una dichiarazione di volontà da parte del concessionario/i o avente/i titolo con firma/e autenticata/e ai sensi di legge. Solo il concessionario o avente titolo che ha fatto la nomina di benemerito/i può recedere dalla richiesta stessa, purché ciò non avvenga dopo la morte del benemerito/i; l'atto di recesso dovrà riportare data ed ora della presentazione presso il Comune.

12. Il concessionario o avente titolo di una tomba di famiglia può richiedere l'estumulazione straordinaria del posto salma occupato dal benemerito per motivi di riuso del sepolcro. L'estumulazione può essere richiesta solo dopo almeno 20 anni dalla tumulazione, previo necessario assenso da parte dell'avente titolo sul benemerito. L'estumulazione ha in genere finalità di riduzione il cadavere a resto osseo o cenere che dovranno essere ricollocate nella stessa tomba di famiglia. L'avente titolo delegato del benemerito può chiedere il trasferimento del cadavere o sua riduzione solo dopo almeno 20 anni dalla tumulazione.

13. Il concessionario o avente titolo che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio cimiteriale, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

14. E' comunque sempre ammessa la possibilità di inserire in un manufatto cadaveri o resti di famigliari provenienti da altre sepolture.

Art. 101 Benemerenza

1. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo.

2. La tumulazione é consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa sia stata protratta fino al momento del decesso. Le benemerenze sono individuate ad esempio nei:

- 1) donanti a favore del concessionario;
- 2) persona che ha assistito il concessionario in periodo di malattia e invalidità
- 3) benefattori del concessionario.

3. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

4. Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.

La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nel fascicolo; il pagamento del canone in questo caso è da effettuarsi al momento della tumulazione, secondo tariffa.

5. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco. Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

Art. 102 Assegnazioni nel cimitero giardino

1. Le concessioni in campo giardino, in aree appositamente predisposte per le sepolture temporanee e provvisorie, sono a pagamento.

2. I posti vengono di regola assegnati in ordine progressivo.

3. Il diritto di sepoltura è il medesimo previsto dal presente Regolamento Cimiteriale e viene posto in essere con la concessione.

4. E' dovuto, oltre al costo della concessione, il rimborso spese per lo scavo e la chiusura della fossa, qualora ricorra il caso.

5. La durata della concessione decorre dalla data del suo rilascio.

6. Alla scadenza della concessione i resti mortali verranno d'ufficio traslati nell'ossario comune, salvo richiesta di rinnovo della concessione, da inoltrare al Sindaco, sei mesi prima della scadenza, da parte degli Eredi o aventi diritto.

Capo 3 - LOCULI E OSSARI/CINERARI

Art. 103 Ammissibilità della richiesta di concessione di loculi, ossari, cinerari in colombari e tombe a terra

1. Il Comune si riserva di accettare la richiesta di concessione compatibilmente con la disponibilità di spazi e di manufatti, e con esigenze organizzative e/o di pubblico interesse.

2. Le sepolture private relative a loculi, ossari e cinerari (questi ultimi anche interrati) e tombe a terra possono essere concesse per tutti i defunti ammessi alla sepoltura nel cimitero secondo l'Art. 52 del presente Regolamento.

3. Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi/tombe a terra singole per immediate esigenze di tumulazione e in presenza di salma. Per le richieste di concessioni di loculi "in vita" vale quanto previsto dall'Art. 106.

Art. 104 Loculi

1. La concessione dei loculi viene rilasciata, con la durata prevista, solo a seguito della morte della persona cui e' destinato, con decorrenza dalla data del rilascio della concessione, salvo quanto predisposto per la concessione in vita secondo l'Art. 106 del presente Regolamento.

2. Le sepolture individuali sono assegnate per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.
3. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro ed eventualmente quante urne cinerarie o cassette resti ossei possibili a capienza, previo pagamento della relativa tariffa.
4. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi delle cassette contenenti i resti o le ceneri di salme di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità fino al secondo grado, come previsto dall'Art. 94 del presente Regolamento. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo e la concessione per la collocazione dei resti o ceneri è soggetta a tariffa.
5. Le spese per la rimozione/ripristino della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle operazioni, sono a carico del concessionario.
6. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduta in alcun modo né per qualsiasi titolo.
7. Alla scadenza della concessione, qualora l'avente diritto non si fosse notificato e avesse dato disposizioni in merito, i resti mortali verranno avviati d'ufficio alla sepoltura in campo inconsunti, ovvero all'ossario comune, ovvero alla cremazione, secondo le modalità disposte dal competente ufficio comunale. Inoltre il Comune rientrerà in possesso del loculo

Art. 105 Loculi aerati

1. E' prevista la possibilità di utilizzo di loculi aerati su parere favorevole dell'ASL di competenza.
2. I loculi aerati possono essere sia di nuova costruzione che derivanti da adattamento di loculi esistenti.
3. Un loculo areato può essere concesso per la durata di anni dieci, rinnovabili.
4. I loculi aerati saranno di tipo a filtro singolo, e dovranno essere dotati di:
 - a) filtro in grado di assicurare la non fuoriuscita di gas maleodoranti, per una durata di 30 anni. Il filtro deve riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile. Per i primi 5 anni il filtro deve garantire la seguente efficacia nell'abbattimento dei gas di putrefazione (norme AFNOR NF P98-049):
 1. 95% +/- 5% per ammoniaca (NH₃) e acetone
 2. (CH₃-CO-CH₃) 99% +/- 1% per l'etilmercaptano (CH₃-CH₂-SH)
 - b) vasca di raccolta di liquidi di capienza almeno 50 litri da posizionare sotto il feretro con apposito prodotto per l'assorbimento dei liquidi
5. Premesso che per il funzionamento del sistema di mineralizzazione dei cadaveri è necessario che il feretro non contenga la cassa interna di zinco, devono essere rispettati i seguenti vincoli di utilizzo:
 - a) divieto di inserire nel loculo aerato casse comprensive dei piedini d'appoggio. Tali accessori dovranno essere rimossi prima dell'introduzione del feretro nel loculo.
 - b) divieto assoluto di collocare nei loculi aerati feretri contenenti la cassa di zinco interna;
 - c) divieto di procedere all'estumulazione prima che siano decorsi dieci anni dalla tumulazione senza il parere positivo emesso dall'A.S.L. competente, ad

eccezione di richieste provenienti dalla Autorità giudiziaria per eventuali analisi autoptiche;

6. Per quanto non in contrasto coi commi precedenti, valgono le prescrizioni previste per i loculi normali.

7. Per quanto riguarda le sepolture multiple in uno stesso loculo valgono le prescrizioni di cui all'[Art. 92](#) del presente Regolamento.

Art. 106 Concessione in vita

1. Per i loculi, cinerari e tombe a terra, compatibilmente con la disponibilità, può essere rilasciata una concessione anche quando la persona sia ancora in vita ed abbia compiuto 75 anni, solo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.

2. Inoltre la concessione in vita è possibile:

- quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.
- nel caso di figlio con particolari problematiche socio-assistenziali, alla morte o del figlio o di uno dei genitori è data facoltà ai superstiti di chiedere ed ottenere all'atto della tumulazione del defunto, uno o più loculi per affiancamento familiare.

3. La concessione decade quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere o ceneri della persona per la quale era stata presentata richiesta, entro 180 giorni rispettivamente dal decesso o cremazione, salvo comprovati casi di forza maggiore, ed il loculo/celletta ossario rientra nella disponibilità del Comune. In questo caso non è dovuto alcun rimborso.

4. Nel loculo concesso in vita potrà essere sepolto esclusivamente la persona a cui è riservato e nessun altro.

5. Se entro 20 anni dalla stipula del contratto di concessione, il concessionario rinuncia all'utilizzo del loculo e lo rimette a disponibilità del Comune, gli viene riconosciuto un rimborso come da tariffario.

6. Il Comune si riserva la insindacabile facoltà, che fa parte della concessione, di utilizzare, in caso di necessità, i loculi concessi in vita come deposito temporaneo di feretri in attesa di collocazione. Il corrispettivo per l'utilizzo temporaneo verrà corrisposto direttamente dall'interessato al Comune o al Gestore. Nel caso di decesso del titolare del loculo durante il periodo di deposito provvisorio, il Comune provvederà a rendere disponibile immediatamente tale loculo.

7. Per le cellette ossari/cinerari valgono le stesse prescrizioni previste per i loculi.

Art. 107 Cellette ossario

1. Gli ossari sono comuni ed individuali. Nel primo vengono depositati i resti delle salme senza alcuna destinazione. Nei secondi potrà essere collocata una sola cassetta con i resti di una sola salma e sono costituiti da cellette separate.

2. Le cellette di ossario raccolgono i resti delle salme esumate ed estumulate da qualsiasi sepoltura, anche se provenienti da fuori Comune ma aventi diritto ai sensi dell'[Art. 52](#) del presente Regolamento.

3. Raccolgono inoltre le ceneri delle salme sottoposte a cremazione.

4. La chiusura delle cellette ossario può essere eseguita con una lastra unica limitatamente ad un massimo di due posti.
5. Detta lastra dovrà essere posata a regola d'arte ed opportunamente ancorata alla struttura portante.
6. Il costo di ogni celletta è determinato dalla tariffa vigente e viene assegnata secondo l'ordine cronologico di disponibilità dei singoli lotti al momento della richiesta. Nel caso in cui sia richiesto l'avvicinamento dei resti il concessionario perde il diritto al primo ossario e dovrà riacquistarne un altro.
7. Sulle lastre di chiusura di ogni celletta di ossario è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della persona a cui i resti si riferiscono ed il numero progressivo della celletta.

Capo 4 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 108 Obblighi in ordine alla manutenzione delle tombe

1. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.
2. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari per tutta la durata della concessione, e le spese relative sono a carico dei concessionari.
3. La manutenzione delle lapidi dei loculi, ossari, e cinerari anche quando fornite dal Comune assieme alla concessione del manufatto, sono a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.
4. La manutenzione dei copritomba in uso sulle sepolture in campo comune (o nel campo speciale) è a carico dei familiari del defunto o dell'avente titolo delegato (coloro che hanno richiesto l'installazione del manufatto).
5. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere:
 - a) alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative;
 - b) ad eseguire tempestivamente restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c) a rimuovere eventuali abusi.
 - d) a rimuovere eventuali cause di pericoli per la pubblica incolumità.
6. In caso di inadempienza a tali obblighi di cui ai punti a), b), c) e d) trascorsi 90 giorni dalla comunicazione scritta inviata al concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere ai pristini, verrà notificata comunicazione di avvio della procedura di decadenza della concessione così come da [Art. 112](#).
7. In caso di inadempienza di cui ai punti c) e d) trascorsi inutilmente 15 gg. dalla comunicazione scritta inviata al concessionario da parte dell'Amministrazione a provvedere ai pristini, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Il pagamento delle spese svolte entro 90 gg. dalla data della prima comunicazione estingue la procedura di decadenza della concessione.

8. In considerazione del fatto che il terreno dato in concessione è parte del demanio comunale, e che per tali proprietà alla pubblica incolumità deve provvedere il Comune, nel caso si ravvisasse, a insindacabile giudizio di un tecnico del Comune, anche solo la possibilità di un pericolo imminente per la pubblica incolumità, il Comune interverrà d'urgenza per scongiurare tale pericolo, mediante transennature ed altre opere adatte in attesa che il proprietario provveda in maniera definitiva. Il costo di tali interventi, da considerarsi di somma urgenza secondo la normativa vigente, verranno addebitati al concessionario e recuperati dal Comune. Questi interventi non interferiscono con l'iter delle altre procedure previste.

9. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo alla tumulazione di cadaveri o resti o ceneri da parte del Responsabile Tecnico dei Servizi cimiteriali, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro il termine di 180 gg.. Trascorso inutilmente tale tempo, verrà automaticamente avviata la procedura di decadenza della concessione.

10. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di cadaveri subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nell'esecuzione delle opere stesse se l'interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

11. La manutenzione ordinaria dei loculi è a carico del concessionario, mentre la manutenzione straordinaria dei colombari è a carico del Comune o del Gestore dei Servizi Cimiteriali.

12. Sono escluse dalla manutenzione dei colombari a carico del Comune:

- a) le parti decorative costruite o installate sulle lapidi,
- b) il sistema di fissaggio delle lapidi,
- c) la finitura delle pareti interne,
- d) gli elementi decorativi vari inclusi (vetri decorativi, contro-porte o contro-finestre,
- e) i pavimenti interni, gli elementi di pregio (statue, dipinti, arredi, ecc.),
- f) i corpi lampada decorativi votivi.

13. Le edicole, i monumenti, le lapidi ed in genere qualsiasi segno funebre non potranno essere modificati o sostituiti se non su domanda motivata dal concessionario ed il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Capo 5 - SUBENTRO, ABBANDONO, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE, RINUNCIA, RETROCESSIONE, RINNOVO

Art. 109 Subentro

1. In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) della concessione cimiteriale, gli aventi titolo, discendenti diretti o collaterali come da atto di concessione, entro 12 mesi dal decesso del concessionario/cointestatario, devono presentare al Comune autocertificazione o atto notarile riguardo tutti i nominativi dei nuovi aventi titolo e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, contestualmente nominando un avente titolo delegato con funzione di piena delega di rappresentanza degli altri eventuali aventi titolo nei confronti del Comune, e sono tenuti a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del

subentro. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

2. L'atto di subentro è assoggettato a tariffa.
3. Nel caso di tombe private, quando il diritto d'uso è di più di un avente titolo, con la presentazione dell'atto di subentro può essere specificata la ripartizione dei posti salma o posti resti ossei/ceneri disponibili fra i cointestatari.
4. La presa d'atto del subentro di tomba è subordinata all'esecuzione di quei lavori od opere che risultassero necessari a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 110 Scadenze

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo proroga. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cederanno nella libera disponibilità del Comune. Allo scopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
2. Scaduta la concessione il Comune provvederà alla nuova assegnazione, salvo richiesta di proroga degli aventi diritto.
3. Scaduta la concessione del loculo, i resti delle salme saranno traslati nell'ossario comune a spese dell'Amministrazione Comunale oppure, su richiesta dei parenti ed affini in ossari individuali o tombe di famiglia da acquistare alle tariffe vigenti.
4. Dopo tale operazione il Comune rientra nella disponibilità del loculo e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.
5. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
6. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.
8. Nel caso in cui una tomba risultasse concessione abbandonata, previa procedura di cui all'[Art. 111](#), il Comune rientra nel pieno possesso e uso dell'area e proprietario dei manufatti costruiti dai concessionari.

Art. 111 Dichiarazione di abbandono per incuria

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:

- a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba
- b) pericoli per la pubblica incolumità
- c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica
- d) Mancanza di comunicazione tempestiva da parte di almeno uno dei cointestatari circa variazioni di residenza, decesso del o dei concessionari originari o di uno degli aventi titolo entro 12 mesi dal loro accadimento di cui all'Art. 109.

2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione.

3. Nel caso previsto dal comma 1 dell'Art. 109, ovvero se, trascorsi 12 mesi dalla morte del concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione ai diretti discendenti o collaterali come da contratto, è dato un ulteriore periodo di 6 mesi durante i quali gli aventi titolo al subentro possono dichiarare la loro titolarità, previo pagamento della tariffa relativa maggiorata del 100%. Trascorso inutilmente tale termine il Comune ha facoltà di dichiarare l'abbandono per incuria della concessione nei modi di cui al comma 4 dell'Art. 112. Se entro i 13 mesi di affissione del provvedimento di decadenza gli aventi titolo volessero regolarizzare l'atto di concessione, ciò potrà avvenire previo pagamento del Tariffario relativa maggiorata del 200%. Trascorsi inutilmente i 13 mesi, si procede con la dichiarazione di decadenza della concessione nei modi di cui ai commi dell'Art. 112.

4. Nel caso di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare in possesso del posto o dei posti abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 112 Decadenza

1. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco, su accertamento istruttorio del Responsabile Tecnico.

2. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:

- a) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal comune. In questo caso al concessionario è corrisposto il rimborso secondo Tariffario.
- b) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
- c) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 180 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo

comprovati casi di forza maggiore; In questo caso non è previsto alcun rimborso, ma il concessionario nel periodo dei 180 giorni ha la possibilità di aderire alla procedura di retrocessione.

- d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra e tombe private;
- f) quando vi sia utilizzo per cadaveri resti ossei o ceneri per persone alle quali la concessione non è riservata;
- g) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- h) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- i) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- j) per soppressione del cimitero;
- k) nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione.

3. I provvedimenti di dichiarazione di decadenza della concessione sono adottati, previa diffida agli interessati, se reperibili.

4. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nella plancia per le pubbliche affissioni e tramite affissione nell'apposita bacheca di ogni cimitero per una durata di almeno 13 mesi, avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da farsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile del servizio e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per il tempo di legge¹⁶, al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

5. Dopo l'esperimento del procedimento di cui al comma 4, se è necessario sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si procederà d'ufficio, collocando i resti rispettivamente in campo speciale, ossario comune o cinerario comune a carico dei concessionari.

¹⁶ La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15, qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa. La legge stabilisce per alcune tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di "affissione" e "defissione" va inteso l'inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio). La legge del 18 giugno 2009 n. 69, all'art 32 ha disposto che:

« a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati »

N.B. Dal 1° gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, sono di fatto riconosciute solo le affissioni online: è comunque consigliato provvedere anche con l'affissione cartacea come prescritto dal presente regolamento.

6. Nel caso di pericolo imminente alla pubblica incolumità, il Responsabile del servizio deve evitare con tempestività ogni causa di pericolo imminente. Dopo di che deve avvisare il concessionario, intimandogli di provvedere entro al massimo 15 giorni (periodo di tempo da stabilire in funzione della pericolosità) e notificandogli che le spese relative ai danni e ai provvedimenti urgenti causate dalla incuria e/o situazione di pericolo sono a suo carico. Trascorso inutilmente tale termine, il Responsabile del servizio provvede a notificare il definitivo avviso di attivazione delle opere necessarie entro 30 giorni, scaduti i quali si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e pertanto il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da espletarsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile del servizio e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per il tempo di legge, al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune.

Art. 113 Estinzione

1. Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata, si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione,
 - b) per soppressione del cimitero salvo quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.,
 - c) per rinuncia del concessionario
 - d) dopo vent'anni dalla morte dell'ultimo familiare o erede.

Art. 114 Rinuncia

1. Si ha il caso di rinuncia quando gli aventi diritto rinunciano a parte o ad tutto il godimento della concessione che hanno pagato e rimettono nella disponibilità:
 - del Comune, nel caso di sepoltura singola e/o quando tutti gli aventi diritto, unimamente, rinuncino alla tomba di famiglia senza richiedere alcun rimborso;
 - degli altri aventi pari diritto nel caso di tomba di famiglia.
2. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti.
3. La rinuncia del fondatore del sepolcro comporta l'estinzione della tomba di famiglia.
4. La rinuncia a favore di altri aventi titolo comporta:
 - a) Nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma e/resti ossei/ceneri, a favore degli altri aventi titolo, tale volontà dovrà essere formalizzata con atto notarile e la rinuncia avrà valore per se e per i propri discendenti. Tale diritto d'uso va a beneficio pro quota parte agli altri aventi titolo.
 - b) Tali atti notarili vanno obbligatoriamente comunicati tempestivamente (entro 30 gg. dalla registrazione) e depositati presso gli uffici cimiteriali del Comune.
 - c) Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote
 - d) In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

- e) La rinuncia, da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri titolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti.
5. Una volta approvata da parte del Comune la rinuncia, il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati. Il rinunciante ha obbligo di autorizzare la liberazione dei manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri, entro 30 giorni, indicandone la destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questa autorizzazione non venisse effettuato nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e collocazione di cadaveri, resti ossei e ceneri, collocandoli rispettivamente in campo comune, se cadaveri con meno di 20 anni di sepoltura, in campo speciale se cadaveri con oltre 20 anni di sepoltura, in ossario o cinerario comune se resti ossei o ceneri.
6. Il Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando apposita tariffa;
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni per il rinunciatario e i suoi discendenti.
8. È titolare ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il Concessionario o i suoi discendenti come da atto di concessione. In mancanza di questi ultimi i collaterali o in loro mancanza i discendenti.
9. Gli oneri inerenti la rinuncia sono totalmente in capo del Concessionario o suoi discendenti.
10. Nel caso di rinuncia di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del posto o dei posti rinunciati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 115 Retrocessione

1. La retrocessione si ha quando gli aventi diritto unimamente decidono di retrocedere al Comune una concessione parzialmente goduta, sia che si tratti di sepoltura singola che di tomba di famiglia.
2. Le concessioni possono essere retrocesse al Comune mediante atto notarile redatto da tutti gli aventi titolo, per sé e per propri discendenti.
3. Le concessioni e in particolare le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
4. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la retrocessione di aree e/o manufatti.
5. Il titolare della concessione di un loculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra cippo o targa della memoria, se intendesse entro il termine di durata della concessione, retrocedere al Comune la titolarità della concessione stessa, riceverà dal Comune una tariffa di retrocessione.
6. Prima dell'approvazione della retrocessione, il retrocedente ha l'obbligo di liberare i manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri a cura ed oneri dello stesso.
7. Una volta approvata da parte del Comune la retrocessione il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati.

8. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, tranne i casi di riuso, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo o tomba a terra nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire anche d'ufficio.

Art. 116 Revoca per iniziativa comunale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi tomba di famiglia, loculo, celletta ossario o cinerario, tomba a terra cippo o targa quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Fanno eccezione solamente le concessioni perpetue rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente tomba di famiglia, loculo, tomba a terra o celletta ossario/cinerario nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto dei resti mortali/resti ossei/ceneri dal vecchio loculo/tomba a terra/celletta ossario/cinerario alla nuova ubicazione.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nella plancia¹⁷ delle pubbliche affissioni del cimitero interessato per una durata di almeno 90 giorni prima del giorno fissato per la traslazione dei cadaveri, indicando le motivazioni e le condizioni di esecuzione nonché il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato, la traslazione dei cadaveri avrà luogo anche in assenza del concessionario o famigliari aventi titolo sui defunti.

Art. 117 Rinnovo - Proroga

1. Si intende per proroga la possibilità di usufruire della concessione per un numero ulteriore di anni stabilito nell'atto di proroga. Si intende per rinnovo la possibilità di usufruire della concessione per un numero di anni pari a quello stabilito nell'atto di concessione.

2. Le concessioni di celletta ossario/cinerario, cippi o targhe alla memoria sono prorogabili, a richiesta del/dei concessionari, fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni venti.

3. Le concessioni di:

- loculi e tombe a terra di costruzione precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
- loculi non aerati e tombe a terra di costruzione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento,

¹⁷ La parola plancia è utilizzata per indicare il pannello per affissioni di manifesti pubblici.

sono prorogabili, una sola volta, a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni venti, solo nel caso in cui si faccia riuso del posto salma come previsto dall'[Art. 92](#).

4. Le concessioni di loculi aerati sono rinnovabili a richiesta del/dei concessionari, anche più volte, fino ad un massimo di ulteriori e definitivi anni quaranta.
5. Le concessioni di tombe di famiglia sono prorogabili a richiesta del/dei concessionari fino ad un massimo di due volte, ciascuna delle quali per un periodo di 50 anni.
6. Per la proroga o il rinnovo della concessione è dovuta la tariffa vigente al momento della richiesta.
7. La domanda di proroga/rinnovo potrà essere inoltrare al Sindaco, che ha facoltà di accoglierla, anche nell'ultimo anno del periodo di concessione, e comunque almeno 180 giorni prima della scadenza.
8. Per tutte le proroghe e i rinnovi valgono le condizioni del regolamento vigente al momento della richiesta.
9. Il Comune si riserva l'accettazione della richiesta compatibilmente con:
 - a) La condizione manutentiva dei posti salma e l'adeguamento igienico – sanitario,
 - b) Esigenze di carattere generale.
10. Allo scadere della concessione i resti mortali ivi sepolti saranno esumati/estumulati da parte del Comune che, se non diversamente richiesto dal concessionario/familiare/avente titolo delegato, saranno indirizzati alla collocazione in:
 - a) campo speciale,
 - b) ossario comune,
 - c) cinerario comune, previa cremazione

Art. 118 Concessioni provvisorie

1. Compatibilmente con le disponibilità e l'organizzazione del servizio, per comprovati motivi, quali p. es. l'attesa di costruzione di cappella di famiglia, possono essere rilasciate concessioni provvisorie per il deposito di salma.
2. La concessione viene rilasciata per il periodo di 1 anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di 3 anni. Salvo se ragioni tecniche lo ostino, compatibilmente alle esigenze del servizio Cimiteriale. Possono inoltre essere mantenute qualora vi sia interesse generale e/o artistico al loro mantenimento.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata non più tardi del giorno precedente la data di scadenza della concessione e con la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di cui alla tariffa vigente.
4. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma in campo comune il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto innanzi prescritto.
5. Le spese per tale trasferimento saranno poste a carico del concessionario.

6. Se la concessione provvisoria è dovuta a motivi tecnici o di indisponibilità dell'Amministrazione a soddisfare la domanda, la concessione sarà rilasciata a titolo gratuito.

Titolo V - LAVORI NEL CIMITERO

Capo 1 - Orari, Accessi ed autorizzazioni

Art. 119 Autorizzazioni ed accesso al cimitero

1. Nessuno può essere ammesso ad eseguire opere (manutenzione, costruzione, installazione, pulizia, fornitura e posa di addobbi ecc...) se prima non ha ottenuto la preventiva autorizzazione dal Responsabile Tecnico. Tale autorizzazione assume un duplice aspetto:

- a) una autorizzazione annuale per interventi di piccola manutenzione, manutenzioni ordinarie, posa di lapidi e ornamenti,
- b) una autorizzazione specifica per ogni intervento di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria a tombe di famiglia.

In ogni caso, qualora le opere fossero realizzate a cura del Comune, non è necessaria alcuna particolare autorizzazione.

2. Nell'autorizzazione sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di scarica, se occorre e il permesso d'introduzione dei materiali. Detto documento deve tenersi sul posto di lavoro.

3. Il deposito cauzionale di cui al comma 2, o fidejussione bancaria (non assicurativa), viene versato al momento del rilascio dell'autorizzazione edilizia a titolo di garanzia per eventuali danni a cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, deposito materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc. L'obbligo di tale deposito è richiamato nel contratto di concessione cimiteriale. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

4. Tale deposito a garanzia verrà costituito alla presentazione della DIA o SCIA o prima del rilascio del permesso di costruire in caso di opere difformi dal Piano cimiteriale e verrà svincolato allorché le opere ultimate avranno ricevuto la conformità edilizia (agibilità) così come da [Art. 122](#) e saranno state collaudate dall'Ufficio Tecnico previa domanda del concessionario.

5. I materiali introdotti o portati fuori dal cimitero, di cui al comma precedente, dovranno ricevere autorizzazione preventiva previo pagamento di tariffa o diritto cimiteriali.

6. Ogni impresa che operi all'interno dei cimiteri deve dimostrare, (fornendone copia al Responsabile del servizio) di aver acceso polizza assicurativa "Tutti i rischi del costruttore (CAR)" comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia, per massimali adeguati agli interventi da eseguire. Tale copia viene depositata assieme all'autorizzazione ad eseguire lavori all'interno delle aree cimiteriali.

7. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno dei cimiteri solamente per il tempo strettamente necessario

alle operazioni di carico e scarico e solo nel caso di materiali ingombranti, o per l'esecuzione dei lavori. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

8. Il permesso di accesso si riferisce solo al titolare e ai dipendenti diretti della ditta.

Art. 120 Orario di lavoro

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile Tecnico entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 26 ottobre ed il 9 novembre (commemorazione dei defunti) salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori potranno essere autorizzati dall'Ufficio competente del Comune. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 25 ottobre di ogni anno a cura delle ditte interessate. Tale divieto non si applica ad addobbi floreali e pulizie.

2. Dal giorno 7 ottobre è vietato iniziare lavori per la costruzione di sepolture di famiglia e di qualsiasi monumento. I lavori in corso a tale data, potranno essere eseguiti solo fino a tutto il 25 ottobre, ma l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali dovrà aver luogo entro il 20 ottobre. La posa delle lapidi e degli ornamenti complementari alle tombe è consentita fino al 25 ottobre.

3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai commi precedenti.

4. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, accertate dall'ufficio competente.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici degli stessi, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

Art. 121 Piccoli lavori

1. In assenza di diverse disposizioni, disciplinate da apposito capitolato speciale d'appalto in materia di gestione dei servizi funebri, l'ingresso di qualsiasi manufatto funerario nel cimitero o la sua uscita deve essere autorizzata dal Responsabile Tecnico. Con disposizione di Servizio si ordineranno le modalità di uscita di lapidi o manufatti da riscrivere o da mantenere (quando opere non eseguibili in loco ma in laboratorio) si stabilirà le modalità di ingresso del materiale uscito o nuovo e di quanto dovrà essere fatto controllo e correlazione con le Ditte, Marmisti, Artigiani che chiedono di poter svolgere uno specifico lavoro nei cimiteri.

2. Non è soggetta al rilascio di atto abilitativo di tipo edilizio la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal Regolamento o dalle Norme Tecniche, che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con provvedimenti dirigenziali od ordinanza sindacale; dovrà comunque essere ottenuta l'autorizzazione prevista dal Regolamento per gli ingressi e quant'altro previsto nel Regolamento stesso.

3. Nel caso di interventi di piccola manutenzione è sufficiente una comunicazione (anche tramite e-mail) da inviarsi a cura dell'impresa esecutrice a firma dell'avente titolo sul cadavere agli uffici comunali.
4. E' demandato all'Ufficio Tecnico Comunale l'esame tecnico estetico e l'approvazione per la posa di ogni monumento da porsi nei Cimiteri Comunali. Non potranno essere realizzati monumenti ed accessori decorativi, come cancelli, pilastri, inferriate, senza l'approvazione dei relativi disegni e l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della autorizzazione annuale rilasciata dall'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
6. L'Ufficio Tecnico può autorizzare il trasferimento di un monumento o di un segno funebre da una sepoltura ad altra nei casi di rinuncia, decadenza o revoca, oppure quando si tratti di tombe dove sono inumate o tumulate salme di parenti o affini.

Art. 122 Permessi di costruzione e progetti

1. Il Comune si riserva prioritariamente la costruzione di Colombari e Tombe di Famiglia in vario grado di finitura da assegnare poi in concessione.
2. Nel caso di lavori privati, compete al Responsabile Tecnico del Servizio:
 - a) il rilascio di nulla osta, autorizzazioni, permessi e concessioni per l'edilizia cimiteriale;
 - b) la facoltà di dare disposizioni tecniche in carenza di specifiche contenute nelle NTA, come pure stabilire dimensioni leggermente variate e variazioni non sostanziali nelle stesse Norme Tecniche di Attuazione.
3. L'autorizzazione agli interventi nell'area cimiteriale è subordinata alla presentazione in duplice copia al competente Ufficio comunale di una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. Sono pure richiesti particolari di cancelli, inferriate ed accessori decorativi in scala di dettaglio appropriata.
4. Nessuno può esser ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria costruttori, progettisti, marmisti, giardinieri, ecc. tenuto dall'Ufficio tecnico comunale. L'interessato deve presentare domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione/certificazione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori; se tale documentazione è già presentata all'Amministrazione per altra ragione, basta farne richiamo. Per rilievi d'ordine tecnico o morale o di comportamento, l'Amministrazione può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.
5. Le nuove costruzioni possono essere di iniziativa pubblica o privata, e devono essere uniformate alle indicazioni tipologiche, dimensionali, e di finiture previste dal Piano Regolatore Cimiteriale o, in mancanza, delle disposizioni date dal Responsabile Tecnico. In tal caso il progetto di realizzazione sarà presentato nella forma della D.I.A. (denuncia inizio attività) o S.C.I.A.. E' comunque d'obbligo il preventivo parere di conformità sotto l'aspetto igienico sanitario da richiedere

all'ULSS competente per territorio. Se le tombe hanno più di 50 anni, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Paesaggistici come da D. Lgs. n. 42/2004.

6. Se la nuova costruzione fosse prevista difforme da quanto prescritto nel Piano Cimiteriale o dalle disposizioni contenute nelle determinazioni del Responsabile Tecnico, dovrà essere specificatamente autorizzata come variante dalla Giunta Comunale previa presentazione del permesso di costruire al posto della D.I.A. Modifiche non sostanziali potranno essere accettate direttamente dal responsabile Tecnico.

7. In ogni caso le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori, prima di iniziare, dovranno comunicare tempestivamente all'Ufficio competente del Comune ed al Gestore l'intenzione di eseguire detti lavori.

8. L'ottenimento della concessione cimiteriale è atto propedeutico all'approvazione del relativo progetto. Il progetto deve essere presentato entro 360 giorni dalla data di stipula del contratto di concessione cimiteriale, la quale si intende revocata ove non venga presentato alcun progetto od ove il progetto non venga approvato.

9. Le opere devono essere ultimate entro 1080 giorni dalla data di stipula del contratto di concessione, previo approvazione del progetto, altrimenti la concessione si riterrà decaduta ed il Comune rientrerà nella libera disponibilità dell'area e delle opere non ultimate. Non sono consentite ulteriori proroghe rispetto tali tempistiche.

10. La richiesta di agibilità ad opera finita dovrà essere presentata entro e non oltre 180 giorni dalla fine dei lavori. Tale autorizzazione di conformità edilizia è determinante per l'utilizzo per sepolture. L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera e al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di accertamento negativo l'Amministrazione provvederà, previa diffida a provvedere entro 3 mesi, alla dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto.

11. La revoca della concessione per inadempienze comporta l'acquisizione delle somme versate dal concessionario e delle eventuali opere realizzate.

12. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e nelle condizioni previste dalla concessione (foglio patti e condizioni) e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi cimiteriali. Per tutte le eventuali aree occupate da cantieri eccedenti gli spazi concessi, dovrà essere corrisposta al Comune una tassa di occupazione di aree e spazi pubblici

13. Le variazioni di carattere ornamentale inessenziali, le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, essendo considerate attività edilizia libera, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente quando tali oggetti non siano assoggettati alla tutela architettonico - paesaggistica.

14. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.

15. Nel caso di costruzione di Tomba di Famiglia a cura di privati vale quanto detto nei precedenti commi, inoltre:

- a) Le domande di costruzione, la modificazione di tombe e monumenti, devono essere firmate dal concessionario, corredate dai relativi disegni, in tre esemplari, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati.

- b) I disegni di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:
 - per la costruzione di tombe di famiglia in scala 1:20;
 - per la posa di monumenti in scala 1:10;
- c) con l'indicazione dei particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.
- d) A richiesta, dovrà, per ogni maggior evidenza, presentarsi, oltre ai disegni sopra indicati, un modello bozzetto plastico o grafico a colori tale che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera nel suo complesso.
- e) Per i disegni di progetto, esclusi per quelli per lapidi di loculo, ossario o cinerario, nonché per i monumenti decennali, si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e, anche successivamente, del Direttore dei lavori (Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito Edile iscritti ai relativi Albi professionali) e della Ditta esecutrice. I progetti di tombe di famiglia dovranno tener conto della normativa antisismica ai sensi dell'art. 76 del D. P. R. 285/90.
- f) Le domande di costruzione D.I.A. o S.C.I.A. di sepolture di famiglia devono essere firmate dal richiedente, dal progettista e dall'esecutore delle opere e corredate dai relativi disegni in triplice copia, indicanti la pianta del piano interrato, del piano fuori terra e della copertura, 2 sezioni verticali ortogonali delle opere interrate e fuori terra, e tutte le facciate viste in scala 1:20.
- g) La ristrutturazione di una tomba di famiglia deve avvenire nel rispetto della concessione; Su specifica richiesta e se le condizioni dei luoghi e del manufatto lo consentono, si possono ricavare ulteriori posti salma. Un eventuale incremento dei posti salma è possibile, salvo adeguamento del canone di concessione o se previsto, versamento di tariffa integrativa.
- h) per ogni tomba di famiglia dovrà sempre prevedersi uno o più vani destinati ad accogliere almeno un numero di cassette per resti ossei e/o urne cinerarie pari o superiore rispetto ai posti salma ricavati.
- i) Nel progetto deve essere indicato il numero dei cadaveri che possono essere accolti nella costruzione con i limiti posti dalla concessione cimiteriale e dal presente Regolamento.
- j) Se si tratta di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al numero di posti salma di progetto.
- k) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- l) Qualora i concessionari di sepoltura privata vogliano collocare monumenti od arredi funebri, possono presentare istanza al responsabile Cimiteriale, il quale rilascerà autorizzazione in tal senso, quando tali oggetti non siano assoggettati alla tutela architettonico - paesaggistica.

Capo 2 - Lapidi, copritomba ed epigrafi

Art. 123 Posa a terra di copritomba

1. Le tipologie, gli standard ammissibili e le modalità di posa dei copritomba provvisori e definitivi vengono regolati con determina del Responsabile Tecnico del Servizio.
2. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, ecc. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei 180 giorni successivi all'inumazione.
3. La sostituzione di copritomba provvisorio con uno definitivo va autorizzata dal Responsabile Tecnico.
4. E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni di norma.
5. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente.
6. Nel caso di fosse a terra, la posa deve avvenire con l'utilizzo di almeno 2 travi di fondazione in calcestruzzo armato vibrato di dimensioni circa $L \times H \times Lu = \text{cm. } 20 \times 5 \times 100$, da posarsi trasversalmente alla fossa e incassati nel terreno, su cui appoggiare il recinto e la piana orizzontale che porta la stele o croce. Questa disposizione ha lo scopo di rendere minimi gli assestamenti successivi del terreno. E' vietato fare un getto unico che renderebbe impermeabile il terreno o usare dimensioni superiori in pianta.
7. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione (si richiama l'art. 62 del D. P. R. 285/90).
8. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da una lapide o un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.

Art. 124 Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata del Responsabile Tecnico del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate

Art. 125 Posa di lapidi

Tombe a terra

1. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei sei mesi successivi all'inumazione.
2. Su tutte le sepolture, in attesa della posa del monumento funerario, è fatto d'obbligo la collocazione di una lastrina di marmo con il nome e cognome del defunto e con l'indicazione "PROVVISORIO", di superficie pari a mt. 0.30 x 0.50.

Loculi, ossari, cinerari

3. I monumenti per sepolture e le lapidi per colombari ed ossari devono recare il numero progressivo della sepoltura.
4. Queste prescrizioni dovranno essere riportate nel contratto di concessione.
5. Alle chiusure dei colombari, degli ossari e dei cinerari devono essere applicate lastre di marmo a cura del concessionario. L'incisione del nome, cognome, dati di nascita e morte del defunto sono a carico del concessionario. Sono ammessi incisioni nonché portafiori e portalumi in marmo o bronzo, o altro metallo, escluso il ferro e la ghisa. Altri arredi devono essere espressamente autorizzati dal Comune.
6. E' fatto obbligo ai concessionari che avessero collocato in opera portafiori abusivi e difformi di rimuoverli ed a uniformarli al modello comunale.
7. La sporgenza massima consentita per l'applicazione dei sopraccitati arredi è di cm. 10 dalla fascia di rivestimento.
8. I medaglioni in rilievo potranno sporgere cm. 5 dalla fascia di cui sopra.
9. Nel caso di due colombari adiacenti orizzontalmente, occupati da salme di coniugi o parenti di primo grado la chiusura degli stessi potrà essere fatta con unica lastra previo nulla osta dell'ufficio competente.
10. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario dovrà provvedere al ripristino della fascia divisoria tolta all'atto della posa di unica lastra sui due colombari.
11. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i posatori sono tenuti a controllare che al momento della posa ogni lapide sia saldamente fissata senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito; i concessionari sono tenuti ad assicurarsi nel tempo che ogni lapide rimanga saldamente fissata e, nel caso devono intervenire immediatamente.
12. E' vietato l'uso di attrezzature cimiteriali quali scale a carrello e montafereetri per la posa di lapidi in quota. I trabattelli o le attrezzature delle ditte dovranno rispettare le regole di sicurezza sul posto di lavoro.
13. E' vietato porre ceri di qualsiasi tipo nei loculi, cinerari ed ossari, salvo quanto disposto dall'[Art. 134](#).
14. E' vietato apporre qualsiasi arredo fisso alle tumulazione provvisorie; in caso di inadempienza il comune provvederà d'ufficio alla rimozione di quanto applicato abusivamente con spese a carico dei responsabili.
15. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo di asportazione della lapide irregolare comunque non superiore a dieci

giorni e tempo di ripristino con lapide a norma non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente i 10 giorni, le lapidi, qualora ancora sul posto, sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con pagamento dell'operazione a carico del concessionario, e sostituite con un copritomba provvisorio o identificativo provvisorio posto sulla lastra di chiusura del loculo celletta ossario cinerario.

Art. 126 Posa di cippi nel campo comune e nel cimitero giardino

1. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
2. I cippi del cimitero giardino sono in genere collegati al manufatto che contiene ceneri od ossa con perni, o altro sistema di fissaggio che garantisca stabilità alla spinte orizzontali. E' permessa la posa in aderenza per ragioni di opportunità o peso, purchè la fondazione garantisca la stessa stabilità.
3. Le botole dovranno essere messe in opera in maniera tale da essere facilmente rimovibili per ispezioni.
4. La posa cippi prevede che la superficie non occupata dal segnale fuori terra sia seminata a erba su uno strato di terreno vegetale di spessore almeno 30 cm (incluso eventuale strato di drenaggio) steso sopra il manufatto interrato. Deve essere garantito l'attecchimento del manto erboso, ricorrendo, ove necessario, alla collocazione di apposite zolle erbate.
5. I cippi alla memoria (dimensioni massime: cm 20 x 20 x 75 fuori terra) collocabili nel cimitero giardino, non sono collegati ad un manufatto sotterraneo, per cui dovranno avere una fondazione adeguata, oppure essere infissi nel terreno per almeno 30 cm.
6. Queste prescrizioni dovranno essere riportate nel contratto di concessione.

Art. 127 Posa di ornamenti mobili, fiori e piante

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. Gli addetti devono essere autorizzati come chiunque operi nell'ambito dei cimiteri.
2. Nelle gallerie e nei colombari non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle lapidi sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
3. Sono vietate, ad eccezione degli omaggi transitori, decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero se non decorosamente verniciati.
4. E' autorizzato il collocamento di piante e fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e non invadano passaggi o tombe attigue.
5. Per il cimitero giardino, ove realizzato, valgono in particolare le norme relative.
6. In caso di violazione, previa diffida, verrà disposta la rimozione.

Capo 3 - Modalità di svolgimento dei lavori

Art. 128 Disposizioni di carattere generale

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti del cimitero.
3. Per l'orario di lavori e la loro sospensione si fa riferimento all'[Art. 120](#) del presente Regolamento.
4. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.
5. I rifiuti derivanti da lavori edili di qualsiasi tipo (inerti, macerie ecc...), ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, e opportunamente smaltiti, secondo le modalità di legge, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, evitando lo spargimento di materiali sul suolo o di imbrattare le opere.
6. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.
7. Qualunque sia l'intervento che si vada a fare nei cimiteri, i luoghi devono essere ripristinati nello stato antecedente l'intervento, compreso pulizie, asportazione di ogni materiale residuo o eccedente la situazione precedente, ripristino di sistemazione del terreno compreso strato di ghiaio superficiale, asciugatura delle superfici, con particolare riguardo a situazioni che possano generare fango o altri inconvenienti per i fruitori. Inoltre dovranno essere ripristinate le opere eventualmente danneggiate.
8. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Art. 129 Introduzione e deposito di materiali

1. E' vietato attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
2. Nell'interno dei Cimiteri e' assolutamente vietata ogni tipo di lavorazione di materiali: questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata, fatta eccezione per la connessione delle pietre ed il loro assemblaggio e per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera, previo permesso del Sindaco. Per tutti gli altri casi dovrà essere fatta richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale.
3. La terra, le pietre e i materiali di risulta dalle opere eseguite o in stato di esecuzione, dovranno essere trasportate dal cimitero a discariche autorizzate, a cura

e sotto la responsabilità dei costruttori, in caso contrario si provvederà d'ufficio con spese a carico del concessionario inadempiente.

4. Per i veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali valgono le disposizioni all'Art. 119 del presente Regolamento.

5. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

6. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, o altro materiale, così come da Art. 120 del presente Regolamento.

Art. 130 Sepulture concesse prima dell'entrata in vigore del D.P.R.803/1975: Ristrutturazione, riuso, restauro

1. Qualora i titolari di concessioni perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75 intendano modificare la capienza del sepolcro in uso approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono obbligati all'osservanza della vigente normativa in materia, pertanto la concessione si trasforma in novantanovenale, dalla data della nuova concessione per la suddetta trasformazione. Per tali ristrutturazioni sono dovute le tariffe previste nel Tariffario.

2. Non si applica il comma precedente alle trasformazioni di loculi in cellette ossario e/o nicchie cinerarie.

3. Ai sensi dell'art.4 della Legge 1.06.1939, n.1497, modificata ed integrata dalla L. 42/2004, secondo cui sono vincolati "de jure" le aree e/o gli edifici cimiteriali in quanto beni di pubblico demanio, sono dichiarati "sottoposti a tutela", e pertanto assoggettabili ai soli interventi edilizi quali manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro scientifico di tipo conservativo, senza asportazioni di alcun tipo e natura (es. fregi, elementi decorativi, vasi e lucerne, vetrate, cancelletti, inferriate, ecc.), tutti gli edifici ed i manufatti edilizi ipogei e/o epigei, lapidi, monumenti, cippi marmorei, elementi architettonico-decorativi e/o artistici, ecc., esistenti al momento presso tutti i cimiteri comunali, precedenti di cinquanta anni come data di collocazione o costruzione. In tali casi, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione edilizia oggetto d'istanza, è necessario conseguire il preventivo parere autorizzativo della Soprintendenza ai monumenti territorialmente competente. Tale parere vincolante sarà chiesto alla presentazione dell'idoneo titolo edilizio.

Art. 131 Demolizione

1. Gli interventi di demolizione, si applicano a decadenza delle concessioni ai manufatti incongrui o a parti di essi e ai manufatti eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione, ovvero per esigenze funzionali del cimitero.

2. Gli interventi di demolizione consentiti sono di competenza del Privato o del Comune, che può rivalersi sui privati, nel caso questi siano responsabili di abuso.

3. Nel caso di demolizioni per esigenze funzionali del cimitero, le sepolture interessate dovranno essere ricollocate nell'ambito del cimitero con caratteristiche equivalenti a carico del Comune

Art. 132 Recinzione aree - Materiali di scavo - murature

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole o con pannelli lignei per una altezza minima di metri due dal piano di calpestio, costruito a regola d'arte, compreso le segnalazioni di ingombro, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile Tecnico. In ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
3. In caso di interventi sulle lapidi di colombari o sui copritomba nei campi di inumazione l'area di intervento dovrà essere recintata e segnalata con transenne e/o apposito nastro.
4. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, tutta o parte della cauzione di cui all'[Art. 119](#), per ripristinare, d'ufficio eventuali danni.

Art. 133 Vigilanza e accertamento dei lavori

1. Il Responsabile Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge. Nel caso di difformità rispetto a quanto autorizzato, può far sospendere i lavori.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all' Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole e previa domanda del concessionario, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'[Art. 119](#).
3. Nel caso di difformità nelle opere di costruzione, previo diffida a regolarizzare la situazione entro 3 mesi, il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative, e comunque dal presente Regolamento, per tali inadempienze.
4. Il rimborso dei depositi ovvero l'estinzione della garanzia fidejussoria di cui all'[Art. 119](#) verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:
 - sia stata rilasciata l'agibilità quando richiesta o sia stato eseguito sopralluogo di verifica di fine lavori da parte dei tecnici comunali in caso di manutenzioni
 - sia stato eseguito sopralluogo di verifica dell'idoneità edilizia con esito positivo
 - sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
 - siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
 - siano stati liquidati eventuali danni a persone;
 - sia provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc..

Titolo VI - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Capo 1 - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 134 Gestione del servizio

1. Sulle sepolture é consentita l'illuminazione votiva elettrica.
2. Sui copritomba a terra e sulle lapidi dei loculi, ossari, cinerari, tombe a terra e cippi/targhe alla memoria é consentita la collocazione di ceri votivi unicamente nel periodo di commemorazione (mesi di ottobre-novembre) e per 30 giorni successivi alla sepoltura.
3. L'Amministrazione Comunale provvede al servizio illuminazione votiva nei cimiteri direttamente in economia o altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000, quali ad esempio l'appalto o la concessione.
4. Il servizio di illuminazione votiva consta dell'allacciamento e della gestione onnicomprensiva, a fronte dei quali viene richiesto un contributo di allacciamento una tantum e un canone di abbonamento annuo.
5. L'illuminazione votiva è di competenza del Responsabile Tecnico che è quindi responsabile della qualità del servizio stesso e lo gestisce in amministrazione diretta o tramite ditta appaltatrice, ovvero del concessionario a cui è stato affidato il servizio; il Responsabile/Concessionario provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, alla fornitura dell'energia, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.
6. Il Gestore del Servizio si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento contenute nel presente Regolamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo. Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata.

Art. 135 Campo di applicazione

1. A richiesta degli interessati, il servizio di illuminazione votiva è assicurato dal gestore del servizio, previo versamento del corrispettivo dovuto determinato dalla Giunta municipale.
2. Il servizio è reso:
 - a. nei campi di inumazione;
 - b. nei loculi cimiteriali;
 - c. nelle tombe a terra, cippi e targhe;
 - d. nei colombari, ossari, cinerari;
 - e. nelle tombe di famiglia;

mediante impianto a bassissima tensione (inferiore a 50 V) con idoneo impiego di lampade (anche led) congruenti con l'impianto. La fornitura e la sostituzione delle lampade può essere effettuata solo dal Gestore che garantirà la loro installazione o sostituzione entro 36 ore dalla comunicazione ricevuta.

Art. 136 Tariffe e revisione del canone

1. Le tariffe per l'illuminazione votiva elettrica (costo di allacciamento e canone annuo) sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione, ovvero in relazione alle condizioni di concessione definite.
2. La tariffa comprende le spese fisse di impianto, ovvero:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) la compartecipazione nelle spese di allacciamento in misura fissa per tutte le utenze;
 - c) la fornitura del portalampada e della lampada;
 - d) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, comprendente:
 - la sorveglianza e la manutenzione degli impianti;
 - il ricambio delle lampade;
 - l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati. Nel caso di gestione diretta, le incombenze previste per la ditta appaltatrice verranno espletate dal Responsabile Tecnico.
4. I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati rispettivamente dalle bollette di esercizio o altro riferimento ufficiale e dal contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico (o pubblico, nel caso). Per i materiali impiegati per le altre spese, nel caso di appalto, la ditta appaltatrice fornirà le relative documentazioni atte a dimostrare l'aumento richiesto, nel caso di gestione diretta il Responsabile del servizio.
5. La Giunta Comunale, dopo verifica della documentazione presentata ai fini revisionali, approva con apposita deliberazione, che verrà trasmessa alla ditta appaltatrice e/o al Responsabile del servizio per l'applicazione.
6. La tariffa per l'illuminazione votiva dei cimiteri è sempre esposta ben visibile nell'albo cimiteriale. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione.

Art. 137 Domanda di abbonamento, durata, scadenza, reclami

1. La richiesta di utenza può essere fatta in qualsiasi momento.
2. Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta agli Uffici Comunali o, in caso di gestione in appalto, direttamente alla ditta appaltatrice.
3. Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:
 - a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni,

- cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
- b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza dell'intera rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento del canone di abbonamento annuo.
4. La durata minima del contratto di utenza è di un anno , intendendo per anno il periodo dal 1 gennaio al 31 Dicembre, salvo il primo anno che partirà dal momento di inizio di erogazione del servizio per finire il 31 Dicembre dello stesso anno. Il canone è soggetto a revisione prezzi.
5. Per il primo periodo di utenza il canone di abbonamento sarà fissato in dodicesimi in funzione della effettiva durata portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
6. Il pagamento del canone e le spese di primo impianto dovranno essere effettuate dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dagli Uffici Comunali o, in caso di gestione in appalto, direttamente alla ditta appaltatrice, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Pagamenti ritardati saranno soggetti a mora e rimborso spese.
7. Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine, non inferiore a 15 giorni, il Gestore del Servizio può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.
8. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.
9. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera raccomandata A.R., la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno.
10. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione.
11. Ogni eventuale reclamo, deve segnalarsi per iscritto all'ufficio comunale competente e alla eventuale ditta appaltatrice, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. E' fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune.
12. L'abbonato, fatto reclamo, potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

Art. 138 Modalità di versamento

1. Il canone, annualmente anticipato, è versato entro il 15 dicembre di ogni anno presso il gestore a mezzo di versamento su conto corrente postale o mediante modalità che verrà comunicata agli utenti.

2. Il mancato versamento entro il 15 dicembre comporta l'immediata iscrizione a ruolo, o operazioni di recupero e rivalsa in caso di gestione esternalizzata, con immediata interruzione del servizio.
3. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale, se il servizio di illuminazione votiva é gestito in economia dal Comune, o direttamente alla ditta appaltatrice se appaltato.
4. Ogni variazione di indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato come sopra indicato.

Art. 139 Orario del servizio – sospensione del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo.
2. Il Gestore del Servizio non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore, per guasti o danni da causa di forza maggiore o per riparazioni della rete, per fenomeni atmosferici, incendi, ecc., per disposizioni di limitazioni di consumi ecc.. Per tali interruzioni o sospensioni di corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

Art. 140 Esecuzione dell'impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante, questo escluso.
2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.
3. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà tutto a carico dell'utente.
4. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 141 Lavori di manutenzione

1. In caso di smontaggio di lapidi in relazione ad interventi nell'ambito della tomba (sepoltura a terra, loculo, cinerario, ossario, cappella, ecc.), l'intestatario del contratto di luce votiva dovrà dare preventiva comunicazione al gestore del servizio stesso ai fini della conseguente e contestuale richiesta di scollegamento e poi di ricollegamento del servizio che possono essere svolti esclusivamente da addetti della gestione; tale scollegamento non sospende in alcun caso il periodo relativo al canone in pagamento o pagato e l'intervento potrà avvenire dietro corresponsione della tariffa come sarà appositamente fissata nel Tariffario.

Art. 142 Divieti

1. E' assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale da parte del Gestore del Servizio, il quale ha facoltà di interrompere il contratto di utenza e conseguentemente il servizio qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti, con invio di preavviso scritto e successiva interruzione entro 15 gg. dalla data di ricezione riscontrata.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Capo 1 - GESTIONE DEI DATI

Art. 143 Gestione integrata dei dati cimiteriali

1. La tenuta dei registri cimiteriali prevista dalla legge rientra in una più ampia gestione dei dati relativi alla gestione dei cimiteri. Per ogni sepoltura devono essere gestiti:

- a) Il registro cimiteriale, che registra entrate ed uscite dal cimitero di defunti, resti o ceneri e la loro collocazione all'interno del cimitero
- b) L'anagrafe cimiteriale, che collega ogni sepoltura con i defunti che vi giacciono,
- c) Il catasto cimiteriale, che collega ogni sepoltura con gli aventi diritto
- d) Il fascicolo delle sepolture, ove inserire le concessioni, le comunicazioni, gli aventi diritto, le volontà del defunto, e la documentazione cartacea relativa ad ogni sepoltura
- e) Lo scadenziario delle concessioni
- f) Le comunicazioni con l'anagrafe, per il necessario aggiornamento della stessa

Tutti questi dati vanno correlati fra loro in un unico data base di gestione.

Qualunque sia la modalità di gestione del servizio, interna o esternalizzata, della gestione dei dati risponde comunque il Responsabile Amministrativo del servizio e tutti i dati devono essere in piena disponibilità del Comune nell'immediato ed in futuro.

Capo 2 - SANZIONI

Art. 144 Generalità e Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'Ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti attuativi" della presente normativa che verranno emanati conseguentemente e successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura del Responsabile Tecnico.

2. Le sanzioni possono essere a carico di:

- a) privati cittadini,
- b) Imprese di pompe funebri,
- c) Imprese autorizzate a lavorare all'interno del cimitero,
- d) Imprese non autorizzate ad accedere al cimitero.

3. Il mancato rispetto entro 30 giorni alle ingiunzioni fatte dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione

amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della Legge n. 689/81¹⁸. Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:

- a) sanzione grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 500,00 (cinquecento),
- b) sanzione molto grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 200,00 (duecento) né superiore a € 1.500,00 (millecinquecento),
- c) sanzione gravissima = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 500,00 (cinquecento) né superiore a € 3.500,00 (tremilacinquecento),
- d) sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero per i periodi previsti.

4. In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino al massimo di €. 5.000,00 (cinquemila). Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di cui all'[Art. 111](#).

5. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni anche relative alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, queste sono punite anche ai sensi dell'art.107 del medesimo, con sanzione amministrativa pecuniaria, le cui modalità sono indicate agli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

7. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

Art. 145 Ambito di applicazione

1. L'inosservanza delle prescrizioni, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce:

- a) infrazione disciplinare per i dipendenti comunali
- b) applicazione di penale in caso di soggetti gestori esterni al Comune
- c) applicazione di sanzione grave per privati cittadini in caso di violazione delle prescrizioni di cui all' [Art. 61](#) commi 1 e 2.
- d) applicazione di sanzione molto grave, gravissima o sospensione nel caso di imprese di onoranze e servizi funebri
- e) applicazione di sanzione molto grave per imprese autorizzate a lavorare nel cimitero, in caso di:
 - attività di accaparramento di lavori o di servizi;

¹⁸ LEGGE 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma (non inferiore a euro 10) e (non superiore a euro 15.000).

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

- lavori non autorizzati;
 - lavori difformi da come autorizzati;
 - qualsiasi intervento che crei pericolo per la pubblica incolumità (es. recinzioni insufficienti, abbandono di materiale, percorsi non segnalati, ecc);
 - per i marmisti: lavorazione all'interno del cimitero ad eccezione di quelle autorizzate;
- f) applicazione di sanzione gravissima per imprese non autorizzate ad accedere nel cimitero, oltre ad essere impedito all'accesso allo stesso per un periodo di almeno 180 giorni, salvo ulteriori pene nel caso

Nel caso in cui il fatto costituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 146 Sanzioni particolari per l'attività di onoranze funebri

1. Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso al cimitero da 60 giorni a 180 giorni progressivamente in caso di recidiva.
2. Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni/estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti ecc...), è soggetta alla sanzione "molto grave" e alla sospensione dall'accesso al cimitero di 180 giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni progressivamente in caso di recidiva,
3. Per quanto riguarda l'attività di vestizione dei cadaveri, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti, ecc...), l'impresa dovrà giustificare le cause dell'infrazione; nel caso fossero giustificazioni ritenute insufficienti dal Responsabile Tecnico e di reiterata infrazione (max 2 volte), sarà soggetta alla sanzione "molto grave" e in caso di recidiva alla sospensione dall'accesso al cimitero per almeno 60 giorni.
4. Si precisa che per accesso al cimitero si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata; di tale eventuale condizione l'impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di questa prescrizione.
5. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile Tecnico, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.
6. Nel caso di offerta dei propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre alla applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dal cimitero. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni ecc....

Capo 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 147 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe a terra, edicole, monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 148 Costi dei servizi cimiteriali

1. Tutti i costi dei servizi forniti in ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale sono posti a carico dei familiari del defunto secondo i limiti posti dall'art. 1, comma 7-bis della legge 28.2.2001 n. 26 di conversione del D.L. 27.12.2000 n. 392 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Le Tariffe dovranno essere sempre tali da coprire almeno i costi, e pertanto gli importi relativi, una volta stabiliti, dovranno essere annualmente confermati o modificati in sede di approvazione del Bilancio di previsione in conformità alle disposizioni normative vigenti. I costi dei servizi previsti nel Tariffario, in mancanza di revisione, verranno come minimo adeguati secondo tabelle ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ogni anno.

Art. 149 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Con l'applicazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali in materia di Polizia Cimiteriale in contrasto con lo stesso.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo espresso patto contrattuale previsto nella concessione.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e le altre norme nazionali e regionali in vigore in tema di Polizia Mortuaria di cui all'[Art. 2](#).
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
5. Fino al giorno di entrata in vigore del nuovo Regolamento e dei "provvedimenti attuativi" si applicano le normative già in vigore.
6. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente e tutte le disposizioni norme in materia cimiteriale e funeraria oggi vigenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del Presente dispositivo.

ALLEGATO A – GLOSSARIO

“**Ambito necroscopico**”: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:

- 1 il trasporto funebre per indigenti;
- 2 la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
- 3 il deposito di osservazione;
- 4 l'obitorio;
- 5 le attività di medicina necroscopica;

“**Ambito cimiteriale**”: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:

- 1 le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
- 2 le concessioni di spazi cimiteriali;
- 3 la cremazione;
- 4 l'illuminazione elettrica votiva;
- 5 i rifiuti;

“**Anagrafe Cimiteriale**”: Registrazione (su registro cimiteriale artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990), schedario, archivio anche informatico su cui sono raccolte ed aggiornate tutti i dati informativi relativi alle salme in ingresso, sepoltura, movimentazione, riduzione (es. per scheletrizzazione o cremazione conseguenti a ciclo di sepoltura) ovvero in uscita per crematorio o altri comuni o estero; L'Anagrafe Cimiteriale inoltre registra e mantiene aggiornati i dati relativi alle concessioni cimiteriali di aree, tombe, loculi, ossarietti, cinerari e tutte le informazioni relative all'ambito cimiteriale (es. anche luce votiva).

“**Animale da compagnia**”: (art.2 Reg. CE n°1069/2009); un animale appartenente a una specie abitualmente nutrita e detenuta, ma non consumata dall'uomo a fini diversi dall'allevamento;

“**Ara crematoria**”: Edificio dotato, oltre che delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri e relativa struttura tecnica ed ambienti tecnici e di servizio, anche di ambienti in cui si svolgono le esequie e sale per il raccoglimento dei parenti in attesa del compimento delle operazioni di cremazione del proprio congiunto, inoltre dei servizi connessi con l'attività di ricevimento delle salme o cadaveri o resti mortali, ovvero salette per "tanatoprassi", camere mortuarie, camere per celle frigorifere, servizi igienici per l'utenza e per gli addetti, ufficio/segreteria di accoglienza ed informazione, eventuale zona ristoro.

“**A.S.L.**”: L'espressione A.S.L., contenuta nel presente Regolamento e' da intendersi come Azienda Sanitaria Locale, ovvero l'Entità preposta alla salute pubblica competente per territorio, comunque venga denominata nel tempo.

“**Attività funebre**”: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:

- 1 il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso;
- 2 la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale;
- 3 cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri;
- 4 il trasporto di salma e di cadavere;

“**Autopsia**”: esame e apertura di un cadavere per studiare le lesioni, eseguire prelievi e dissezioni dei diversi organi allo scopo di effettuare una diagnosi medica e trovare le cause di morte.

“**Avello**”: vano di un manufatto (es. colombario), atto a tumularvi un feretro o un urna cineraria o una cassetta con resti ossei, nei quali casi viene classificato come loculo o celletta ossario o nicchia cineraria.

“**Avente diritto**” o “**Avente titolo**” è la persona che ha tutela della salma, la più vicina in linea di parentela secondo il Codice civile, a cui viene attribuita la facoltà di disporre della salma stessa.

“**Avente titolo delegato**”: si tratta dell'“**Avente diritto**” o “**Avente titolo**” **che rappresenta univocamente gli altri Aveni diritto/titolo pari grado** ed è la persona che ha tutela della salma, a cui viene attribuita la facoltà di disporre della salma stessa, e che, nei riguardi dei rapporti col Comune, agisce in nome e per conto di tutti gli altri pari aventi diritto.

“**Bara**”: il contenitore del cadavere o dei resti mortali, in genere in legno o comunque per legge in materiale biodegradabile. La bara può essere anche in metallo es. zinco o piombo nel caso di sepoltura per tumulazione che prevede l'uso di feretro impermeabile ai liquidi ed ai gas o quando di deceduti conseguenti ad esposizione radioattiva.

“**Cadavere**”: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte; prima dell'accertamento il corpo è designato come salma. Dopo 20 anni dalla tumulazione o dopo 10 anni dalla inumazione il cadavere è classificato come resto mortale.

“**Campo Angeli**”: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di bambini di età inferiore a 10 anni la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,50 - lunghezza

mt. 1,50 e profondità mt. 1,50; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 73 D.P.R. 285/1990 e smi).

“Campo Adulti”: Campo comune destinato alla sepoltura in terra (inumazione) di cadaveri di persone di oltre dieci anni età la cui griglia di sepoltura minima è costituita da fosse di dimensioni: larghezza mt. 0,80 - lunghezza mt. 2,20 e profondità mt. Da 1,50 a 2,00; la distanza tra le fosse da ogni lato è di almeno mt. 0,50 (art. 72 D.P.R. 285/1990 e smi).

“Campo Comune”: Campo per la sepoltura delle salme in terra, per inumazione (artt. 68, 69, 70 e 71 D.P.R. 285/1990 e smi, vedi Campo adulti e Campo bambini).

“Campo Speciale” : campo per la sepoltura destinato ad accogliere cadaveri inconsunti ovvero Resti Mortali per le quali può eseguirsi la permanenza in terra a ciclo ridotto a 5 anno o 2 anni nel caso di utilizzo di speciali sostanze biodegradanti (art. 86 D.P.R. 285/1990 e smi e Circ. 10/98 e smi); in tali campi potranno essere destinate salme inconsunte provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

“Cappella Cimiteriale”: In genere all'interno del cimitero è il luogo o l'ambiente nel quale vengono svolte le cerimonie funebri di carattere religioso di ultimo saluto al defunto od anche la messa funebre se le dimensioni della cappella lo permettono. Spesso all'interno della Cappella, sul pavimento esiste una botola di comunicazione con l'ossario comune ricavato come vano interrato o seminterrato in cui introdurre i resti ossei di sepolti per i quali i familiari dopo il periodo di inumazione o di tumulazione non indicano altra destinazione (es. in loculo, in celletta ossario, in tomba)

“Cappella di Famiglia”: è una tipologia di tomba di famiglia realizzata in genere lungo un percorso porticato organizzata ad accogliere massimo 8 posti salma in loculo e un numero almeno pari di posti per resti ossei; trattasi di concessione cimiteriale.

“Cassetta di Zinco”: Contenitore metallico realizzato in lamiera di zinco e non lamiera di ferro zincato, destinato ad accogliere Resti Ossei; la lamiera dovrà avere spessore di almeno mm. 0,666 ed il coperchio sarà conformato in modo da consentire la chiusura per saldatura. Sulla cassetta dovranno essere apposti nome cognome data di nascita e morte del defunto, quando invece non è possibile l'identificazione del defunto, la cassetta dovrà contenere indicazione di luogo e data di ritrovamento (artt. 36 e 82 D.P.R. 285/1990 e smi)

“Celletta ossario”: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni; piccolo loculo o nicchia destinata alla sepoltura di cassette di Resti Ossei. Può essere dimensionata per l'accoglimento di uno o più contenitori metallici di ossa ovvero potrà contenere anche urne cinerarie. Le dimensioni standard di tali piccoli loculi sono indicate nella Circ. del Min. della Sanità n. 24/93

“Cinerario Comune”: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione; manufatto costituito da un vano contenitore adibito alla conservazione delle ceneri in forma indistinta nei cimiteri italiani (art. 80 D.P.R. 285/1990 e smi). Il contenitore può essere un fabbricato o un semplice contenitore ad hoc ovvero anche ricavato in un loculo o tomba a questo scopo riconvertibili.

“Cippo”: elemento verticale, solitamente in pietra, laterizio, o in calcestruzzo, confitto nel terreno; la destinazione in ambito funerario è diversa. Per la normativa vigente, questi è un elemento di materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici da collocare su ciascuna fossa di inumazione in Campo Comune portante un numero progressivo ed inoltre una targhetta indicante "nome - cognome - data di nascita e di morte del defunto" (art. 70 D.P.R. 285/1990 e smi).

“Cippo alla memoria”; elemento fittile di dimensioni max cm 30 x 30 x h 75 riportante su un lato gli estremi di legge per l'identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria in quanto relativo a deceduti cremati e dispersi o le cui ceneri sono state affidate a famigliari/aventi diritto.

“Cimitero Parco o Cimitero Giardino”: luogo destinato alla sepoltura di urne cinerarie o cassette resti ossei caratterizzato da una valenza ambientale di oasi di verde in cui sono sparse, in maniera da creare ambiente, i cippi e le targhe o lapidi delle urne cinerarie e delle cassette.

“Cofano”: Contenitore (anche **“bara”** o **“cassa”**) destinato a contenere un cadavere generalmente indirizzato alla sepoltura, in terra (cassa lignea) o in loculo (doppia cassa in metallo e legno: il metallo utilizzato in genere è lo zinco). Cassa lignea realizzata generalmente in legno e comunque in materiale biodegradabile avente le caratteristiche di realizzazione prescritte negli artt. 30, 74, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 utilizzabile per la collocazione dei cadaveri e quindi per eseguirne il loro trasporto e sepoltura.

“Colombario”: Costruzione funeraria per sepolture in collettivo. I Colombari possono essere costruzioni anche a più piani sovrapposti, ciascuno di essi caratterizzato da loculi posti su più file, ovvero tante nicchie in muratura di profondità tali da ospitare generalmente in lunghezza, una bara. L'apertura è di forma quadrata, chiusa con muratura da una testa in mattoni ed intonacatura o lastra in cls armato e vibrato con caratteristiche tecniche tali da garantire impermeabilità ai liquidi e gas (putrefattivi), portata della soletta di appoggio del feretro di almeno 250 Kg./mq. (art. 76 del D.P.R. 285/1990) e realizzazione delle costruzioni secondo la normativa antisismica. In tali costruzioni si esegue la tumulazione delle salme (sempre art. 76 del

D.P.R. 285/1990). I loculi possono assumere varia terminologia quale **avelli, nicchie, fornetti o forni, tombini, celle** ecc..

“Concessione Cimiteriale”: (nel testo anche; **“Concessione”**) Facoltà concessa ai Comuni di concedere ai privati l'uso di superficie cimiteriale o costruzioni per la sepoltura individuale o familiare, per un tempo prefissato mai superiore a 99 anni, al termine del quale i manufatti stessi ritornano nella disponibilità del Comune. La concessione cimiteriale è inalienabile e non può mai essere oggetto di lucro o speculazione da parte dei concessionari. Sono soggetti a concessione anche i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie, in questo caso per durate limitate molto minori.

“Copritomba”: Elemento spesso in marmo o pietra collocato su sepoltura a terra sia in Campo di adulti che in Campo di bambini, con funzione di segnare e qualificare con distinzione una fossa di sepoltura da un'altra. La forma, dimensioni, materiali e modalità di posa in opera e rimozione sono di norma regolati con provvedimenti specifici dal Comune.

“Corificazione”: processo di concia naturale: un corpo immerso in acqua ricca di sostanze tanniche, presenti nella corteccia di numerose piante come la quercia, assume la consistenza del cuoio, diventando imputrescibile. Si può verificare anche in casse di zinco ermeticamente chiuse (azione di concia dello zinco), e molto spesso i corpi sepolti in loculo presentano all'estumulazione un aspetto di questo tipo..

“Crematorio”: Edificio dotato delle apparecchiature per l'incenerimento o cremazione dei cadaveri.

“Cremazione”: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere.

“Cripta”: In ambito cimiteriale è una tomba di famiglia (di solito) costituita da un ambiente sotterraneo, un edificio cimiteriale ipogeo, la cui caratteristica è di avere i loculi ed il vano per la movimentazione dei feretri, posti in posizione interrata. Generalmente l'accesso alla parte interrata avviene tramite botola. La parte fuori terra è di solito caratterizzata da soluzioni od ornamenti di tipo monumentali, elementi scultorei e vari arredi funerari (fiaccole, vasi, ecc.).

“Deposito di Osservazione”: E' "...un locale destinato a ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto i cadaveri..." (art. 12 D.P.R. 285/1990 e smi). E' sufficiente la presenza di tali locali nel Comune non situati necessariamente nel cimitero ma presso ospedali o edifici rispondenti allo scopo (art. 14 D.P.R. 285/1990 e smi). Scopo di tali locali è lo svolgimento del periodo di osservazione dei cadaveri (artt. 8, 9, 10 e 11 D.P.R. 285/1990 e s.m.i.).

“Edicola (cimiteriale)”: tipologia di tomba di famiglia che può essere realizzata sia in forma isolata che lungo un percorso porticato, organizzata ad accogliere minimo 4 posti salma in loculi fino ad un massimo di 12 posti salma in loculo oltre ad un numero almeno pari di posti per resti ossei; trattasi di concessione cimiteriale.

“Epigrafe”: Breve scritta incisa per ricordo di un morto o di un avvenimento importante.

“Estumulazione”: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;

“Esumazione”: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

“Inumazione”: sepoltura di feretro in terra;

“Estumulazione”: Operazione cimiteriale consistente nella apertura di loculo o nicchia in cui venne eseguita la sepoltura di un feretro per raccogliere e togliere i resti mortali/ossei che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990). Esistono due tipi di estumulazione, quella "ordinaria", da eseguire al termine del periodo di concessione del loculo o tomba e quella "straordinaria", eseguita prima del termine del periodo di concessione del loculo o tomba. L'estumulazione consente di constatare lo stato di scheletrizzazione del cadavere e nel caso di salma indecomposta si provvede alla sua ritumulazione oppure alla sua inumazione a ciclo ridotto in campo apposito,

“Esumazione”: Operazione cimiteriale consistente nel dissotterrare dalla fossa in terra i Resti mortali/ossei del cadavere ivi inumato che derivano dalla scheletrizzazione del cadavere (artt. 82, 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/1990). Nel caso di salma inconsunta il Comune provvede alla sua reinumazione in altra fossa (o nella stessa fossa se si utilizzano prodotti bioenzimatici in grado di garantire la ripresa dell'attività di degradazione della materia organico). Il resto mortale o salma inconsunta potrà anche essere trasferita in altro campo di sepoltura, anche speciale per ciclo ridotto di inumazione ovvero alla cremazione da richiedersi da parte del avente diritto e per questi generalmente onerosa e non gratuita. Il Resto osseo derivante dall'operazione o le ceneri potranno essere collocate in loculo già concesso al familiare del defunto ovvero in tomba di famiglia, in celletta ossario o nicchia cineraria già concessi o da concedere all'uopo, oppure in Ossario o Cinerario comune.

“Famedio”: Parte del cimitero dedicata agli uomini illustri e benefattori della comunità.

“Feretro”: insieme della bara (cofano) e del cadavere ivi contenuto;

“Feretro Rinforzato”: Cassa in zinco (posta internamente alla cassa lignea a diretto contatto con il cadavere o esternamente alla cassa lignea che contiene il cadavere), realizzata con lamina di metallo di

spessore superiore a quello indicato dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 (0,660 mm.), ovvero con spessore di mm. 0,74 minimo, corrispondente al laminato n. 13 secondo la norma UNI. Tale feretro è indicato nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 come idoneo alla sepoltura nelle tombe in cui è stata ottenuta la deroga ex art 106 del D.P.R. 285/1990 ovvero nei casi in cui è prevista nel breve periodo la movimentazione del feretro per trasferimento della salma in altra sepoltura.

“Forno/fornetto”: vedi “Loculo”

“**Fossa**”: sepoltura in campo di inumazione di dimensioni m. 0,80 x 2,20 profondità del piano di posa massimo di bara dal piano medio campagna da 1,50 a 2,00 m (fossa campo adulti). Tali fosse debbono avere distanza minima sui 4 lati da altre fosse o da bordi o percorsi di almeno m. 0,50 come da D.P.R. 285/1990, Ogni fossa deve essere individuata, all’atto dell’uso, con cippo numerato.

“Giorni”: si intendono sempre naturali continuativi e consecutivi

“Griglia Delle Sepolture”: Squadratura del Campo di inumazione (sia speciale che di adulti o bambini) con suddivisione reticolare in fosse di sepoltura e spazi interstiziali di legge o di percorso. La realizzazione della griglia deve consentire all'atto della sepoltura in ogni fossa e poi all'atto della posa dei "copritomba" e poi all'atto delle esumazioni la perfetta corrispondenza tra tumulo o lapide e feretro inumato. Le tracce e tacche della griglia dovranno perciò essere picchettature di facile individuazione e utilizzo.

“Imbalsamazione”: insieme delle pratiche chimico-fisiche che impediscono la decomposizione di un corpo

“Impianto di Cremazione”: si intende l’insieme delle apparecchiature ed impianti tecnologici atti ad assicurare la cremazione della salma, o di resti mortali indecomposti, e composto da varie componenti tecnologici

“**Incaricato del trasporto**”: è colui a cui viene delegato il trasporto di: feretri, cadaveri rinvenuti sulla pubblica via, resti mortali ed è responsabile della consegna presso: camera mortuaria, obitorio, cimitero.

“**Incenerimento**”: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

“**Inumazione**”: Sepoltura di cadavere con feretro ligneo biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Sanità) in terra, in fossa di dimensioni di almeno cm. 80 di larghezza, cm. 220 di lunghezza e cm. da 150 a 200 di altezza (artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 285/1990).

“**Lapide**”: Pietra di chiusura tombale con iscrizione. Può essere verticale (es.; loculi in colombari) od orizzontale (lastra sopra una tomba a terra e tombini)

“**Lapide a Cassettone**”: Elemento in pietra o marmo realizzato per la collocazione in loculi con caratteristica di essere in parte incassata all'interno del loculo, costituendo un piccolo imbottito di circa 10 cm. Utile a proteggere la lapide dalle intemperie e realizzare una piccola "mensola" su cui poter appoggiare arredi funerari o attrezzare la lapide come piccolo altare (mensa).

“**Loculo**”: vano di un manufatto atto a contenere, generalmente in lunghezza, una bara, utilizzato nella tipologia di sepoltura per tumulazione del feretro o collocazione di urna cineraria o cassetta di resti ossei.

I loculi possono assumere varia terminologia quale **avello**, **tomba**, **nicchia**, **fornetto** o **forno**, **cella** ecc..

Le caratteristiche tecniche del loculo sono descritte nell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e gli aspetti dimensionali sono indicati nella Circolare del Min. della Sanità n. 24/93.

“**Loculo doppio**”: ovvero a due posti salma affiancati o sovrapposti a secondo della tipologia costruttiva del blocco loculi che hanno una lapide unica.

“**Manufatto cimiteriale**”; si intende ogni costruzione o manufatto collegato direttamente alla sepoltura, quale: loculo, celletta ossario e nicchia cineraria, colombari, lapidi e monumenti, cripte e tombe di famiglia, tombe a giardino e cippi della memoria, ecc..

“**Mummificazione**”: conservazione naturale dei cadaveri senza intervento umano e senza alcuna manipolazione; fenomeno che può verificarsi su cadavere che si trova in ambiente particolarmente asciutto e ventilato. Si verifica in collocazioni dei cadaveri in grotte o sotterranei.

“**Medico curante**”: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;

“**Nicchia cineraria**”: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni; è un “avello” cioè un vano di un manufatto con dimensioni simili al loculo per salme ma di profondità ridotta da 70 cm. Min. a 90 cm. Max,

“**Obitorio**”: Complesso di vani e sale attrezzate per la conservazione temporanea dei cadaveri in attesa di riscontri diagnostici od esami autoptici che sono svolti sempre in tale struttura (artt. 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 285/1990).

“**Operatore funebre**”: dipendente dell’impresa funebre con mansioni operative.

“**Ossario comune**”: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;

“**Parti anatomiche riconoscibili**”: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

“**Polizia mortuaria**”: attività da parte degli enti competenti di tipo:

- p.1 autorizzatoria;
- p.2 di vigilanza e di controllo;
- p.3 sanzionatoria.

“**Putrefazione**”: fenomeno cadaverico causato dall’azione trasformativa dei microorganismi sulla sostanza organica. E’ costituita da 4 fasi:

- fase cromatica
- fase enfisematosa
- fase colliquativa
- fase di riduzione scheletrica

“**Reparto speciale**”: reparto per la sepoltura destinata ad accogliere cadaveri professanti in vita un culto diverso da quello cattolico, ovvero di comunità straniere che hanno ricevuto dal Sindaco concessione di area specifica (art. 100 D.P.R. 285/1990 e smi);

“**Responsabile del servizio**”: si intende il dirigente comunale o comunque il delegato dal Sindaco a soprintendere il servizio cimiteriale, e che ne è responsabile. In genere se ne individuano due: il **Responsabile Tecnico** ed il **Responsabile amministrativo**, competenti per quota parte.

“**Responsabile dell’A.S.L.**”: si intende il dirigente della struttura sanitaria competente per territorio delegato a sovrintendere ai compiti definiti nell’articolo

“**Resti mortali**”: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni; Si tratta del resto risultante dalla mancata mineralizzazione del cadavere ovvero la cosiddetta “**salma inconsunta**” sia in seguito ad inumazione che a tumulazione.

“**Resti Ossei**”: L’esito della trasformazione dei cadaveri che porta alla completa mineralizzazione della salma ovvero permette la corretta raccolta dei resti ossei per la loro traslazione in altra sepoltura o in ossario comune. Il termine è stato così specificato e definito nella Circ. del Min. della Sanità n. 10/98

“**Rifiuti Speciali**”: Nell’attuale normativa sono rifiuti speciali quei rifiuti così classificati nel D.Lgs. n. 152/2006 ovvero per quanto concerne l’ambito cimiteriale il cosiddetto rifiuto inerte proveniente da costruzione o demolizione (es. solette o murature di loculi, lapidi di tombe a terra o loculi, macerie da demolizioni di colombari o costruzioni cimiteriali in genere.

“**Rifiuti Cimiteriali**”: Sono tutti i rifiuti che vengono raccolti e/o prodotti nei cimiteri ed in seguito all’attività cimiteriale. La materia è normata dal D.Lgs. 152/2006, D.P.R. 285/1990 art 85, Circ. Min. Sanità n. 24/93, Dlgs n. 20/97 e smi, DM 137/89 e Regolamenti od ordinanze a valenza comunale.

“**Sala del Commiato**”: struttura atta a consentire una dignità a tutti i riti di commiato, quindi anche non religiosi, nell’ambito della quale, su richiesta del familiare del defunto, si possono tenere i riti per la commemorazione e il commiato

“**Salma**”: Corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte.

“**Saponificazione**”: l’idrolisi rapida dei trigliceridi che si trovano nel pannicolo adiposo sottocutaneo; produce grande quantità di saponi e acidi grassi che vanno a rivestire il cadavere costituendo una barriera per i microrganismi, Fenomeno che si può verificarsi su cadavere che si trova sommerso o inumato in terreni umidi ed impermeabili, con condizione di assenza di aria. I tessuti si trasformano all’esterno in una sostanza grassa e grigiastria simile al sapone.

“**Scheletrizzazione**”: Fenomeni trasformativi del cadavere che lo portano alla quasi completa scomparsa delle parti molli tale da permettere una facile disarticolazione delle parti ossee pressochè completamente disgiunte tra loro: la condizione ideale per la raccolta dei Resti Ossei.

“**Sepolcro**”: Luogo di sepoltura dei cadaveri: tomba.

1.1.1 “**Sepoltura privata**”: sepoltura individuale per una specifica salma , resto mortale o cenere realizzata con un manufatto unico, isolato costruito a cura del concessionario.

1.1.2

“**Sepolture private**”: si intendi l’insieme delle tombe private e dei loculi, ossari e cinerari e cippi alla memoria, ovvero tutte le concessioni

“**s.m.i.**”: successive modificazioni ed integrazioni: dizione che indica un riferimento alla normativa specificata e alle modificazioni intervenute nella stessa dopo la sua emanazione primaria. In ogni caso, tutti i riferimenti di legge e normativi devono intendersi prevedere questa condizione.

“**Spoglie mortali**”: il cadavere o il resto mortale/osseo o cenere.

“**Stele**”: Monumento funerario costituito da una colonna, cippo o lapide verticale sormontati da un motivo decorativo.

“Sottoprodotti di origine animale”: (art.2 Reg.CE n° 1069/2009) corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

“Subentro”: procedimento mediante il quale l'avente diritto o titolo alla sepoltura sostituisce, nei rapporti con il Comune, altro avente diritto o concessionario originario in caso di morte o recessione.

“Tanatoprassi”: insieme delle tecniche messe in atto per conservare i corpi. Il trattamento di tanatoprassi comprende la pulizia del defunto, l'iniezione del fluido di conservazione, l'eliminazione di liquidi e gas, la chiusura delle incisioni e la presentazione estetica.

“Targa alla memoria”: elemento lapideo o metallo (bronzo od ottone) di dimensioni max cm 35 x 35 x sp. 3 reso idoneo al fissaggio tramite perni o borchie su perimetri murari o pareti, riportante gli estremi di legge per l'identificazione di un defunto atto alla perpetuazione collettiva della memoria in quanto relativo a deceduti cremati e dispersi o le cui ceneri sono state affidate a famigliari/aventi diritto.

“Tomba”: luogo dove viene collocato il feretro per la sepoltura.

“Tomba a sarcofago”: tomba di famiglia con numero massimo di 3 posti salma e relativo ossario/cinerario, con sviluppo di loculi in verticale (uno sopra l'altro) e conformazione a sarcofago.

“Tomba a terra”: tomba costituita da manufatto interrato totalmente o parzialmente, contenente feretro/i; nel caso di più loculi diventa una tipologia di tomba di famiglia. E' una sepoltura in terra che presenta le pareti laterali in muratura o calcestruzzo, la chiusura della nicchia di sepoltura con soletta realizzata generalmente in lastre di pietra, a uno o più posti salma affiancati, accessibili direttamente. La lastra tombale è in genere posata a piano di calpestio o poco superiore.

“Tomba di Famiglia”: manufatto adibito al seppellimento di salme appartenenti alla stessa famiglia

“Tomba gentilizia”: tomba privata costruita fuori dai cimiteri in area di proprietà privata con le condizioni di distanza dai centri abitati e dalle costruzioni edilizie di almeno m. 200 e con le caratteristiche previste per le costruzioni funerarie. L'uso familiare può anche essere tramandato in eredità.

“Tomba Ipogea”: Costruzione funeraria interrata, in genere tombe di famiglia della tipologia delle **cripte** o arche o portici. Spesso tali vani sono anche utilizzati come depositi di Ossari Comuni.

1.1.3 **“Tombe private”**: insieme delle tipologie di tombe di famiglia:

- c) area per costruzione di manufatto funerario,
- d) cappelle a max 8 posti salma,
- e) edicole o costruzioni isolate a max 10/12 posti salma,
- f) cripte a max 6 posti salma,
- g) tombe a terra
- h) sarcofagi a max 3 posti salma
- i) tombe cinerarie a max 9 posti,
- j) cinerario/ossario singolo interrato,

“Traslazione”: trasferimento di un feretro da un loculo/tomba a terra ad un altro loculo all'interno del cimitero o in altro loculo di cimitero differente.

“Trasporto funebre”: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

“Tumulazione”: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba. Sepoltura di cadavere con bara lignea biodegradabile (ovvero altri materiali biodegradabili autorizzati dal Min. della Salute) e ulteriore cassa in metallo da porre internamente od esternamente al feretro ligneo la cui funzione è rendere ermetica la chiusura del cadavere all'interno del feretro stesso, in loculo (sia quando realizzato in colombario che quando in tomba privata, sia in vano interrato che fuori terra). Le dimensioni minime del loculo sono state indicate con Circ. del Min. della Sanità n, 24/93.

“Urna Cineraria”: Contenitore per ceneri di defunto cremato. Tale contenitore una volta riempito delle ceneri, viene sigillato e la sua collocazione può avvenire all'interno dei cimiteri come per tutte le salme e Resti Mortali o Ossei, sia in apposite cellette ossario che in loculi sia di colombari che di Tombe di Famiglia, oppure può essere affidata ai famigliari del defunto.

“Voltura”: si intende la intestazione al subentrante di una concessione in essere, ogni adempimento relativo conseguente